

RESOCONTO STENOGRAFICO

108^a SEDUTA

MARTEDÌ 2 FEBBRAIO 1988

Presidenza del Vicepresidente ORDILE

I N D I C E

	Pag.	(Votazione per appello nominale):
Congedi	3694, 3706	PRESIDENTE 3749, 3752
Commissioni legislative:		PARISI (PCI) 3749
(Annuncio di comunicazioni pervenute dal Governo)	3695	BARBA (PSI)* 3750
(Comunicazione di richieste di parere)	3694	GRAZIANO (DC)* 3751
(Comunicazione di assenze e sostituzioni)	3695	RAGNO (MSI-DN) 3751
Disegni di legge:		PIRO (DP)* 3752
(Comunicazione di invio alle competenti Commissioni legislative)	3694	(Risultato della votazione) 3753
«Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (399-392-400/A) (Seguito della discussione):		Interrogazioni:
PRESIDENTE 3706, 3723, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734 3736, 3742, 3743, 3744, 3745, 3747, 3748	3694	(Annuncio) 3696
CANINO, Assessore per gli enti locali	3706	Mozioni:
GRAZIANO (DC)*	3713, 3727	(Determinazione della data di discussione):
LAUDANI (PCI)*	3708, 3719	PRESIDENTE 3698
RUSSO (PCI)	3708, 3709, 3724, 3727, 3735, 3736	CRISTALDI (MSI-DN) 3699
NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione	3708, 3720	NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione 3700, 3701 3703, 3705
COLOMBO (PCI)	3725, 3726, 3727, 3730, 3733, 3739, 3744, 3747, 3752 3711, 3724, 3725, 3733	PARISI (PCI)* 3700, 3701, 3703
NICOLOSI NICOLÒ (DC)	3715	LAUDANI (PCI) 3702
PIRO (DP)*	3715, 3733	LO GIUDICE DIEGO (PSDI) 3705
CRISTALDI (MSI-DN)	3718	
PARISI (PCI)*	3723, 3726, 3728, 3741, 3749	(*) Intervento corretto dall'oratore
CAPODICASA (PCI)	3729, 3748	
CUSIMANO (MSI-DN)	3731, 3735, 3738	
TRICOLI (MSI-DN)*	3743	
GALIPÒ (DC)*	3744	
DAMIGELLA (PCI)	3747	
AIELLO	3736	
(Votazione a scrutinio segreto)	3723, 3728	
(Risultato della votazione)	3723, 3729	

La seduta è aperta alle ore 10,40.

GIULIANA, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per oggi gli onorevoli Ravidà, D'Urso Somma, Burgarella Aparo e Macaluso.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Comunicazione di invio di disegni di legge alle Commissioni legislative competenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono stati inviati alle competenti Commissioni legislative i seguenti disegni di legge:

«Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali»

— «Interventi a favore dei “prepensionati” del settore zolfifero» (431), d'iniziativa parlamentare..

«Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione»

— «Provvidenze in favore del comune di Gibellina per lo svolgimento di attività teatrali ed artistiche» (434), d'iniziativa parlamentare..

— «Interventi in favore dell'Istituto nazionale del dramma antico (INDA)» (436), d'iniziativa parlamentare.

Trasmessi in data 29 gennaio 1988.

Comunicazione di richieste di parere pervenute dal Governo ed assegnate alle Commissioni legislative competenti.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute da parte del Governo le seguenti richieste di parere assegnate alle competenti Commissioni legislative.

«Questioni istituzionali, organizzazione amministrativa, enti locali territoriali ed istituzionali»

— Ente autonomo portuale di Messina - Consiglio di amministrazione - Nomina componente (346).

— pervenuta in data 15 gennaio 1988.

— trasmessa in data 29 gennaio 1988.

«Agricoltura e foreste»

— Legge regionale 1 agosto 1977, numero 73, art. 14 sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 6 maggio 1981, numero 97 (347).

— pervenuta in data 19 gennaio 1988.

— trasmessa in data 29 gennaio 1988.

«Industria, commercio, pesca e artigianato»

— Crias - Delibera commissariale numero 806/6 del 9 novembre 1987: criteri di concessione dei finanziamenti artigiani di credito di esercizio per l'anno 1988 (332).

— pervenuta in data 15 gennaio 1988.

— trasmessa in data 29 gennaio 1988.

«Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport»

— Comune di Nizza di Sicilia - Richiesta deroga indici di densità edilizia fissati dalla lettera B) dell'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, numero 78 (329).

— pervenuta in data 7 gennaio 1988.

— Comune di Campofelice di Roccella - Istanza di deroga al disposto della lettera a) dell'articolo 15 della legge regionale numero 78 del 1976.

— pervenuta in data 15 gennaio 1988.

— Partinico - Riserva alloggi profughi. Legge 26 dicembre 1981, numero 763. Legge regionale 18 marzo 1977, numero 10 (335).

— pervenuta in data 15 gennaio 1988.

— trasmesse in data 29 gennaio 1988.

«Igiene e sanità, assistenza sociale»

— Legge regionale numero 16 del 1986, articolo 18. Piano della rete dei presidi per l'assistenza e recupero dei soggetti portatori di handicap (328).

— pervenuta in data 4 gennaio 1988.

— trasmessa in data 29 gennaio 1988.

— Unità sanitaria locale numero 28 di Lentini - Richiesta autorizzazione per trasformazione posti vacanti di operatori professionali di seconda categoria (infermieri generici) ex art. 14 della legge regionale numero 52 del 1985 (334);

— Università di Palermo. Modifica delibrazione numero 27 del 30 gennaio 1986 - Clinica medica terza (336);

- Unità sanitaria locale numero 41 di Messina. Modifica deliberazioni numero 26 del 1986 e numero 159 del 13 maggio 1986 (337);
- Unità sanitaria locale numero 38 di Giarre. Modifica deliberazione numero 159 del 13 maggio 1986 (338);
- Unità sanitaria locale numero 28 di Lentini. Richiesta autorizzazione istituzione Day-Hospital di diabetologia con 10 posti letto aggregato alla Divisione di medicina generale del Presidio ospedaliero (339);
- Unità sanitaria locale numero 22 di Vittoria. Richiesta autorizzazione posti vacanti in organico (340);
- Unità sanitaria locale numero 2 di Pantelleria. Richiesta trasformazione posti ricoperti (341);
- Unità sanitaria locale numero 56 di Carni. Richiesta trasformazione posti vacanti di organico (342);
- Unità sanitaria locale numero 7 di Sciacca - Richiesta autorizzazione per istituzione posti di organico per le divisioni di urologia e di chirurgia toracica, mediante soppressione di posti vacanti (343);
- Unità sanitaria locale numero 58 di Palermo. Richiesta trasformazione posto vacante di organico (344);
- Modifica al Piano regionale relativo alla programmazione delle strutture per la realizzazione del servizio territoriale di tutela della salute mentale. Unità sanitaria locale numero 57 di Misilmeri (345).
 - pervenute in data 15 gennaio 1988.
 - trasmesse in data 29 gennaio 1988.

Annunzio di comunicazioni pervenute dal Governo e trasmesse alle competenti Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico che, nelle date sottoindicate, sono pervenute da parte del Governo e trasmesse alle competenti Commissioni legislative le seguenti comunicazioni:

«Agricoltura e foreste»

- Programma stralcio opere pubbliche di bonifica triennio 1987-1989 (330).
 - pervenuta in data 14 gennaio 1988.
 - trasmessa in data 29 gennaio 1988.

«Industria, commercio, pesca e artigianato»

— Assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca - Attività promozionali in favore dei prodotti siciliani, ai sensi degli articoli 55 della legge regionale numero 127 del 1980 e 58 della legge regionale numero 96 del 1981. Comunicazione programmi 1987 (333).

- pervenuta in data 15 gennaio 1988.
- trasmessa in data 29 gennaio 1988.

«Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport»

— Programma di spesa. Articolo 4, quarto comma della legge regionale numero 21 del 29 aprile 1985. Capitolo 68355 (325 e 326).

- pervenuta in data 30 dicembre 1987.
- trasmessa in data 29 gennaio 1988.

Comunicazione di assenze e sostituzioni alle riunioni delle Commissioni legislative.

PRESIDENTE. Comunico le assenze e le sostituzioni alle riunioni delle seguenti Commissioni legislative:

«Finanza, bilancio e programmazione»

— Assenze:

Riunione del 28 gennaio 1988: Errore, Ferrara, Graziano, Purpura.

«Lavori pubblici, urbanistica, comunicazioni, trasporti, turismo e sport»

— Assenze:

Riunione del 28 gennaio 1988: Coco, Colla-janni, Paolone.

«Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione»

— Assenze:

Riunione del 28 gennaio 1988: Leanza Salvatore

— Sostituzioni:

Riunione del 28 gennaio 1988: Mazzaglia sostituito da Palillo.

«Commissione parlamentare per la lotta contro la criminalità mafiosa»

— Assenze:

Riunione del 20 gennaio 1988: Natoli.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta orale presentate.

GIULIANA, segretario:

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

— dal luglio 1987 l'Unità sanitaria locale numero 61 di Palermo ha parzialmente adeguato l'organico del Centro di accoglienza ed orientamento per le tossicodipendenze e l'etilismo alle indicazioni fornite dalla legge regionale numero 64 del 1984, conferendo un incarico di otto mesi alle seguenti figure: 4 assistenti sociali, 4 psicologi collaboratori, 1 psicologo coadiutore, 1 sociologo collaboratore, 4 infermieri professionali;

— l'impulso che tali operatori hanno dato all'attività del Centro ha consentito di aumentare il numero degli utenti dai 191 del 1986 ai 303 del 1987 (209 dei quali nuovi utenti) e di effettuare per il 1987 interventi integrati medico-psico-sociali in 152 casi, di cui l'84 per cento nel secondo semestre;

— malgrado sia stato indetto un concorso riservato agli operatori incaricati con deliberazione numero 2409 del 15 dicembre 1987 (in base all'articolo 1 della legge regionale numero 32 del 1987), si prospetta un drastico ridimensionamento del servizio a partire dalla scadenza dell'incarico, il 28 febbraio prossimo venturo e per un periodo necessario espletamento del concorso la cui lunghezza non è prevedibile;

— dalla riduzione dell'organico non può che derivare un grave disagio per gli utenti, l'impossibilità di programmare l'intervento e quindi il venir meno dell'attività dell'ente pubblico sul terreno del recupero e della prevenzione delle tossicodipendenze in una zona non piccola di una delle città più colpite dall'«emergenza droga»;

per sapere:

— se sia a conoscenza degli inconvenienti che si prospettano e quali misure intenda adottare perché agli utenti del Centro di accoglienza ed orientamento della Unità sanitaria locale numero 61 sia garantita la continuità ed il potenziamento del servizio» (761).

PIRO.

«All'Assessore per la sanità, premesso che:

— il lavoratore Angelo Arena, dipendente della «Cmi», una piccola impresa di Priolo, è morto la mattina del 20 gennaio nella sezione grandi ustionati dell'ospedale Ferrarotto di Catania, dove era stato ricoverato subito dopo un incidente avvenuto durante le operazioni di smantellamento di un vecchio impianto per la produzione di etilene costruito a suo tempo dalla Montedison;

— l'impianto in cui è avvenuto il grave incidente era fermo da una decina di anni ed era stato costruito e messo in esercizio una trentina di anni fa;

— la «Enichem-Anic», attuale titolare, aveva ricevuto in appalto i lavori di smantellamento del vecchio impianto che aveva poi ceduto in subappalto all'impresa «Socimi» e da questa data alla «Cmi»;

considerato che:

— non è la prima volta che nella zona di Priolo avvengano incidenti gravissimi. Si ricorda il caso, avvenuto lo scorso anno, di un lavoratore precipitato da un ponteggiò in disarmo;

per sapere:

— quale sia stata la dinamica dell'incidente;

— quali controlli fossero stati effettuati prima di dare il via ai lavori;

— quali misure di sicurezza sono previste in situazioni del genere e perché esse non sia state rispettate o si siano comunque rivelate insufficienti» (764).

PIRO.

«All'Assessore alla Presidenza, per sapere:

se è a conoscenza del grave stato di disfunzione in cui opera la Commissione provinciale di controllo di Agrigento, causata dalla carenza di organico e dalla mancanza di locali adeguati;

— considerato altresí che tale situazione determina un rallentamento dell'attività burocratica del suddetto organo di controllo, ostacolando, nello stesso tempo, il lavoro di quegli enti locali in cui atti deliberativi devono essere esitati dalla Commissione provinciale di controllo;

per conoscere quali provvedimenti intenda adottare affinché la Commissione provinciale di controllo di Agrigento possa operare con maggiore speditezza» (766).

PALILLO

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Invito il deputato segretario a dare lettura delle interrogazioni con richiesta di risposta in commissione presentate.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore per il territorio e l'ambiente premesso che:

— per pioggia di alcuni giorni fa, uno smottamento di notevoli proporzioni ha interessato la discarica di rifiuti solidi urbani che il comune di Termini Imerese utilizza in contrada "Santa Marina";

— precipitando a valle una massa ingente di terra di risulta e di rifiuti, ha distrutto alberi e case arrivando fin nel letto del fiume S. Leonardo che scorre sotto la discarica;

— l'evento se non previsto, era certamente e facilmente prevedibile; da anni è stata denunciata alle varie autorità e per ultimo dallo stesso interrogante all'Assessorato del territorio e dell'ambiente la pericolosità della discarica per la salute umana e per gli equilibri ambientali;

— si tratta, infatti, di una discarica attiva ormai da oltre un decennio, nella quale vengono scaricati i rifiuti dei comuni di Termini Imerese e, in passato, anche di Trabia; nonché i rifiuti provenienti dalla zona industriale e perfino i rifiuti sanitari provenienti dall'ospedale (che non ha mai messo in funzione il proprio inceneritore). Nonostante i ripetuti solleciti dell'Assessorato, solo parzialmente sono stati messi in atto quegli accorgimenti volti a rendere la discarica un po' meno selvaggia e un po' più controllata;

— gli effetti prodotti nel tempo sono devastanti in tutto il territorio circostante, essendo la discarica posta in pendio all'interno delle sponde del fiume S. Leonardo; contermine ad area classificata C3 (ad insediamenti stagionali) dal Piano regolatore generale della città, antropizzata e con una pregevole estensione di

oliveti; distante poche decine di metri dall'autostrada "Palermo-Catania";

considerato che:

— ormai da tempo la discarica avrebbe dovuto essere chiusa e bonificata, ma si sono rivelati inutili tutti gli interventi e le denunce;

— l'Amministrazione comunale ha dato incarico per un progetto di bonifica e di adeguamento lasciando intravedere la volontà di continuare a tenere aperta la discarica;

— nonostante sia stato previsto nel programma recentemente approntato dall'Assessorato del territorio e dell'ambiente un finanziamento di lire un miliardo e cinquecento milioni per il comprensorio Termini, Caccamo, Sciara, Trabia, l'Amministrazione comunale non ha dato l'incarico per la progettazione di una nuova discarica controllata (in attesa della definizione dell'impianto di smaltimento e riciclaggio consortile), per la quale, per altro, è stata individuata da parte dell'Ufficio tecnico comunale un'area del tutto idonea;

per sapere:

— se non ritenga indifferibile disporre la chiusura della discarica di Santa Marina rivelatasi una bomba ecologica a scoppi multipli, la sua integrale bonifica ed il recupero dei guasti provocati all'ambiente circostante;

— se non ritenga necessario intervenire presso l'Amministrazione comunale di Termini Imerese perché venga immediatamente predisposta un'adeguata soluzione alternativa;

— se non ritenga, altresí, perdurando l'inerzia della stessa Amministrazione, di doversi sostituire ad essa nominando con urgenza un commissario "ad acta"» (762).

PIRO.

«All'Assessore per la sanità, per sapere quali iniziative intenda adottare per impedire lo smantellamento del Centro di accoglienza ed orientamento per le tossicodipendenze e l'etilismo esistente presso l'Unità sanitaria locale numero 61; tenuto conto:

— che dal luglio 1987 la Unità sanitaria locale ha parzialmente adeguato il personale del Centro potenziandone l'attività qualitativamente e quantitativamente;

— che, per ottenere tale risultato, la Unità sanitaria locale ha fatto ricorso a personale incaricato che ha operato conseguendo risultati di valore, com'è documentato dai dati relativi all'utenza che sono sensibilmente cresciuti fino quasi a triplicare;

— che tale personale è in attesa di espletamento di concorso riservato secondo le norme previste dalla legge regionale numero 32 del 1987;

— che tale concorso è stato già indetto con deliberazione numero 2409 del 15 dicembre 1987 del Comitato di gestione;

— che l'incarico del suddetto personale scade alla fine del mese di febbraio prossimo venturo;

— che dal mese di marzo, quindi, si rischierebbe una interruzione del servizio fino al completamento del concorso con grave nocimento per gli utenti che non troverebbero più assistenza;

— per sapere se non ritenga necessario intervenire con propri provvedimenti per evitare un tale esito della vicenda» (763).

CAPODICASA - BARTOLI - GULINO - COLOMBO.

«All'Assessore per i lavori pubblici, considerato:

— che, nel tratto Porto Empedocle-Realmonte, nel corso degli ultimi anni sono avvenuti diversi incidenti mortali per inadeguatezza del fondo stradale dove sussistono numerose curve pericolose;

— altresì che l'Anas non ha svolto finora gli interventi di sua competenza;

per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare, convocando i Sindaci di Porto Empedocle e Realmonte» (765). (*L'interrogante chiede lo svolgimento con urgenza*).

PALILLO

«All'Assessore per gli enti locali, premesso che:

— gli organi di gestione del Consorzio del Voltano di Agrigento sono ormai scaduti da circa 10 anni;

— tale situazione pregiudica la normale vita democratica e l'espletamento delle funzioni proprie dell'Ente;

— s'impone ormai la normalizzazione e il ripristino degli organi di amministrazione;

per sapere se sono state fatte tutte le designazioni da parte dei comuni e, se sono state fatte, perché non si provvede a convocare l'assemblea, anche tramite la nomina di un commissario «ad acta», per l'elezione del Consiglio di amministrazione del Consorzio» (767).

CAPODICASA - GUELI - RUSSO.

PRESIDENTE. Avverto che le interrogazioni testè annunziate sono già state trasmesse al Governo ed alle competenti commissioni.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta presentata.

GIULIANA, *segretario*:

«All'Assessore alla Presidenza, visto che da più di un anno l'Opera universitaria di Catania ha chiesto l'autorizzazione per procedere all'assunzione del personale ausiliario appartenente alle categorie privilegiate, come da legge numero 482 del 1968, assunzione obbligatoria del suddetto personale, si chiede di conoscere i motivi che fino a questo momento ne hanno impedito l'assunzione in quanto l'Assessorato non ha dato alcuna risposta; pertanto, si chiede di sbloccare tale incresciosa situazione» (757). (*L'interrogante chiede risposta scritta con urgenza*).

CARAGLIANO.

PRESIDENTE. L'interrogazione testè annunciata è stata già inviata al Governo.

Determinazione della data di discussione di mozioni.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Lettura di mozioni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 83, lettera d), e 153 del Regolamento interno.

Invito il deputato segretario a darne lettura.

GIULIANA, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso:

— che dal prossimo 30 giugno, per decreto dell'ex ministro Travaglini, saranno chiuse le tratte ferroviarie Alcantara-Randazzo, Gela-Lentini, Canicattì-Gela-Siracusa e Trapani-Castelvetrano-Alcamo;

— che la chiusura di tali tratte ha provocato e suscita tuttora malcontento nelle popolazioni interessate e negli addetti per le conseguenze negative che ne deriverebbero sul piano economico e sul piano dell'occupazione;

— che le numerose azioni di protesta delle popolazioni e delle organizzazioni sindacali di categoria non hanno portato ad alcun effetto positivo, nonostante le dichiarazioni, più volte ribadite da esponenti del Governo regionale, di disponibilità alla risoluzione del problema, anche con interventi economici da parte della Regione siciliana,

impegna il Governo regionale

ad indire una riunione con esponenti del Ministero dei trasporti, delle Ferrovie dello Stato, delle organizzazioni sindacali di categoria, con i parlamentari nazionali eletti in Sicilia e con i sindaci dei comuni interessati, al fine di approntare un piano che consenta il mantenimento delle tratte in questione ed un rilancio delle stesse» (39).

CRISTALDI - CUSIMANO - BONO
- TRICOLI - VIRGA - XIUMÈ -
RAGNO - PAOLONE.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in relazione alla mozione di cui è stata data lettura, vorrei rilevare che in linea di principio il Governo proporrebbe di demandare la fissazione della data di discussione alla Conferenza dei Capigruppo. Desidero però ricordare che la mozione numero 39, è già stata oggettivamente motivo di un approfondito dibattito in cui il Governo ha spiegato con chiarezza la propria posizione. Inoltre il contenuto della mozione medesima è stato oggetto di un ordine del gior-

no discusso ed approvato in sede di dibattito sulle dichiarazioni programmatiche.

Non comprendo pertanto cosa potrebbe aggiungere l'approvazione di questa mozione ad un ordine del giorno che il Governo ha già votato ed accettato, oltretutto con pieno riferimento a tutta una serie di impegni che sono *in itinere*.

Per tali motivi ritengo che la mozione dovrebbe essere considerata superata.

CRISTALDI. Signor Presidente, reputo la mozione superata.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, la mozione numero 39 si intende superata.

Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione numero 40: «Esatta individuazione delle imprese artigiane, operanti nel territorio della Regione, ammessa ai benefici previsti dalla legge regionale numero 3 del 18 febbraio 1986.

GIULIANA, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

considerato che l'articolo 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, numero 3, fa obbligo all'Amministrazione regionale, agli enti locali ed alle aziende da essi dipendenti, alle unità sanitarie locali, agli enti pubblici regionali e alle società da essi controllate, di riservare alle imprese artigiane operanti nel territorio della Regione, nonché a loro consorzi, il 50 per cento delle forniture e delle lavorazioni occorrenti per ciascun esercizio finanziario, fatta eccezione per quelle che non possono essere effettuate dalle stesse imprese o consorzi;

considerato che l'Amministrazione regionale, sulla base di un più che opinabile parere, acquisito peraltro in una fase storico-normativa ben diversa da quella considerata nella predetta legge regionale numero 3 del 1986, ritiene di non dovere considerare assumibili tra i beneficiari della prescritta riserva anche le imprese artigiane e i loro consorzi operanti nel settore edilizio;

considerato che il parere di cui si è detto, acquisito precedentemente all'entrata in vigore della legge regionale numero 21 del 1985, recante «Norme per la esecuzione dei lavori pubblici in Sicilia», ritiene tuttavia, pur nella sua

opinabilità, che alle imprese artigiane possano essere riservate, nelle quote previste dalla legge, lavori anche di modesta entità che, per la loro stessa natura, non richiedono necessariamente un'organizzazione ad imprese dall'aggiudicatario;

considerato che la ricerca scientifica e lo sviluppo delle tecnologie che hanno riguardato e riguardano il mondo della produzione hanno ormai delegato ad imprese tecnologicamente non complesse e, per definizione, caratterizzate da cicli e procedimenti produttivi univoci, e riconosciuti ormai come elementari, le attività produttive, creative e di trasformazione fino a qualche anno addietro attribuite all'impresa come identificata dall'articolo 2082 del Codice civile;

considerato che in questa ottica e nella conseguente quanto necessaria interpretazione dinamica delle norme civili si è mosso lo stesso legislatore regionale allorché, all'ultimo comma dell'articolo 31 della ricordata legge regionale numero 21 del 1985, ha disposto che l'affidamento di lavori pubblici alle imprese artigiane per un importo non superiore a lire 100 milioni può essere disposto ancorché le stesse non siano iscritte o non fossero iscritte all'abolito Albo regionale degli appaltatori o Albo nazionale dei costruttori, essendo sufficiente la loro iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

considerato che tale disposizione, in quanto vigente, non ha subito alcun rilievo circa la sua coerenza con i dettati costituzionali;

considerato, pertanto, che il rifiuto del Governo regionale di sollecitare la prevista riserva anche a favore delle imprese artigiane operanti nel settore delle costruzioni, basato su pareri, già opinabili allorché furono resi, e comunque travolti da disposizioni legislative che hanno trovato costituzionale ingresso nel sistema giuridico regionale, penalizza ingiustamente un settore economico-produttivo che rappresenta gran parte dei compatti attivi ed occupazionali della Regione;

impegna il Presidente della Regione

a individuare, nell'osservanza delle procedure delle leggi vigenti, i soggetti tenuti alla osservanza della riserva di cui all'articolo 60 della legge regionale 18 febbraio 1986, numero 3, nel testo preposto dall'Assessorato regionale

della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca;

impegna, altresì, l'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca:

1) a prescrivere, in ossequio alle disposizioni normative vigenti, l'obbligo della riserva di cui al suddetto articolo 60 della legge regionale numero 3 del 1986 anche a favore delle imprese artigiane operanti nei settori delle attività quali sono quelle previste dal vigente Albo nazionale dei costruttori fino a lavori di importo non superiore a 100 milioni di lire;

2) a prescrivere, nei capitolati speciali e nei contratti di appalto di lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale numero 21 del 1985, l'obbligo per le ditte aggiudicatarie dell'osservanza, a favore delle imprese artigiane, delle riserve previste dalla legge di forniture e lavorazioni destinate all'esecuzione di opere pubbliche» (40).

PARISI - COLAJANNI - RUSSO - CAPODICASA - LAUDANI - CHES- SARI - COLOMBO - AIELLO - ALTAMORE - BARTOLI - CONSIGLIO - DAMIGELLA - D'URSO - GUELI - GULINO - LA PORTA - RISICATO - VIRLINZI - VIZZINI.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra inutile, in questa fase, illustrare la mozione; lo farò quando sarà posta all'ordine del giorno. Vorrei, perciò, chiedere al Presidente della Regione di fissare una data certa.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per manifestare la disponibilità del Governo a svolgere la mozione nella prima seduta utile che indicherà la Conferenza dei Capi-gruppo, nel rispetto del programma dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione numero 41: «Piena e sollecita attuazione della legge regionale numero 9 del 1986, istitutiva della Provincia regionale».

GIULIANA, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

Considerato che il decimo congresso dei Consiglieri provinciali della Sicilia ha espresso una ferma critica sulle inadempienze della Regione in merito all'applicazione della legge regionale numero 9 del 1986 che istituisce la Provincia regionale;

considerato che è necessario che Province regionali, Assemblea regionale siciliana e Governo regionale, col massimo concerto possibile, sostengano questo momento costituente delle nuove province, ciascuno per la sua parte adempiendo in pieno allo spirito ed alla legge della suddetta lettera;

constatata l'urgenza e l'importanza della concreta attuazione del secondo comma dell'articolo 1, «Principi generali», momento insostituibile di partecipazione e responsabilizzazione delle varie articolazioni elettrive della Regione siciliana;

constatato che ancora inattuato è il disposto di cui all'articolo 6, «Adempimenti della Giunta regionale», il che lascia i comuni e le province in uno stato di incertezza e di precarietà;

considerato che è inattuata la norma di cui all'articolo 20, «Individuazione e delimitazione delle aree metropolitane», per cui grave danno ne ricevono le tre aggregazioni metropolitane della Sicilia, che hanno necessità di poter organizzare al più alto livello possibile servizi civili e sociali e le infrastrutture necessarie allo sviluppo economico delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina;

considerato che le risorse finanziarie delle province devono essere certe ed erogate tempestivamente, per cui si richiede di prelevarle dal bilancio ordinario a carico del quale la Regione non provvede ai necessari trasferimenti, sopprimendo i relativi capitoli, e non invece dai fondi ex articolo 38 dello Statuto siciliano;

considerata la necessità della piena ed inequivocabile attuazione dell'articolo 51, «risorse

finanziarie», e in particolare dell'ultimo comma dello stesso articolo;

considerato che il disposto dell'articolo 59, «Conferenza delle Autonomie locali», deve essere attuato il più presto al fine di consentire la massima collaborazione e partecipazione dei comuni e di tutti gli altri enti locali siciliani;

considerata l'urgenza di realizzare subito il disposto dell'articolo 63, «Revisione della legislazione elettorale e dell'ordinamento degli enti locali», mediante il quale si dovrà pervenire ad una più razionale e quindi più efficace definizione delle funzioni degli enti siciliani ed a nuove forme di partecipazione della società civile alla vita delle istituzioni;

impegna il Governo della Regione

ad attuare pienamente e speditamente tutte le norme della legge regionale numero 9 del 1986, proseguendo decisamente sulla via del decentramento» (41).

PARISI - RUSSO - VIZZINI - CO-LAJANNI - LAUDANI - AIELLO - ALTAMORE - BARTOLI - CAPOD-CASA - CHESSARI - COLOMBO - CONSIGLIO - DAMIGELLA - D'URSO - GUELI - GULINO - LA PORTA - RISICATO - VIRLINZI.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mozione raccoglie, praticamente, il deliberato del Congresso dell'Unione delle province siciliane. Chiedo, quindi, che il Governo indichi una data per la discussione della mozione e prenda un impegno definitivo circa l'attuazione della legge regionale numero 9 del 1986.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come per la precedente, c'è la disponibilità del Governo a svolgere la mozione nella data che sarà indicata dalla Conferenza dei

Capigruppo, tenuto conto del programma e del calendario dei lavori d'Aula.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione numero 42: «Avvio delle procedure di scioglimento del Consiglio comunale di Catania».

GIULIANA, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

premessa la grave e lunga crisi politica che da mesi paralizza il funzionamento del Consiglio comunale di Catania e dell'apparato amministrativo; nonché l'impossibilità, fin qui ripetutamente manifestata, di dare vita ad una maggioranza ed ad una Giunta;

premesso che:

— il risultato dell'ultima votazione, svolta il 23 dicembre 1987, che ha sancito la boccatura della Giunta proposta dal Sindaco onorevole Azzaro, ha reso del tutto evidenti i processi di frantumazione e degenerazione dalla rappresentanza politica espressa dai partiti della discolta maggioranza ed in primo luogo della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano che da soli detengono la maggioranza dei componenti del Consiglio;

— il perdurare di una simile crisi politica e la conseguente impossibilità di funzionamento del Consiglio comunale determinano una generale condizione di sospensione della legalità: non consentendo il corretto rapporto tra Giunta e Consiglio voluto dalla legge; impedendo il compimento di numerosi atti dovuti; determinando la mancata utilizzazione di ingenti risorse finanziarie, eccetera;

— un simile stato di cose determina un danno grave ed irreparabile alle istituzioni preposte alla garanzia delle libertà democratiche e dei diritti dei cittadini, ormai svuotate di contenuto e di ogni capacità di funzionamento;

considerato che gravissime sono le conseguenze dell'attuale paralisi sulle condizioni economiche e sociali di una città come Catania segnata da un drammatico tasso di disoccupazione e da profondi fenomeni di degrado, emarginazione ed imbarbarimento;

— l'assenza di un Governo legittimo ed efficiente, mentre danneggia tutti coloro che intendono operare e lavorare nella legalità, costituisce il terreno più favorevole per l'azione di gruppi e forze che da anni si candidano al governo illegale dei poteri e delle risorse pubbliche;

considerato che da mesi si manifesta e cresce da parte delle forze sociali, economiche e culturali della città la domanda di ripristinare la legalità al comune di Catania, attraverso l'elezione della Giunta, o consentendo ai cittadini, attraverso nuove elezioni, di determinare una nuova composizione della rappresentanza consiliare;

considerato che da parte delle forze politiche della discolta maggioranza, ed in primo luogo della Democrazia cristiana e del Partito socialista italiano si opera invece per allungare i tempi della crisi politica onde pervenire alle nuove elezioni, dopo una lunga gestione commissariale, nei tempi ritenuti più favorevoli alle logiche di gruppi e correnti;

impegna il Presidente della Regione

ad avviare immediatamente le procedure per pervenire allo scioglimento del Consiglio comunale di Catania, ai sensi dell'ordinamento vigente; a compiere tempestivamente tutti gli atti che consentano l'effettuazione delle elezioni per il rinnovo dello stesso Consiglio nel turno elettorale della primavera 1988, assicurando, nelle more delle elezioni, una gestione commissariale autorevole ed imparziale tale da costituire per i cittadini di Catania una sicura garanzia rispetto allo strapotere ed all'illegalità esercitata dai partiti di maggioranza» (42).

LAUDANI - PARISI - DAMIGELLA
- D'URSO - GULINO - CAPO-
DICASA.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la materia è stata trattata in occasione delle dichiarazioni programmatiche con un ordine del giorno votato dall'Assemblea, quindi sarebbe del tutto irrituale ripetere la votazione su un argomento sul quale l'Aula si è già espressa.

PRESIDENTE. L'Assemblea prende atto delle dichiarazioni dell'onorevole Laudani e considera superata la mozione numero 42.

Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione numero 43: «Iniziative che assicurino in Sicilia lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola in sintonia con la data fissata in tutto il territorio nazionale».

GIULIANA, segretario:

«L'Assemblea regionale siciliana

premesso che, con proprio provvedimento, il Governo della Regione ha inopinatamente deciso di sospendere le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola, già indette per il prossimo 28 e 29 febbraio in tutto il territorio nazionale;

considerato che tale provvedimento costituisce l'ultima dimostrazione del disimpegno del Governo regionale rispetto ai drammatici problemi della scuola siciliana;

considerato che l'anno scolastico in corso ha registrato un serio aggravamento delle condizioni in cui gli studenti e gli insegnanti siciliani hanno svolto la loro attività in assenza di interventi adeguati sulle strutture, nonché sul piano finanziario e normativo;

considerato che gravi sono le responsabilità dei Governi nazionali e regionali nei confronti della scuola in Sicilia, se si considera il permanere di doppi e tripli turni, la carenza di aule e strutture, l'assenza di ogni normativa in materia di diritto allo studio etc.;

considerato che, a fronte di una simile condizione di sfascio, il movimento degli studenti in Sicilia, espressosi in particolare nella giornata del 21 novembre, ha costituito il più importante riferimento di lotta democratica, di denuncia e di proposta per il superamento dell'attuale situazione;

impegna il Presidente della Regione

al compimento di tutti gli atti e provvedimenti per consentire lo svolgimento in Sicilia delle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola per il 28 e 29 febbraio, come in tutto il territorio nazionale» (43).

PARISI - LAUDANI - GUELI - LA
PORTA - ALTAMORE - RISICATO
- VIRLINZI - AIELLO - CON-
SIGLIO.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa mozione non può essere rinviata al calendario che sarà fissato dalla Conferenza dei capigruppo perché il 28 ed il 29 febbraio, in tutto il territorio nazionale, si terranno le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali della scuola. In Sicilia, l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del precedente Governo ha deciso — non si comprende bene in base a quali criteri, considerato che in merito al problema non è stata sentita né l'Assemblea, né la competente Commissione — di rinviare a data da destinarsi questa scadenza. Tale decisione, fra l'altro, è stata criticata dal Ministro per la pubblica istruzione onorevole Galloni. E pertanto, siccome non si comprende perché in Sicilia si debba avere questa situazione speciale, per la quale, mentre in tutto il territorio nazionale si procederà al rinnovo degli organi collegiali, nella nostra Regione non si voterà né si sa quando si effettueranno tali elezioni, riteniamo non si possa rinviare la discussione ad una data imprecisata del mese di marzo; quando, cioè sarà già scaduta la data fissata per il rinnovo. Chiedo pertanto in quest'Aula, al di là della discussione della mozione che si svolgerà quando sarà possibile, che il Presidente della Regione assuma un impegno diretto al mantenimento della data fissata a livello nazionale per il rinnovo degli organismi collegiali della scuola; chiedo che non si abbia questa differenza derivante dalla decisione «sostenuta», non si capisce in base a quale ragione, dall'Assessore al ramo, e peraltro adottata durante la crisi di governo, quindi senza che in merito vi sia stata alcuna discussione.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei innanzitutto precisare che non è vero che l'Assessore per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione del precedente Governo non abbia avuto dei riscontri su questo tema; al contrario, vi è stata una verifica con le organizzazioni sindacali che hanno proposto

il rinvio delle elezioni legandolo, evidentemente, alla normativa che, trattando il passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio alla Regione, poteva riempire di nuovi contenuti la funzione degli organi elettivi della scuola. Vorrei comunque rilevare che il Governo è disponibile a riconsiderare la circolare che è stata inoltrata, nel senso di un possibile allineamento con le elezioni che si svolgeranno in tutto il resto del Paese.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente, vorrei chiedere al Governo quando sarebbe disponibile a discutere questa mozione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è valido anche per questa il discorso fatto per le altre mozioni, pur rendendomi conto — così come affermava l'onorevole Parisi — che la discussione avverrà in un momento nel quale, comunque, l'esito della materia trattata sarà già stato deciso.

PRESIDENTE. Resta pertanto stabilito che anche per la mozione numero 43 la data di discussione sarà indicata dalla Conferenza dei capigruppo.

Invito il deputato segretario a dare lettura della mozione numero 44: «Immediata sostituzione dell'attuale commissario regionale presso il comune di Catania, con un commissario straordinario ed avvio delle procedure che consentano l'effettuazione delle consultazioni elettorali nella primavera del 1988».

GIULIANA, *segretario*:

«L'Assemblea regionale siciliana

preso atto che il Governo regionale, a seguito dell'autosscioglimento del Consiglio comunale di Catania, ha proceduto alla nomina di un Commissario regionale nella persona del dottor Nicòlò Scialabba;

considerato altresì, che la decadenza del Consiglio comunale di Catania è un fatto politicamente ed amministrativamente rilevante e che è necessario attivare tutte le previsioni di legge per perseguire con solerzia ogni iniziativa che tenda a restituire con immediatezza la parola al popolo eletto, affinché al più presto la città di Catania possa essere gestita da orga-

nismi democratici così come prevede l'ordinamento regionale degli enti locali;

valutato che una lunga gestione commissariale può costituire una grave remora per lo sviluppo socio-economico della città;

ritenuto che la complessità e la drammaticità della crisi catanese impone la chiamata urgente alle urne del popolo eletto affinché lo stesso possa dare chiare, precise e libere indicazioni in ordine alla nuova amministrazione che dovrà costituirsi per guidare lo sviluppo e l'attività amministrativa della seconda città dell'isola;

premesso che il perseguimento del superiore obiettivo impone scelte rapide e non dilatorie in sede politica ed amministrativa con la immediata applicazione delle norme previste dall'articolo 53 dello Oel, terzo, quarto e quinto comma, e dell'articolo 55 che prevede appunto la nomina di un commissario straordinario;

ritenuto, pertanto, necessario ed urgente promuovere adeguate iniziative per suscitare l'emancipazione di nuovi adeguati provvedimenti amministrativi che conducano a revocare il provvedimento di nomina del commissario regionale, con la contestuale nomina di un commissario straordinario e di tutte le altre misure che tendano a sbloccare positivamente la situazione catanese mediante l'immediata convocazione dei comizi elettorali in coincidenza con il primo turno utile di elezioni amministrative così come prescrive il primo comma dell'articolo 56 dell'Oel;

impegna il Presidente della Regione

1) a procedere all'immediata nomina di un commissario straordinario al comune di Catania ai sensi e per gli effetti degli articoli 53, 55 dell'Oel;

2) di revocare immediatamente la nomina dell'attuale commissario regionale in quanto, la nomina di un commissario regionale anziché di un commissario straordinario può rivelarsi atto dilatorio e superfluo in presenza di un Consiglio comunale decaduto per dimissioni;

3) ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio comunale di Catania possa essere rinnovato in occasione dell'imminente turno elettorale, previsto nella prossima primavera 1988, così come prescrive il primo comma dell'articolo 56 dell'Oel» (44).

LO GIUDICE DIEGO - COSTA - D'URSO SOMMA - SUSINNI - COCO - FERRANTE.

LO GIUDICE DIEGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi sollecitiamo lo svolgimento urgente della mozione in modo da poter mettere in moto i meccanismi nella stessa indicati. È vero, come è stato detto poc'anzi, in relazione ad una mozione analoga presentata dal Gruppo comunista, che sull'argomento in questione l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno; però voglio sottolineare, pur apprezzando l'iniziativa del Governo e dell'Assemblea che ha recepito in pieno quell'ordine del giorno, che trattasi di atti diversi fra loro. Voglio, altressí, sottolineare, che, per poter mettere in moto i necessari meccanismi, atti a permettere di effettuare, nella prossima tornata elettorale di primavera, le elezioni amministrative nel comune di Catania, bisogna revocare l'attuale commissario e nominare un commissario straordinario. La qualcosa appunto prospettiamo nella mozione presentata.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel ricordare che mi ero già espresso sulla questione, voglio sottolineare che l'ordine del giorno votato conteneva l'unico aspetto al quale può essere vincolato il Governo appunto da un voto dell'Assemblea: il rispetto della legge e delle procedure per far sì che le elezioni si svolgano quando, rispetto all'andamento delle procedure, è prescritto che ciò avvenga.

Mi permetto altresí di rilevare, nel merito, che alcune delle questioni comprese in questa mozione sono, a mio avviso, improponibili. Cosa vuol dire infatti l'impegnare il Presidente della Regione a sostituire immediatamente l'attuale commissario con un Commissario straordinario? La sostituzione può avvenire nei termini previsti dalla legge! Mi permetto pertanto di osservare che, a maggiore ragione, rispetto all'al-

tra mozione di analogo argomento, questa mi sembra, oggettivamente, superata.

Poiché a termini di Regolamento la mozione può anche essere mantenuta, al di là dell'impegno politico sostanziale che il Governo ha assunto, si può demandare alla Conferenza dei capigruppo la determinazione della data di discussione.

LO GIUDICE DIEGO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE DIEGO. Signor Presidente, mi consenta di insistere: non ritengo che la mozione possa intendersi superata. Se così fosse a norma dell'attuale legislazione il Governo avrebbe potuto procedere contestualmente — invece di nominare, così come sottolineato nella mozione, un commissario per l'ordinaria amministrazione — alla nomina di un commissario straordinario, applicando gli articoli 53 e 55 dell'Ordinamento degli enti locali. Insisto pertanto affinché la mozione venga discussa.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, il deputato firmatario insiste perché venga indicata dal Governo una data per la discussione della mozione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, ribadisco che il Governo intende rimettersi alla decisione della Conferenza dei capigruppo.

PRESIDENTE. Così resta stabilito.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo, in relazione al terzo punto dell'ordine del giorno, data la delicatezza del disegno di legge in discussione e considerando gli emendamenti che allo stesso sono stati presentati, ritiene possa essere utile una sospensione della aeduta al fine di consentire una verifica e una puntualizzazione degli ordini del giorno; in tal

modo si eviterebbe il rischio di affrontare in Aula emendamenti che potrebbero travolgere il senso del disegno di legge o creare grossi problemi circa la sua applicabilità.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ritengo dover accogliere la richiesta avanzata; pertanto sospendo la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 11.20, riprende alle ore 12.55 per essere nuovamente sospesa sino alle ore 17.10).

La seduta è ripresa.

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Ferrara ha chiesto congedo per il pomeriggio di oggi.

Non sorgendo osservazioni, il congedo si intende accordato.

Seguito della discussione del disegno di legge «Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (399-392-400/A).

PRESIDENTE. Si passa al punto dell'ordine del giorno: Seguito della discussione del disegno di legge nn. 399-392-400/A «Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale».

CANINO, Assessore per gli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANINO, Assessore per gli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo una breve sospensione per consentire ai Gruppi parlamentari di completare l'approfondimento del disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 17.10, riprende alle ore 19.30)

La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, ricordo che nella seduta precedente era stata data lettura dell'articolo 3. Comunico che allo stesso sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

sostituire l'articolo 3 con il seguente: «Nel quadro dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56 ed in attuazione del Dpcm 18 settembre 1987, numero 392, l'Assessore regionale per il lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Cnel, previa deliberazione della Giunta regionale, procede con proprio decreto all'istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, numero 56.

L'Amministrazione regionale provvede altresì a dotare le suddette sezioni circoscrizionali di personale adeguato, nonché di un sistema di automazione e informatizzazione del servizio di collocamento per una gestione in tempo reale delle graduatorie e del loro costante aggiornamento.

In attesa dell'attuazione del disposto di cui ai precedenti commi e comunque non oltre il 30 giugno 1989, limitatamente ai primi quattro livelli funzionali, l'assunzione del personale da parte degli enti di cui all'articolo 1 avviene secondo le seguenti modalità:

a) per i posti per i quali è richiesto il requisito del compimento della scuola dell'obbligo o licenza di scuola media inferiore mediante concorsi per titoli.

I titoli da valutare sono quelli indicati nella tabella allegata al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392.

Tuttavia, per l'anzianità di iscrizione nel collocamento in prima classe o anzianità di decorrenza del trattamento economico di Cigs sono attribuiti punti 1460 all'anno sino ad anni 2 più punti 0,50 per giorno oltre i due anni.

Per i posti per i quali ciò è previsto, i concorrenti dovranno essere in possesso di titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle vigenti leggi;

b) per i posti per i quali sono richiesti il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della precedente lettera a), e superamento di una prova pratica di idoneità che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo.

Alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti collocati in graduatoria fino alla copertura dei posti messi a concorso;

c) per i posti per i quali è richiesto il requisito di diploma di scuola media di secondo grado o titolo equiparato o superiore, mediante concorso per titoli o ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41.

L'Assessore regionale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché, ove esistenti, le rappresentanze regionali degli enti interessati, determina, previo parere della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto i titoli, i criteri di valutazione ed ogni altra modalità di applicazione relativa al presente articolo»;

— dagli onorevoli Parisi ed altri: emendamento all'emendamento del Governo:

sostituire il primo comma dell'articolo 3 con il seguente: «La legge 28 febbraio 1987, numero 56, ed il Dpcm 18 settembre 1987, numero 392, si applicano nella Regione siciliana»;

— emendamento all'emendamento del Governo:

sopprimere il terzo comma dell'articolo 3 dalle parole: «tuttavia» alle parole: «oltre i due anni».

Onorevoli colleghi, comunico che, sempre all'articolo 3, erano stati presentati in precedenza i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Capitummino:

emendamento sostitutivo all'articolo 3:

«(Modalità di accesso)

1. Le assunzioni per i posti per i quali è prescritto come titolo di studio la scuola dell'obbligo avvengono secondo le modalità previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392.

2. In attesa della ristrutturazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, e comunque per non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'assunzione del personale di cui alla presente legge ha luogo secondo le seguenti modalità:

a) per i posti per i quali è richiesto il requisito del compimento della scuola dell'obbligo, mediante concorsi per titoli.

I titoli da valutare sono costituiti da quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392, ad eccezione dell'anzianità di iscrizione presso gli uffici di collocamento. La residenza nell'ambito territoriale dell'ente che ha indetto il concorso (comunque non inferiore al comune), sarà valutata in punti 500.

Per i posti per i quali ciò è previsto, i concorrenti dovranno essere in possesso di titoli abilitanti a specifiche attività lavorative previste dalle leggi vigenti;

b) per i posti per i quali sono richiesti il requisito del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi della precedente lettera a), e superamento di una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso, nel bando medesimo.

Alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria fino al 20 per cento in più, da arrotondarsi per ecces- so, rispetto ai posti messi a concorso;

c) per i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado o titolo equiparato, mediante concorso per titoli ed esami-quiz.

L'esame-quiz consiste in una prova selettiva attraverso procedure automatizzate di quiz che dovranno essere predisposti da società o enti specializzati, su richiesta dell'Amministrazione regionale e preventivamente pubblicizzati, tendenti ad accettare l'attitudine e la professionalità inerenti al posto messo a concorso.

La valutazione dei titoli verrà effettuata limitatamente ai concorrenti che avranno superato l'esame-quiz.

L'Assessore regionale per gli enti locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché le rappresentanze regionali dell'Anci e dell'Upi, determina, previo parere della prima Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con proprio decreto i titoli, i criteri di valutazione ed ogni

altra modalità di applicazione relativa alla presente lettera c);

d) per i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di laurea o titolo equiparato, si applicano le norme di cui alla legge regionale 28 novembre 1986, numero 41. Ove il numero dei concorrenti superi duecento si procederà ad una selezione a mezzo di quiz selettivi che dovranno essere preventivamente pubblicizzati.

3. Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, numero 13, e dai decreti recettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

4. Per i concorsi interni, di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi.

— dagli onorevoli Graziano, Cicero, Piccione e Capitummino:

emendamento aggiuntivo comma secondo, lettera b; comma secondo e quarto, lettera c:

comma secondo, lettera b): alla prova pratica partecipano tutti i concorrenti utilmente collocati in graduatoria sino alla completa copertura dei posti;

comma secondo, lettera c), dopo le parole «dovranno essere» aggiungere «scelti tra quelli»;

comma quarto, lettera c), dopo le parole «in campo nazionale» aggiungere «presenti nel Cnel»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

emendamento aggiuntivo all'articolo 3:

Al terzo comma, lettera c), quarto capoverso aggiungere dopo le parole: «maggiormente rappresentative in campo nazionale» le parole: «presenti nel Cnel»;

— dagli onorevoli Consiglio ed altri:

emendamento sostitutivo all'articolo 3:

L'ultimo comma dell'articolo 3 è sostituito con le parole: «per i vincitori di concorso gli enti dovranno verificare la suddetta anzianità di disoccupazione tramite certificazione rilasciata dal competente ufficio di collocamento».

Avverto che gli emendamenti presentati, rispettivamente dagli onorevoli Capitummino, Graziano, Bono e Consiglio, si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Si procede pertanto con l'esame dell'emendamento dell'onorevole Parisi sostitutivo all'emendamento del Governo.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi intervengo per far rilevare un errore materiale presente nel primo emendamento presentato dall'onorevole Parisi: il comma proposto, infatti, non deve sostituire il primo comma dell'emendamento all'articolo 3 del Governo, bensì va premesso a questo.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che l'emendamento articolo 3, nonché il successivo emendamento articolo 3 bis, derivanti dallo sdoppiamento dell'originario articolo 3 del disegno di legge, rappresentino, in larga misura, il cuore stesso del provvedimento. Considerato che sono state apportate, rispetto al testo originario notevoli modifiche, sarebbe opportuno che il relatore, il Presidente della Regione o l'Assessore per gli enti locali, ne spiegassero all'Assemblea la filosofia. Ciò al fine di consentirmi di intervenire con cognizione di causa a seguito di quanto verrà detto da coloro che hanno elaborato il testo ora in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Presidente della Regione, vuole illustrare l'emendamento sostitutivo dell'articolo 3?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sia l'articolo 3 che il successivo emendamento articolo 3 bis sono stati oggetto di un prolungato esame. In particolare, la formulazione del primo emendamento individua la data del 30 giugno 1989 come momento iniziale per l'applicazione, anche nella Regione siciliana, dei principi della legge numero 56 del 1987 e del «Decreto Santuz». Nel periodo che va dall'attuale

momento al 30 giugno 1989 — considerando, oggettivamente e realisticamente, la situazione in cui versano gli uffici di collocamento i quali in Sicilia certamente non sono stati risformati né sono adeguati ai compiti che l'applicazione *tout court* della legge e del decreto citati implicherebbero — si individua un regime straordinario, eccezionale, di gestione della fase concorsuale, utilizzando questo periodo di tempo — così come è detto esplicitamente nell'articolo — per consentire agli uffici, anche attraverso un sistema di informatizzazione, e comunque attraverso un loro potenziamento, di costituire punti di riferimento certi per la gestione delle successive procedure previste dalla normativa.

Questa l'impostazione di ordine generale.

Per quanto riguarda il merito vengono intestate agli enti che bandiscono i concorsi le procedure per la realizzazione e l'attuazione dei concorsi stessi, individuando nei primi quattro livelli il campo di applicazione del «decreto Santuz» e prevedendo un'attenuazione del criterio riferibile all'anzianità di disoccupazione. L'attenuazione di questo principio è legata alle preoccupazione, che credo sia stata generalmente avvertita, di tener conto della specificità del tipo di disoccupazione esistente in Sicilia; soprattutto riguardante soggetti in possesso di diploma o di laurea i quali non hanno richiesto l'iscrizione agli uffici di collocamento e che pertanto, se non fosse stato attenuato il criterio dell'anzianità di disoccupazione, si sarebbero trovati in una condizione assolutamente svantaggiata rispetto alle fasce di disoccupati tradizionalmente collegate agli uffici di collocamento. Quindi, con l'introduzione di criteri che attenuano la discriminante dell'anzianità di iscrizione, si terrà conto, per i primi quattro livelli, degli altri titoli indicati dalla normativa nazionale, nonché dell'ipotesi di idoneità professionale per il quarto livello, e comunque, laddove occorra un minimo di attitudine professionale, così come previsto dallo stesso «decreto Santuz».

Per quanto riguarda i posti per i quali è, invece, richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado, o titolo equiparato o superiore, si provvede, in questa fase transitoria, mediante concorso per titoli ovvero ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 29 ottobre 1985, numero 41. Si consente, quindi, alle amministrazioni di scegliere una procedura «per titoli», rigida e rigorosa, o, laddove si volesse mantenere un regime concorsuale, la pro-

cedura di cui alla legge numero 41 del 1985. La stessa scelta è possibile operare per quel che concerne i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di laurea.

Altro tipo di regime è, invece, previsto a partire dal primo luglio 1989; da quella data, infatti, i meccanismi di assunzione sancti dal «decreto Santuz» si applicheranno in maniera più rigorosa per quel che riguarda i primi quattro livelli e con un criterio di maggiore oggettività, legato solo ai cosiddetti «titoli del bisogno» (se si esclude per il quarto livello il riferimento all'esame di idoneità professionale).

Questa l'impostazione di fondo, espressa nell'emendamento articolo 3 e nell'emendamento articolo 3 *bis*, che riteniamo costituisca il risultato di uno sforzo convergente, il frutto di un lavoro condotto dai Gruppi politici con grande senso di responsabilità e realizzato attraverso un confronto molto ravvicinato.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei fare una premessa, credo indispensabile, tenuto conto del tenore della discussione sin qui svolta o — più esattamente — dal tenore delle discussioni avutesi nella competente Commissione e successivamente nel corso degli incontri intervenuti tra i Gruppi parlamentari: ritengo che il provvedimento in esame vada approvato rapidamente, tuttavia credo che commetteremmo un errore se non ravvisassimo alcuni elementi negativi presenti nel disegno di legge originario, e in qualche modo riprodotti negli emendamenti predisposti dal Governo.

Voglio far presente ciò non solo e non tanto avendo riferimento al disegno di legge in discussione ma più in generale perché ritengo — onorevole Presidente della Regione — che dobbiamo sinettere di riferirci alla nostra Autonomia quando si affronta la materia dei diritti soggettivi dei cittadini. Non è possibile, onorevoli colleghi, che il cittadino di Reggio Calabria abbia un diritto e quello di Messina ne abbia un altro. Questa storia di modificare a nostro piacimento i diritti soggettivi dei cittadini, è qualcosa che non aiuta di certo la nostra Autonomia e ci mette alla berlina di fronte all'opinione pubblica nazionale.

Per questo motivo non condivido la scelta di rinviare al 30 giugno del 1989 l'applicazione della legge nazionale che prevede il meccanismo del reclutamento attraverso gli uffici di collocamento. Si tratta comunque di una scelta che può avere una sua giustificazione, anche se quella data dal Presidente della Regione non convince.

Ferme restando, quindi, le riserve su questa scelta, ritengo che non abbiamo il diritto — e qui non mi riferisco al diritto costituzionale ma al diritto politico e morale — di modificare la parte relativa ai titoli attraverso i quali si può accedere alla Pubblica amministrazione. Non abbiamo, insomma, il diritto di modificare il criterio dell'anzianità previsto dalla normativa nazionale. Viene, infatti, modificato — attenuandolo si è detto — il peso dell'anzianità di iscrizione alle liste di collocamento; ebbene, se dovessimo adottare un principio di questo genere ci troveremmo sempre più in difficoltà nel sostenere alcune fatiche. Credo perciò che questa attenuazione, questo temperamento relativo all'anzianità, proposto nell'emendamento articolo 3, debba essere cancellato. Non sono entusiasta del «decreto Santuz», perché ritengo contenga delle storture ed elementi che non possono essere condivisi, ma certamente non sarebbe lecito modificare l'equilibrio fra tutti i titoli realizzato dalla normativa nazionale. Il «decreto Santuz» stabilisce infatti un equilibrio tra età, patrimonio, carico familiare ed anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento; la pretesa di modificare una parte dei titoli, rompendo quindi questo assetto, costituisce, secondo me, un errore; si ha altresì che ai nostri cittadini si applicano modalità diverse da quelle seguite in altre regioni contigue alla Sicilia.

Pertanto, onorevole Presidente ed onorevoli colleghi, il Gruppo comunista è contrario al mantenimento del comma dell'articolo 3 in cui si fa riferimento alla modifica dell'anzianità prevista dal «decreto Santuz».

Vorrei ancora dire che non mi sono chiari due aspetti concernenti questo emendamento del Governo. Non trovo, infatti (può anche darsi si tratti di un errore materiale dovuto alla confusione), rispetto al disegno di legge originario esitato dalla Commissione, la lettera d) che riguardava i concorsi per i laureati.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. La previsione è contenuta nella lettera

c), dove si fa riferimento ad un titolo «superiore» (cioè la laurea), tenuto conto che le procedure concorsuali per i posti per i quali è richiesto il requisito del diploma di scuola media di secondo grado, o equiparato, o — appunto — superiore, sono le medesime. In tutti i casi il concetto può essere meglio esplicitato usando la dizione «titolo di studio superiore», ovvero «diploma di laurea».

RUSSO. Sono dell'avviso che occorra tale esplicitazione. L'altro aspetto che non comprendo è rappresentato dal primo comma, che così recita: «nel quadro dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56 ed in attuazione del Dpcm 18 settembre 1987 numero 392, l'Assessore regionale per il lavoro, previdenza sociale, formazione professionale ed emigrazione... con proprio decreto procede all'istituzione delle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987 numero 56».

Onorevole Presidente, ritengo che il problema delle circoscrizioni previste dalla legge numero 56 del 1987, non riguardi soltanto l'assunzione nella pubblica amministrazione, ma abbia carattere più generale. E quindi delle due l'una: o noi recepiamo la legge numero 56 del 1987 con l'adozione di tutti i meccanismi con cui si giunge alla definizione delle circoscrizioni, nonché di tutte le altre procedure previste dalla medesima normativa, così come noi proponiamo (in sostanza il recepimento *tout court* della «56» del 1987), oppure, qualora non si volesse accettare l'ipotesi che noi avanziamo, si avrà un emendamento che nell'attuale formulazione presentata dal Governo «non regge» perché mira al recepimento di un singolo aspetto previsto dall'articolo 16 della «56», riguardante, appunto, le assunzioni nel pubblico impiego.

Si tratta — lo ribadisco — di una formulazione che non ritengo convincente e che quindi non deve essere mantenuta. L'unico tema che poteva essere oggetto di discussione a proposito dei titoli cui fare riferimento è probabilmente quello relativo alla residenza. Il «decreto Santuz» prevede che se una circoscrizione registra una percentuale di disoccupazione superiore alla media nazionale è possibile disporre un incremento, credo del 10 per cento, dei punti previsti dal decreto stesso. È appunto questa, se del caso, l'unica disposizione che si può togliere, e che anzi, secondo me, dovrebbe essere tolta, considerato che non potrà essere applicata.

ta in quanto ancora non abbiamo istituito le sezioni circoscrizionali e che queste potranno funzionare solo dopo il 30 giugno del 1989.

Questo — lo ribadisco — è l'unico elemento che può essere posto in discussione; tutto il resto, a mio avviso, non deve essere oggetto di dibattito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, durante questa discussione ho sentito tante argomentazioni e, francamente, mi sembra che l'una elimini l'altra. Pertanto, non avendo compiuto la scelta fondamentale contenuta nella legge numero 56 del 1987 (appunto quella di procedere al reclutamento di personale per la pubblica amministrazione, per i primi livelli, attraverso le liste di collocamento) perché il sistema del collocamento in Sicilia non funziona, mentre a Reggio Calabria funziona e benissimo, ed avendo rinviato al 30 giugno 1989 questo che costituisce il punto cardine della legge numero 56 del 1987, sono convinto che non vada compiuta la scelta di modificare addirittura i titoli previsti dalla legge.

Noi, qui in Sicilia, possiamo discutere di tutto ed «inventarci» tutto quello che vogliamo, ma — per carità! — per quanto riguarda i diritti soggettivi credo che il cittadino di Milano e quello di Palermo debbano essere trattati alla stessa maniera.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si è discusso finora più nelle sedi «paraistituzionali» che in quelle istituzionali (Commissione ed Assemblea).

Negli incontri, anche lunghi, che si sono avuti il Gruppo comunista ha concordato unicamente sull'esigenza di tenere conto dello stato di impreparazione, di inadeguatezza nonché della carenza di personale e di idonei strumenti, degli uffici di collocamento, a fronte di una gestione immediata dei concorsi (che appunto già da domani potrebbero essere banditi) o delle richieste che giungerebbero alla Commissione di collocamento se si applicasse nella sua interezza il «decreto Santuz». E quella degli uffici di collocamento, una realtà dinanzi agli occhi di tutti; una realtà che necessita non solo di personale e di nuovi strumenti — mi riferisco in particolare al sistema di informatizzazione per la

gestione in tempi reali delle graduatorie —, ma anche di un adeguamento nella definizione delle competenze territoriali attraverso l'istituzione delle circoscrizioni.

Tenendo conto di queste carenze, ed in considerazione del fatto che importanti comuni siciliani si sarebbero trovati nell'impossibilità di applicare la legge che ci accingiamo ad approvare, abbiamo consentito, anche con la nostra adesione, che si avesse, nell'ambito della legislazione regionale, una normativa transitoria. E cioè che gli enti di cui all'articolo 1 non dovessero rivolgersi agli uffici di collocamento per richiedere, in riferimento ai primi quattro livelli, il personale da avviare al lavoro, ma fossero i medesimi enti a bandire i concorsi secondo criteri uguali a quelli che avrebbero dovuto seguire gli uffici di collocamento per la formazione delle graduatorie.

Questa sarebbe dovuta restare l'unica derga alla normativa che attualmente vige a livello nazionale. Adesso, però, constatiamo che nel primo comma dell'emendamento articolo 3 presentato dal Governo, si tende, ancora una volta, chiaramente, a dire che in Sicilia la legge numero 56 del 1987 ed il decreto attuativo numero 392, meglio conosciuto come «decreto Santuz», non si applicano. Infatti, in pratica, con il primo comma si dice che l'Assessore regionale per il lavoro, entro 90 giorni, istituisce le sezioni circoscrizionali dell'impiego, nel quadro dei principi della legge numero 56 del 1987 ed in attuazione del Dpcm numero 392 del 1987. Avere voluto inserire all'inizio del primo comma la frase «nel quadro dei principi della legge ed in attuazione al decreto» è un modo per fare apparire — ma così non è assolutamente — che in Sicilia viene applicata qualche parte della legge numero 56 del 1987. In realtà della legge predetta e della sua applicazione nel territorio della Regione siciliana non si fa alcuna menzione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione. Le circoscrizioni!*

COLOMBO. Onorevole Presidente, la legge numero 56 del 1987 non è innovativa soltanto per l'istituzione delle circoscrizioni, cioè per avere superato la fase della municipalità nella gestione del collocamento; è rivoluzionaria, è innovativa, è di riforma per tutto quant'altro contiene.

Lei è a conoscenza, onorevole Presidente della Regione, dei fatti che avvengono al comune di Palermo? Lei sa che ieri nell'ufficio di collocamento di Palermo hanno arrestato due persone che vendevano a settemila lire ciascuna le schede per presentare la domanda di punteggio; queste persone contrabbandavano delle schede che ancora non hanno cittadinanza nel collocamento siciliano approfittando del fatto che gli uffici ne sono sprovvisti e spacciandole come merce rara. La Digos ha arrestato due faccendieri che spacciavano roba falsa, perché in Sicilia la «scheda Santuz», attraverso la quale si dichiara nome, cognome, età, data di nascita, carico di famiglia, reddito, anzianità di lavoro, è bandita, non è legale.

Credo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che dobbiamo emanare norme chiare in quanto dal febbraio del 1987, cioè, da quando è stata pubblicata la legge numero 56 e, successivamente, da quando è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri numero 392, in Sicilia gli uffici di collocamento non sanno come comportarsi e non hanno predisposto neanche il minimo essenziale per regolare la loro attività secondo le nuove norme di legge. Da tutto ciò deriva una situazione incredibile; incredibile al punto tale che, se domani una sede ministeriale centrale procederà ad assunzioni, i siciliani non potranno partecipare, perché non hanno i titoli, perché non hanno il certificato col relativo punteggio, perché gli uffici di collocamento non trasmettono i dati ai ministeri!

Andiamoci a leggere la legge ed il decreto Santuz!

I siciliani sono esclusi dalle graduatorie nazionali e tali resteranno sino a quando gli uffici di collocamento continueranno ad accumulare questi ritardi.

È ammissibile tutto ciò? Sembra adesso che la Regione siciliana abbia in materia di lavoro potestà legislativa esclusiva piuttosto che corrente.

Quando parliamo della legge numero 56 del 1987 non dobbiamo riferirci soltanto all'ambito entro il quale noi operiamo ed entro il quale sarà efficace il disegno di legge al nostro esame, ossia alle assunzioni negli enti della Regione o sottoposti a tutela o vigilanza della Regione, ma dobbiamo riferirci all'impiego negli organici ministeriali, all'impiego nelle aziende private e a tutto il resto. Seguendo l'impostazione scelta dal Governo con l'emendamento ar-

ticolare 3 assumeremmo una posizione miope, e che tiene conto soltanto delle 12.000 assunzioni — a quanto pare qualcuno le ha quantificate — che potranno essere fatte da qui al 30 giugno 1989. Se ragionassimo in questi termini avremmo un'Assemblea regionale costretta, dalle proposte del Governo, a ragionare in materia di sviluppo occupazionale considerando soltanto quello che possono offrire gli enti locali, le province, le camere di commercio e così via.

Perciò il fatto che attraverso il nostro emendamento insistiamo nel chiedere, con chiarezza, che in Sicilia si applichi la legge numero 56 del 1987, implica che l'Assessorato per il lavoro debba dare agli uffici di collocamento disposizioni affinché essi operino emarginando gli «spicciolaccende» attraverso la distribuzione della scheda esplicativa del decreto Santuz, la raccolta degli elementi necessari alla formazione delle graduatorie e la loro trasmissione agli uffici provinciali del lavoro per la elaborazione delle graduatorie provinciali secondo quanto previsto dal decreto.

Se tutto ciò non sarà fatto, onorevole Presidente della Regione, continuerà ad imperare nel settore del collocamento quel caos che ha portato in Sicilia alle degenerazioni di cui parlavo poc'anzi.

Ritengo pertanto, che, per questi motivi, il primo comma debba essere modificato. Non si tratta di «vincere» o di «perdere» rispetto ad un emendamento presentato dal Governo o da altri; si tratta — ripeto — di dare certezza del diritto a tutti quelli che aspirano ad un posto di lavoro. E, per il bene della Sicilia, mi auguro che la gran parte di questo lavoro non sia nella pubblica amministrazione, ma al di fuori di essa.

A quanto pare però quando elaboriamo le leggi, non teniamo conto di questa realtà; abbiamo sempre il pensiero rivolto agli sbocchi occupazionali offerti dal pubblico impiego. Ebbene — lo ribadisco — questa è una posizione inaccettabile.

Per quanto riguarda invece l'emendamento che modifica la tabella del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nella parte che attiene all'anzianità di iscrizione al collocamento, non credo che la Sicilia possa esigere su ogni questione un trattamento speciale. Tra l'altro, queste specificità ci portano a contraddizioni come quella per la quale, pur registrando in Sicilia bassi redditi, e redditi familiari che provengono in massima parte da un'unica s

di lavoro, approviamo leggi che elevano il tetto per avere diritto alla casa popolare. Noi giustifichiamo tutto ma poi operiamo nel senso opposto rispetto a quella che è la base di partenza.

Viene preso a pretesto in questo caso — mi consenta il termine — la specificità siciliana dagli iscritti nelle liste di disoccupazione. Sembra che in Sicilia non ci sia la moda di iscriversi all'ufficio di collocamento. Questo non è vero, perché da quando è stata approvata la legge numero 285 del 1979, le iscrizioni all'ufficio di collocamento si sono moltiplicate. Questa legge ha creato tanti guasti, ma ha fatto capire alla gente che è necessario iscriversi nelle liste di disoccupazione, ha insegnato che le occasioni di lavoro — comprese quelle offerte dai cantieri di lavoro — si hanno soltanto se si è iscritti all'ufficio di collocamento. Ciò è stato capito almeno da coloro che cercano una qualsiasi occasione di lavoro. Per quel che riguarda coloro i quali ancora non hanno compreso che è necessario iscriversi nelle liste di disoccupazione essi non cercano una qualsiasi occasione di lavoro, bensì il posto nella pubblica amministrazione.

GRAZIANO. Dobbiamo negare loro questa possibilità?

COLOMBO. Non gliela neghiamo, onorevole Graziano! Credo che chi faccia la scelta di aspettare l'occasione per accedere ad una occupazione nella Pubblica amministrazione si trovi in una condizione economica — magari nel complesso familiare — diversa rispetto a quella di chi, invece, si iscrive per trovare occupazione in un cantiere di lavoro. È certo almeno che chi è disposto a svolgere qualsiasi lavoro, anche precario, si trova rispetto a colui che aspetta «il posto», e non il «lavoro», in una condizione economica totalmente diversa.

Questa differenza esiste in tutta Italia, non solo in Sicilia, perché allora deve essere parificata ed annullata la posizione dei soggetti che scelgono di andare a lavorare ovunque rispetto a quella di coloro che scelgono di lavorare nella pubblica amministrazione, quando troveranno la raccomandazione utile? Perché, il sacrificio di colui il quale si reca all'ufficio di collocamento per sapere se sono state avanzate richieste da parte della Sezione comunale di collocamento, non dev'essere tenuto nella dovuta considerazione?

Andate all'ufficio di collocamento di Palermo! Sono state pubblicate le foto di quello che è successo. Ebbene, non possiamo considerare alla stessa stregua o, peggio, attenuare i vantaggi di chi vive giornalmente la realtà dell'ufficio di collocamento, di chi viene involontariamente coinvolto negli scontri con la polizia, favorendo coloro che restano comodamente a casa ad aspettare la giusta raccomandazione ed il giusto concorso.

Questo è il senso che vogliamo dare alla legge. Tutto ciò non può essere spacciato come una specificità siciliana! Questa è una subcultura che forse resiste in qualche parte della società siciliana ma che non possiamo premiare.

Ecco perché siamo contrari a che si attenui il valore delle iscrizioni all'Ufficio di collocamento; in tal modo, infatti, si premierebbe ingiustamente — lo ripeto — chi si è rifiutato di fare la coda presso tale ufficio.

Per questi motivi — che non sono poi marginali rispetto alla globalità della legge — insistiamo, come Gruppo parlamentare comunista, sul nostro emendamento al primo comma dell'articolo 3 e sulla soppressione del comma aggiunto rispetto al testo originario del Governo, cioè quello relativo all'attenuazione della incidenza del periodo di iscrizione nelle liste degli uffici di collocamento.

Credo che ragionando sulle cose reali e valutando le situazioni per quelle che effettivamente sono, anche la maggioranza di quest'Assemblea, lo stesso Governo, dovrebbe rivedere il proprio atteggiamento, la propria proposta, e modificare l'articolo 3.

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno precisare la posizione — peraltro espressa con sufficiente chiarezza negli incontri che sono stati definiti dall'onorevole Colombo «informali e non istituzionali» — del Gruppo della Democrazia cristiana. Il nostro Gruppo — ma non credo sia il solo — ha sostanzialmente ribadito in più sedi la difficoltà di procedere immediatamente al recepimento automatico della legge numero 56 del 1987 stante il fatto che, non a caso, si è voluta dare alla Regione siciliana una potestà legislativa concorrente in materia di lavoro la quale tenesse conto della specificità del mercato del

lavoro e della sua condizione. Tale esigenza richiede un'analisi diretta a trovare soluzioni che, senza derogare ai principi della legge nazionale, consentano di adempiere ai bisogni che emergono da un tessuto sociale profondamente diverso da quello nazionale ed articolato al proprio interno, per la specificità delle zone costiere e delle zone interne.

La necessità di obbedire ai principi informativi, senza attuare, però, automaticamente la legge numero 56 del 1987, non deriva, quindi, dalla volontà di rinviare un problema, in ordine al quale non abbiamo nessuna difficoltà ad ammettere l'urgenza ed a chiedere l'immediato avvio di un processo di revisione.

Siamo convinti che la legge numero 56 del 1987 risulti, infatti, ininfluente rispetto alla questione che, con questo disegno di legge, intendiamo affrontare: accelerare le procedure per favorire l'assunzione nella pubblica amministrazione e nel contesto degli enti indicati nell'articolo 1. Si tratta di esigenze che si muovono su binari completamente diversi, pur essendo entrambi assolutamente legittimi. Una cosa è, infatti, dare risposta immediata e credibile alla richiesta di copertura delle spese che dovranno sostenersi per dare efficienza ai servizi erogati; altra è l'assoluta inderogabilità ed urgenza di affrontare i problemi connessi al mercato del lavoro e alla riforma del collocamento.

Sarebbe, quindi, assolutamente improprio confondere quest'ultima materia con un'altra in questa fattispecie elaborando un provvedimento i cui limiti di azione sarebbero tali da ripercuotersi negativamente sul mercato del lavoro siciliano.

Vi sono poi le questioni connesse al merito specifico del comma per il quale l'emendamento proposto dal Partito comunista propone la soppressione. Rispetto a tali problemi, vorrei invitare, fermo restando la legittimità di valutazione che può venire da ciascun deputato e da ogni gruppo politico, a riflettere tutti insieme su un dato inequivocabile: stiamo disciplinando normative che riguardano il mercato del lavoro nel pubblico impiego. La descrizione fatta dall'onorevole Colombo è stata veramente commovente. Secondo lui il lavoratore che si iscrive all'ufficio di collocamento è mosso da grande bisogno e quindi è disponibile a svolgere qualsiasi attività, compresa quella richiesta dal cantiere di lavoro; mentre il lavoratore che non si iscrive denuncia una minor condizione di bisogno. Mi pare che i «titoli del bisogno» non si

valutino dalla iscrizione al collocamento, essi sono certificati dal «decreto Santuz» con delle norme specifiche relative allo stato di famiglia, al reddito della stessa e alla componente dell'età.

Cosa diversa è l'anzianità di disoccupazione, elemento da prendere in considerazione, ma non come determinante, se si pensa che la relativa certificazione viene rilasciata da strutture faticose per via dei ritardi derivanti anche dalla anomalia della condizione siciliana; dove non si ha appunto l'avvio di un processo di ammodernamento, né il necessario recupero di efficienza. Lo stato degli uffici di collocamento ha, quindi, accreditato la convinzione di coloro che considerandole ininfluenti rispetto ad una offerta di lavoro inesistente non hanno svolto le operazioni utili per la certificazione. Lo stato di bisogno di costoro non può però, pur considerando la mancata iscrizione, essere aprioristicamente reputato minore di quello di altri lavoratori.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritenendo pertanto, necessario acquisire contezza della condizione di quanti, avendo deciso per diversa formazione e per legittima convinzione — derivata dalla legislazione esistente che considerava ininfluente il titolo della disoccupazione per la partecipazione ai pubblici concorsi — di non iscriversi al collocamento, si troverebbero gravemente svantaggiati.

Per queste considerazioni, a mio avviso, la discriminante deve essere assoluta; deve essere l'effettivo bisogno.

CONSIGLIO. Onorevole Graziano, lei sa che la maggioranza degli iscritti agli uffici di collocamento sono giovani e donne?

PRESIDENTE. Onorevole Consiglio, non ha la parola.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei richiamare alla memoria di tutti che proprio questi giovani ai quali abbiamo affermato di voler destinare i provvedimenti sono quelli ai quali dovremo spiegare che a causa della loro mancata iscrizione — peraltro giustificata dell'assenza di richiesta di cui prima ho detto — non hanno titolo per concorrere alla copertura dei posti disponibili. L'aumento di iscrizioni alle liste non è frutto di un caso, bensì della crescita di attenzione rispetto ad un mercato che si apre, ma ciò non può costituire una

barriera che pregiudichi le aspettative ed i legittimi diritti dei giovani. Ciò, ovviamente, senza che si omettano gli altri criteri di selezione, a partire dall'età e dallo stato di famiglia, previsti dal «decreto Santuz», e tentando con questo provvedimento di dimostrare che in realtà noi vogliamo farci carico effettivamente di tutti i «titoli di bisogno» rispettando obiettivamente e senza privilegi la condizione reale del mercato del lavoro siciliano.

Non è con le parole che può nascondersi questo profondo disagio. In Sicilia abbiamo avuto una condizione di profonda sfiducia negli uffici di collocamento, motivata peraltro da condizioni obiettive e non imputabile ai singoli, o agli addetti che sono pochi e male attrezzati.

L'emendamento e con esso l'articolo...

(Interruzioni dell'onorevole Consiglio)

GRAZIANO. ... esprimono una condizione obiettiva che emerge dall'esame dei dati del collocamento. Tali dati dimostrano, infatti, che la scelta di modifica delle condizioni attinenti ai titoli ed alle procedure concorsuali del pubblico impiego è necessaria.

La drasticità dell'intervento comporta una attuazione diversa della normativa prevista dal «decreto Santuz»; è questa la ragione dell'attenuazione dei riconoscimenti di punteggio ai titoli.

Si vuol cogliere la specificità di una situazione che ci auguriamo possa venire a cessare con il potenziamento delle strutture e, quindi, con la crescita di consapevolezza di tutti coloro i quali dovranno poi partecipare alle graduatorie per l'avviamento a posti di lavoro che riguarderanno — mi auguro — non solo gli enti locali siciliani ma anche lo Stato.

NICOLOSI NICOLÒ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI NICOLÒ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione è certamente interessante e credo che dovremmo soffermarci su due punti emersi prima dagli interventi degli onorevoli Russo e Colombo, e, poi, dall'intervento dell'onorevole Graziano. Una cosa bisogna chiarire subito: sarebbe grave se — come diceva l'onorevole Colombo — i disoccupati siciliani fossero esclusi, per via del mancato recepimento della normativa nazionale, da

eventuali bandi di concorso emanati a livello ministeriale.

Non possiamo autopenalizzarci; occorre quindi trovare una soluzione a questo problema. S'impone allora un chiarimento del Governo ed, eventualmente, una indicazione che consenta di superare questo scoglio.

L'altro aspetto riguarda il problema dell'anzianità. Ricordo di avere posto il problema già nel dibattito svoltosi in Commissione: chiesi se ci fosse una motivazione specifica che portasse all'attenuazione del punteggio riferito all'anzianità. Non c'è dubbio, infatti, che nel «decreto Santuz» viene valutato sia il requisito dell'anzianità che quello del carico familiare nella ricerca di un equilibrio tra i requisiti che tenga conto della situazione economica della famiglia. È indubbio, altresì, che chi è iscritto da tanti anni all'ufficio di collocamento si trovi in grave stato di bisogno non avendo mai lavorato; ma, d'altro canto, anche chi è iscritto da poco tempo, se si trova in gravi condizioni economiche, potrà probabilmente, con la somma del punteggio, riuscire a dimostrare di avere un bisogno tale da assumere a pieno titolo un posto nella pubblica amministrazione.

Tuttavia, se c'è una normativa — che contiene alcuni elementi, a mio avviso, significativi — attuata o, comunque, votata in una Assemblea parlamentare, qual è la ragione particolare per cui da questa dobbiamo derogare? Non credo che su ciò possano insorgere motivazioni politiche; piuttosto va presa una posizione di tipo personale e che non credo possa essere dirimente rispetto a fatti di principio o ideali.

In questo senso credo si possa, e possa il Governo, in sintonia con l'Assemblea, trovare una soluzione adeguata; una soluzione che non porti a contrasti insanabili ed a ritardi eventuali nell'approvazione della legge.

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, il dibattito aperto — e non poteva essere diversamente, considerato lo spessore sia del disegno di legge nel suo complesso che, soprattutto, di questo articolo 3, il quale costituisce poi il perno su cui tutto lo stesso provvedimento ruota — mi pare stia confermando ampiamente, e con un maggior approfondimento, quanto da me detto nel-

l'intervento svolto l'altra sera in sede di discussione generale. Evidenziando una serie di perplessità, ho affermato allora: «il provvedimento contiene luci ma anche molte ombre» e mi sono addentrato anche nella elencazione di quelle ombre che ritrovo puntualmente questa sera.

Il punto di partenza per assumere un orientamento abbastanza netto rispetto a quello che occorre fare credo non possa che essere la legge numero 56 del 1987. Salto tutte le osservazioni che andrebbero fatte su detta legge per quanto riguarda il cosiddetto collocamento ordinario, cioè per la parte riguardante i rapporti di impiego privato che in questo momento esula dal contesto della discussione, e mi soffermo, invece, sulla profonda innovazione che la legge n. 56 del 1987 (e non il «decreto Santuz», che è un decreto di attuazione) contiene per quanto concerne, appunto, le assunzioni presso gli enti pubblici. La legge n. 56 del 1987, che non condivido nella sua filosofia, contiene alcune ispirazioni di fondo che provocheranno una serie di effetti; quelli cioè di «territorializzare» le assunzioni. Questo mi pare il primo elemento essenziale che bisogna mettere in chiaro. La territorializzazione presso gli enti locali viene assunta come obiettivo positivo, probabilmente anche per rispondere al fatto, sotto gli occhi di tutti, che ad un concorso qualsiasi in una qualsiasi amministrazione partecipano migliaia — a volte decine di migliaia — di correnti provenienti da tutta Italia. Questo obiettivo viene realizzato prevedendo l'iscrizione del disoccupato in una circoscrizione del collocamento e, in aggiunta, la possibilità della iscrizione in un'altra circoscrizione.

Il secondo effetto obiettivo che realizza la legge numero 56 del 1987 è quello della istituzione di un doppio circuito per le assunzioni, a preferenza del soggetto interessato: uno è quello del circuito pubblico; l'altro, quello del circuito privato.

Il terzo effetto — anche questo probabilmente voluto — è quello per cui viene depotenziata la pressione sul settore privato avendo istituito il doppio circuito, ma ancora più viene in qualche modo legittimato — e non più da parte dei datori di lavoro bensì, questa volta, anche da parte del lavoratore — il regime del lavoro nero, della non collocazione — chiamiamola così —, della non messa in regola. Nessuno, infatti, posto davanti alla prospettiva di dover perdere l'anzianità di disoccupazione, che è requisito e punteggio per poter accedere alla pubblica

Amministrazione, si sentirà ormai in condizione di poter esigere di essere messo in regola dal proprio datore di lavoro privato. E ciò vale sicuramente per il futuro. Quella che si verifica per il presente, nell'immediato, con l'applicazione della legge numero 56 del 1987 è, indubbiamente, una grossa operazione di redistribuzione delle possibilità di accesso alla pubblica Amministrazione; stiamo chiaramente riferendoci ai profili previsti dalla legge numero 56 del 1987 a favore degli iscritti all'ufficio di collocamento, cioè di tutti coloro che hanno dichiarato la loro disponibilità ad essere inseriti nel circuito del lavoro, oserei dire, a qualsiasi titolo. Allora bisogna discutere, e se del caso contestare in positivo, circa il fatto che, se l'operazione va bene da Trento a Reggio Calabria, allora dovrebbe andare bene da Messina a Trapani; altrimenti andrebbe detto con chiarezza che questa operazione in Sicilia non va e poi spiegare il perché. Dal combinato disposto poi dalla legge n. 56 del 1987 e del decreto cosiddetto «Santuz» si evince che il regime previsto per le modalità di accesso nella pubblica amministrazione è il seguente: le amministrazioni chiedono all'Ufficio di collocamento l'avvio di coloro che sono collocati ai primi posti delle graduatorie compilate dall'Ufficio di collocamento stesso per la copertura dei posti che sono messi — diciamo così — a disposizione, che sono offerti dalla pubblica Amministrazione. La pubblica Amministrazione, a sua volta, deve sottoporre a selezione tali soggetti.

RUSSO. Io vorrei sapere quando si faranno in Sicilia i concorsi alle Ferrovie e alle Poste.

LAUDANI. Si faranno!..

COLOMBO. E le graduatorie con quali criteri si faranno?

PIRO. Sulla base del «decreto Santuz»! Lo sto dicendo. La selezione, secondo il dettato del primo comma dell'articolo 6, consiste nella valutazione in assoluto della idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie e del posto da ricoprire. «A tale fine l'Amministrazione provvede a convocare i lavoratori entro i quindici giorni dall'avviamento e a sottoporli a prove pratiche e/o a sperimentazioni lavorative»; questo è il regime previsto dal combinato disposto della legge numero 56 del 1987 e del «decreto Santuz». Fermo restando che tutto

questo, secondo quanto contenuto, credo, nell'articolo 3 *bis* attraverso la formulazione dell'emendamento governativo, entrerà a pieno regime anche in Sicilia dal primo luglio 1989, si prevede un regime transitorio che vale dal momento in cui entra in vigore la legge fino al trenta giugno 1989; sostanzialmente circa un anno e cinque mesi.

Qual è la motivazione che viene addotta o che è stata addotta fino a questo momento per giustificare l'introduzione di un regime transitorio? La preoccupazione principale è che gli uffici di collocamento in Sicilia — non soltanto perché non sono state ancora create le circoscrizioni, ma soprattutto per defezioni strutturali, perché sostanzialmente nella general parte dei casi si trovano in una situazione di estremo caos e di disorganizzazione — non sono nelle condizioni di affrontare subito l'appontamento delle graduatorie.

Si prevede il regime transitorio per consentire nel frattempo agli uffici di collocamento, all'Assessorato del lavoro — che però avrebbe già dovuto farvi fronte da molto tempo, considerato che il «decreto Santuz» è entrato in vigore alcuni mesi fa — di provvedere a quanto necessario per mettere in grado gli stessi uffici di collocamento di procedere alla compilazione della graduatorie. In più — non è stato qui rilevato ma trattasi di un ragionamento sviluppato insistentemente nelle discussioni e nelle riunioni svolte — c'è anche un elemento di preoccupazione per quanto riguarda il fatto che, ferme restando le cose, l'accertamento o la certificazione rilasciata dall'ufficio di collocamento, per quanto riguarda l'indennità di disoccupazione, non ha certo tutti i crismi. Il problema allora — dal momento che il «Santuz», si applica, come è stato detto e come va ripetuto, sicuramente per le amministrazioni statali, per tutti gli enti nazionali, e quindi non solo per quelli che bandiscono i concorsi nazionali ma anche per quelli che li bandiranno in Sicilia — è il seguente: o noi sosteniamo che fino al 30 giugno 1989 i giovani siciliani sono esentati, «per grazia» dell'Organo governativo siciliano, dal presentare le domande e dall'accedere al posto, o dobbiamo fare in modo che questi giovani possano partecipare. È necessario, quindi, fare, da adesso fino a domattina o fino a dopodomani mattina, quanto necessario per porre gli uffici di collocamento nelle condizioni di provvedere a questi adempimenti; e, se li dobbiamo mettere in condizione di adempiere a

queste formalità per quanto riguarda i concorsi nazionali, non si vede perché gli stessi enti, gli stessi uffici di collocamento non debbano essere posti in condizione di farlo per quanto riguarda i concorsi regionali.

S'instaura un doppio circuito per cui all'ufficio di collocamento verrà presentata la documentazione relativamente ai concorsi nazionali — perché tutti avranno interesse ad iscriversi al collocamento per quanto riguarda tali concorsi nazionali — ed invece, per quanto concerne i concorsi regionali, si continuerà a presentare le domande presso gli enti.

COLOMBO. Creiamo un'altra categoria protetta oltre agli invalidi civili ed agli handicappati.

PIRO. Si dice anche, poiché si è modificato il regime di formazione del punteggio abbassando sostanzialmente quello che il «Santuz» assegna per l'indennità di disoccupazione, che si intende realizzare così la *par condicio* — come è stato detto testualmente — tra chi è iscritto dall'ufficio di collocamento e chi, pur essendo iscritto non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, oppure non si è mai iscritto a detto ufficio. Tutto questo si prevede appunto con il regime transitorio. Faccio presente, a questo proposito, che comunque la *par condicio* non si realizza dopo; si sarebbe sempre in presenza, dal primo luglio 1989, di un ritorno alle condizioni volute dal «decreto Santuz», e quindi la disparità di trattamento esisterà comunque. Mi risulta altresì difficile capire perché debba essere realizzata solo per 6, 7, 8 mesi. Oltre tutto se si modifica l'equilibrio interno nella composizione del punteggio bisognerebbe prestare un po' più di attenzione agli effetti che si producono, perché ad esempio, se si abbasca di molto il punteggio della disoccupazione, cresce in maniera esponenziale il valore del punteggio attribuito all'età, per cui, applicando questa normativa, potrebbe verificarsi che un giovane di 28 anni, il quale ha studiato o ha svolto qualche l'avoretto, riesca ad avere un punteggio maggiore rispetto a quello di un soggetto di 24 anni che però è iscritto al collocamento da sei anni e che quindi non ha mai lavorato. Sottopongo questa osservazione alla vostra attenzione ed aggiungo quindi che sarebbe necessario, considerato che comunque il requisito della iscrizione al collocamento è in tutte le ipotesi essenziale per poter partecipare ai

concorsi, svolgere un'opera immediata di informazione nei confronti dei giovani circa la necessità di iscriversi appunto al collocamento; tenendo presente che così facendo — e questo in tutti i casi è un passaggio ineliminabile — noi andiamo a caricare sugli uffici di collocamento probabilmente alcune centinaia di migliaia di domande. Tutti coloro i quali sono iscritti al collocamento, se vogliono partecipare ai concorsi pubblici, dovranno presentare un'altra domanda, allegando tutti i documenti.

COLOMBO. Ma chi te l'ha detto?

PIRO. Te lo dico io. È così: è previsto dal «decreto Santuz», che si debba ripresentare la domanda su appositi modelli, che — come è stato qui ricordato, e come avevo già detto in un precedente intervento — tra l'altro non sono ancora a disposizione, come non lo sono, presso gli uffici di collocamento, neanche le minime informazioni sulle modalità di applicazione del «decreto Santuz». A tutt'oggi infatti si verifica che molti uffici di collocamento respingano i giovani che vogliono iscriversi sostenendo di non avere i moduli né le istruzioni e quindi di non essere in condizione di ricevere le domande. Questa è la reale situazione. Il nodo è costituito appunto dall'ufficio di collocamento; lì, se si vuole fare cosa utile, occorre intervenire. Altrimenti, come si è visto, si apre — e in tutti i casi — una serie di contraddizioni che alla fine possono inficiare anche la validità di questo disegno di legge.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 3 in esame è stato oggetto di ampia discussione e di approfondimento già nella competente Commissione legislativa e, per la verità, parecchi degli argomenti sollevati in Aula sono stati già in quella sede affrontati; si riteneva quindi fosse stato trovato se non un punto d'accordo comunque una convergenza almeno sulle linee generali dello stesso articolo. A me pare però siano state fatte in quest'Aula affermazioni che, in un certo senso, non rispecchiano l'intenzione di chi ha poi provveduto, attraverso l'approfondimento e la discussione, alla stesura dell'articolo che viene oggi proposto in sostituzione di quello che era stato, in

precedenza, elaborato. Sono stati recepiti, infatti, i principi del «decreto Santuz» e della legge numero 56 del 1987, come si evince dalla lettura della parte iniziale dello stesso articolo.

Mi sembra, tra l'altro, che l'avere affermato in maniera categorica la necessità di innescare interamente il meccanismo per dotare gli uffici di collocamento di adeguato personale costituisca già una ulteriore dimostrazione del fatto che siamo proprio nell'ambito del recepimento dei principi della legge numero 56 del 1987 e del decreto numero 392.

Dove è cascato l'asino? Sul criterio di giustizia; su esso, però, dovrà essere consentito di avere idee diverse. Personalmente ho assunto una posizione differente da quella espressa da altri colleghi, appunto perché mi sono rifatto a criteri di giustizia; perché il fare riferimento, esclusivamente e prioritariamente, alla iscrizione nelle liste di collocamento non significa essere sicuramente in parallelo con criteri di giustizia. Sono infatti numerosissimi — migliaia — i giovani che in Sicilia hanno rivolto la loro domanda di occupazione alla pubblica Amministrazione, e le «regole del gioco» fino a qualche mese addietro prevedevano che per aspirare a un posto nella pubblica Amministrazione non occorreva — non serviva a nulla — essere iscritti nelle liste di collocamento. Perché un ragioniere, o un laureato in legge avrebbe dovuto iscriversi nelle liste di collocamento sapendo che ciò non gli sarebbe stato di alcuna utilità in vista di una occupazione nella pubblica Amministrazione?

Una miriade di giovani, pur avendo il tempo e la voglia di «fare le code» per l'iscrizione nelle liste di collocamento, non ha avuto fiducia in tali iscrizioni perché, ad esempio, presso gli enti locali, gli operai venivano chiamati attraverso gli uffici di collocamento, ma gli impiegati di concetto assolutamente no. Del resto lo stesso intervento dell'onorevole Colombo ha dimostrato che soltanto adesso i giovani credono nella possibilità e nel vantaggio di iscriversi nelle liste degli uffici di collocamento; se così non fosse, infatti, non avremmo assistito alle code chilometriche di questi giorni, presso tali uffici. Il criterio di giustizia è, quindi, un altro: assicurare la iscrizione nelle liste di collocamento per avere poi la possibilità di riscontrare la legittimità della aspirazione del giovane che chiede l'occupazione; ma, al tempo stesso, evitare che l'essere iscritti nelle liste di collocamento per quattro, per cinque, per sei anni

chiuda per sempre la porta dell'occupazione a chi, a 30 anni di età, si trova magari con una bella laurea o con un bel diploma senza mai essersi iscritto nelle liste di collocamento. Non si è, tra l'altro, innescato un meccanismo completamente diverso perché, per i primi due anni, il principio di assegnare i 1460 punti previsti dal «decreto Santuz» per ogni anno di disoccupazione è passato; abbiamo, però, evitato che l'essere iscritti nelle liste di collocamento potesse rappresentare una chiusura nei confronti di chi ha pensato, aspirando al posto nella pubblica Amministrazione, di non iscriversi in tali liste. Non mi sembra corretto, né politicamente, né moralmente, cambiare le regole del gioco mentre si sta ancora giocando; è sconvolgente che si vogliano cambiare, ad un tratto, tutte le modalità con cui, da sempre, si è gestito l'accesso nella pubblica Amministrazione.

Tra l'altro bisogna anche dire che ci troviamo in regime transitorio: basta leggere in questi giorni le nostre stesse dichiarazioni sui giornali; basta leggere della polemica che vede il Presidente della Regione primo attore della vicenda, per rendersi conto che bisognava e bisogna assolutamente dare una risposta legislativa al problema, per capire che questa transitorietà va gestita con urgenza e che ci troviamo di fronte ad uffici di collocamento i quali funzionano male e, tra l'altro, non sono in questo momento nelle condizioni strutturali di dare precise risposte.

Ecco perché riteniamo che l'atteggiamento tenuto dal Movimento sociale italiano in Commissione sia stato dettato da criteri d'equità, che, dando risposta ai disoccupati ed agli inoccupati, tengono nella giusta considerazione la situazione di coloro i quali non hanno ritenuto finora di iscriversi nelle liste di disoccupazione, data la mancanza di risultati concreti derivanti da tale iscrizione.

LAUDANI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAUDANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, avverto la necessità di intervenire su un punto specifico e per richiamare, se possibile, tutti noi ad ancorare alla realtà, e non a fatti teorici, i ragionamenti che sviluppiamo. Qual è la ragione per la quale si è addivenuti — come diceva l'onorevole Colombo nel suo intervento — a considerare l'opportunità di un'uni-

ca deroga (almeno per quella che è la nostra valutazione) alla legge numero 56 del 1987 ed al decreto attuativo in materia di nuove forme di reclutamento nella pubblica Amministrazione? Se non avessi partecipato alla travagliata discussione di questo disegno di legge, ascoltando quanto hanno detto i colleghi, avrei potuto essere indotta a pensare che sia stata una ostinazione assolutamente priva di qualsiasi fondamento il far sì che in Sicilia si instaurasse, sia pure per un anno e mezzo, un regime differenziato rispetto a quello che vige a livello nazionale per le assunzioni dello Stato.

Ma così non è! Noi abbiamo fatto un ragionamento che, purtroppo, nel momento in cui è stato approfondito, ha messo a nudo le responsabilità dei governi regionali, succedutisi in tutti questi anni, per la condizione in cui hanno lasciato le strutture fondamentali preposte al mercato del lavoro e cioè gli uffici di collocamento. Abbiamo, infatti, accertato — perché di questo si tratta — che gli adempimenti richiesti dal decreto attuativo della legge numero 56 del 1987 potranno essere compiuti dai nostri uffici di collocamento solo a seguito del potenziamento del personale e delle strutture e solo a seguito di una riforma della loro organizzazione che passi per l'istituzione delle circoscrizioni.

Abbiamo cioè detto nella competente Commissione — e non capisco perché non lo si debba ripetere in quest'Aula — che pure in presenza di una norma obbligatoria — costituita appunto dalla legge numero 56 del 1987 e del relativo decreto attuativo — gli uffici di collocamento della Sicilia saranno in grado di assolvere ai compiti loro demandati soltanto in un arco di tempo, purtroppo, non brevissimo. In pratica abbiamo rilevato — questa è la verità — che, a causa del ritardo con cui gli uffici di collocamento stileranno le liste comunali, le liste provinciali e quindi quelle regionali, i cittadini dell'Isola, interessati e partecipare ai corsi indetti dallo Stato e dalle amministrazioni da esso dipendenti, non sarebbero stati posti nella stessa condizione dei cittadini residenti in altre regioni italiane. Gli uffici di collocamento, infatti — come è stato detto anche questa sera — non hanno neanche predisposto la scheda in base alla quale si richiede l'iscrizione a questa «famosa» lista.

Il Partito comunista ha condotto, nella Regione siciliana, una battaglia, risalente alla precedente legislatura, con la quale si è rivendicata,

al fine di dare maggiore funzionalità alle amministrazioni degli enti locali operanti nell'Isola, nonché per dare una risposta al grave bisogno di occupazione, la necessità di porre gli enti locali — dal punto di vista normativo e da quello finanziario — in condizione di provvedere alla copertura delle loro piante organiche. Il Partito comunista ha avviato, sin dalla scorsa legislatura, un contenzioso con la Regione sostenendo che la stessa avrebbe dovuto compiere lo sforzo finanziario di procedere in via di anticipazione, e consentire quindi agli enti locali siciliani di pervenire alla copertura delle loro piante organiche. Abbiamo aperto un dibattito con il Governo nazionale perché abbiamo ritenuto e riteniamo che debba essere lo Stato, in primo luogo, a farsi carico dell'onere finanziario necessario alla copertura delle piante organiche, pur sapendo che, sul piano normativo, mentre avanziamo questa rivendicazione «sacrosanta», dobbiamo mettere le amministrazioni comunali in condizione di procedere alle assunzioni in tempi molto brevi.

La ricerca, e l'accettazione, del regime transitorio è nata, quindi, esclusivamente dalla necessità di approntare una strumentazione normativa che consenta di coprire attivamente il periodo in cui gli uffici di collocamento si dovranno riorganizzare, sostituendo all'ufficio di collocamento, che dovrebbe predisporre la graduatoria, l'ufficio dell'amministrazione che è chiamato, appunto in via transitoria, a predisporre la graduatoria medesima. Perché non si può riferire puntualmente in quest'Aula che le ragioni della deroga sono queste? È stata la consapevolezza che, purtroppo, i disoccupati siciliani saranno penalizzati per le responsabilità che si sono accumulate nel non avere posto — né prima né ora — gli uffici di collocamento nella condizione di adempiere agli obblighi nascenti dalla legge numero 56 del 1987 e dal «decreto Santuz».

Sono queste quindi le ragioni che hanno giustificato lo sforzo rivolto a porre gli enti locali (lo vedremo negli articoli successivi), nell'ambito dei posti per i quali esiste una copertura finanziaria garantita dallo Stato e dalla Regione, in condizione di procedere immediatamente all'avvio delle procedure per l'assunzione di nuovo personale. Detto questo, signor Presidente ed onorevoli colleghi — e la qualcosa credo, se saremmo coerenti, presupponga la volontà, piena ed esplicita, di applicare in Sicilia la legge n. 56 del 1987 e il «decreto Santuz» —,

non comprendo, appunto perché questo è il presupposto dal quale noi siamo partiti nel prevedere la possibilità di una deroga temporanea, perché non dobbiamo rendere esplicita la volontà di attuare, nel modo più ampio e più pronto, la legge numero 56 del 1987 attraverso il disegno di legge che stiamo discutendo. Questa è la ragione (è stato già detto dall'onorevole Colombo e quindi non mi soffermerò ulteriormente su tale argomento) per cui, a nostro avviso, l'articolo 3 deve aprirsi con l'esplicito riferimento all'applicazione della legge numero 56 del 1987 in Sicilia; questa è la ragione per cui non riteniamo di potere accettare una diversa valutazione dei titoli in base ai quali viene redatta la graduatoria che dà diritto all'accesso alla pubblica Amministrazione.

Credo che, una volta scelto un principio, bisogna poi avere la coerenza di mantenerlo fino in fondo; gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista richiamano ciascuno di noi appunto a questa coerenza. Diversamente, se si smarrisce tale punto di coerenza, si apre il campo a tutte quelle interpretazioni, anche esterne a questa Assemblea regionale, con cui si vuol fare credere che si è acceduto a questa deroga temporanea, riguardante l'accesso nelle pubbliche amministrazioni e negli enti regionali, chissà per quali altri motivi. L'ancoraggio, quindi, alla legge nazionale, alla quale facciamo riferimento e che vogliamo possa essere attuata pienamente e totalmente in Sicilia nei tempi più brevi, credo costituisca motivo di opportunità politica ed anche di rigore legislativo.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei chiedere all'Assemblea un po' di attenzione e dire all'onorevole Colombo che gli incontri informali svoltisi sono nati dalla volontà e dal desiderio di sottrarre una materia delicatissima, trattando la quale è facilissimo cadere almeno un minimo nella retorica o nella demagogia (per non dire altro), dal confronto «da mare aperto» dell'Aula, per sviluppare così insieme, nella maniera più corretta possibile, un ragionamento politico. Perché Signor Presidente, onorevoli colleghi — diciamolo con franchezza — se è vero, come afferma l'onorevole

Russo, che occorre stare attenti quando parliamo di diritti soggettivi, questo tipo di attenzione deve partire dal dato che nessuno di noi ha la certezza e la convinzione precisa che una norma rispetto ad un'altra sia la più giusta. Quando individuiamo procedure che premiano in maniera decisiva l'iscrizione al collocamento o che non la premiano affatto, dobbiamo stare molto attenti, perché nessuno sa con certezza cosa sia più giusto. Chi occorre tutelare maggiormente, coloro che anche per pigrizia, — onorevole Colombo — per sfiducia, per disperazione, non si sono iscritti alla lista di collocamento, oppure coloro che sono i «professionisti» delle liste di collocamento? Ecco, io non so, cosa sia più giusto; non so con certezza quale sia la linea più corretta.

Per questo motivo il Governo si è mosso senza assumere una posizione preconcetta, cercando di dialogare con tutti i Gruppi politici.

Mi permetto far notare — non vorrei che il dato ci sfuggisse — che quella in discussione è un'ottima legge; una legge profondamente innovativa. Alla gente che ci ascolta, a quei rari spettatori che cercheranno di capire qualcosa fra i discorsi confusi che facciamo, forse sfuggirà che il provvedimento in esame introduce un criterio rigorosissimo dal punto di vista della obiettività; un criterio che elimina ogni tipo di discrezionalità.

È questo il dato politico che dobbiamo far capire alla gente: stiamo realizzando una spoliazione della logica tradizionale del potere, così come veniva intesa nella formazione delle commissioni, nella visione del concorso basato sulle raccomandazioni o sulle preferenze. Stiamo approvando una legge che è fondata su titoli rigorosi. I titoli in questione sono di due tipi: un primo titolo è quello dei bisogni relativamente alle categorie comprese fino al quarto livello; l'altro è quello del merito, ma non il merito che viene valutato soggettivamente da una commissione, bensì quello derivante dai dati documentali (voto di laurea) e collegato, evidentemente, al criterio minimale rappresentato dai cosiddetti «quiz concorsi»; quei «quiz» necessari per sfondare eventualmente il numero dei candidati e comunque stabilire un dato se non altro di qualificazione appunto minimale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, se l'impostazione generale è questa — e si tratta di una impostazione ottimale — dobbiamo in tal senso ridare fiducia alla gente. È chiaro, infatti, che i titoli del bisogno (reddito, carico di

famiglia, età) — di cui parliamo in questo momento e che riguardano le assunzioni fino al quarto livello — sono i più adatti ad individuare il bisogno stesso. L'iscrizione alle liste di collocamento, invece, può al massimo essere considerata come titolo che testimoni una maggiore diligenza da parte di chi si è iscritto rispetto ad altri che, pur versando forse in condizioni economiche ancora peggiori, non si sono iscritti — per sfiducia ovvero per altri motivi — nelle liste stesse. Allora, caro onorevole Niccolò Nicolosi, la mediazione il Governo l'ha già fatta quando ha ritenuto fondamentale l'individuazione dei titoli del bisogno che sono costituiti dal carico di famiglia, dal reddito e dall'età. Dobbiamo ricordarci, infatti, che si è in presenza di una fascia di soggetti non più giovani che rischia di restare definitivamente esclusa da ogni possibilità lavorativa. E quindi, se i titoli del bisogno sono questi, devono avere preminenza e non possono essere sconvolti. Abbiamo fatto questa valutazione che è stata sofferta, perché nessuno di noi aveva la certezza che fosse la migliore, ma che evidentemente non può essere sconvolta dal criterio della iscrizione alle liste di collocamento per due ordini di motivi. Innanzitutto, perché — come tutti avete detto — queste liste non sono attendibili data la situazione in cui versano gli uffici di collocamento; se è vero come infatti è vero che il mercato del lavoro in Sicilia è stato purtroppo, come accade dove c'è disperazione, equivoco (per non dire altro), mi sembrerebbe molto pericoloso e molto audace — onorevole Russo — assegnare priorità all'anzianità di iscrizione, nelle liste di collocamento.

In secondo luogo bisogna considerare che non tutti i disoccupati — sarà stato per dabbeneagine, per disperazione o per sfiducia — si sono iscritti alle liste di collocamento. Per questi motivi, cercando di mediare tra le parti, abbiamo lasciato l'anzianità di iscrizione come elemento che concorre alla definizione dei titoli, attenuandone, però, l'incidenza in maniera tale che non fosse travolgente dei veri titoli che garantiscono la certezza del bisogno.

Quale mediazione maggiore poteva svolgere il governo? Si poteva chiedere alle forze politiche maggiore senso di responsabilità? Ognuno, pur da posizioni diverse, ha fatto uno sforzo di realistica adesione alla situazione che si presenta complicata e non risolvibile in maniera schematica. Mi permetto dire infatti che non è vero che applicando *tout court* il «decreto San-

tuz» agiremmo per il meglio. Se non partiamo da strumentalizzazioni demagogiche, se non partiamo da presunzioni e tentiamo, con grande umiltà, di ricercare la migliore soluzione all'interno dello schema generale — che prevede criteri assolutamente obiettivi, fondati sui titoli — a me sembra che, abbandonando posizioni preconcette, possa essere raggiunto il punto di maggior equilibrio. Tutto ciò è necessario per evitare di commettere errori ancora più gravi e soprattutto per approvare il disegno di legge. È indispensabile che tale provvedimento venga approvato, possibilmente questa sera stessa; sarebbe il miglior modo per dimostrare che, non essendo «cinesi» e non volendo costruire «muraglie» a difesa della nostra Autonomia, vogliamo operare per servire tutti i siciliani. Sarebbe il modo migliore per metterci con le carte in regola, per consentire alle amministrazioni locali (vorrei dire «per togliere loro qualsiasi alibi») di fare fino in fondo il loro dovere applicando la normativa in esame e ringraziare la Regione e le forze politiche per lo sforzo compiuto. Uno sforzo che, nel bene o nel male, ha consentito di ottenere quella deroga alle piante organiche che richiedevano — onorevole Laudani — da diversi anni, senza ricevere alcuna risposta da parte dello Stato.

Se le cose stanno in questi termini, ritengo allora che esista l'esigenza di uno sforzo di buona volontà che ci consenta di arrivare a quel punto di equilibrio che con molta prudenza nell'emendamento è stato individuato e sul quale sembrava si fosse trovato, negli incontri cosiddetti non istituzionali che si sono avuti, se non la piena adesione e la piena soddisfazione, perlomeno la realistica accettazione che si tratta del male minore su cui potevamo attestarci.

Questo per ciò che attiene alla prima parte dei problemi posti.

Per quanto concerne la seconda parte — onorevole Laudani, onorevole Colombo e onorevole Russo — che riguarda il riferimento alla legge numero 56 del 1987, siamo invece in una sfera che — lo comprendo — può essere opinabile.

Intanto vorrei dirvi che il Governo ha presentato un emendamento che modifica leggermente il primo comma dell'articolo 3; mi sono reso conto, infatti, che quanto detto dall'onorevole Russo, nel riferimento fatto alla legge n. 56 del 1987 ed al «decreto Santuz», è esatto. Comunque, qual è la posizione del Governo su questo punto?

Siamo — come ho detto — in una sfera assolutamente opinabile perché ci può essere chi, — questa mi è sembrata la posizione dei comunisti — sostiene, in maniera perentoria, di voler decidere già da ora — ora per allora — che la legge n. 56 del 1987 è valida in Sicilia. Questa è una tesi rispettabile; mi si consenta però di dire che la posizione del Governo è leggermente più articolata. Riteniamo infatti che bisogna, in maniera chiara ed inequivocabile, assicurare in questo disegno di legge il riferimento preciso ai principi della legge n. 56 del 1987. All'interno di essi possiamo valutare una materia così complessa, come è quella del collocamento, e rispetto alla quale, intanto, con questo disegno di legge stiamo conseguendo il fondamentale obiettivo, costituito dalla istituzione delle circoscrizioni regionali; essenziali per la ristrutturazione del collocamento.

Per ciò che riguarda gli altri articoli, ugualmente importanti e qualificanti contenuti nella legge n. 56 del 1987, il Governo non afferma che non vanno recepiti, rileva, semplicemente, che non si è avuto tempo di riflettere e di effettuare un confronto in relazione agli stessi. Mi parrebbe irrispettoso, nei confronti dei deputati che non hanno partecipato ai lavori in Commissione o che comunque non hanno partecipato agli incontri cosiddetti extraistituzionali, dare improvvisamente per recepita una legge sulla quale non c'è stato un minimo di riflessione. Ho ritenuto allora che, rispettando la posizione dei comunisti, fosse giusto affermare, intanto, il riferimento inderogabile ai principi della legge n. 56 del 1987, recepire di essa tutta la materia riguardante la costituzione delle circoscrizioni, e rinviare ad un momento successivo tutta la questione relativa al collocamento per recepirla con il pieno consenso e la completa percezione di tutti.

Queste sono le posizioni che volevo esprimere con grande chiarezza, perché la sensazione peggiore che noi potremmo dare è quella di una confusione, — di una specie di «torre di Babele» — della quale la gente non capisce più nulla e dalla quale trae la sensazione che qui si giochi sulla pelle di tutti; siano questi iscritti o meno al collocamento. Vorrei, quindi, — se possiamo metodologicamente andare avanti su questa linea, al di là delle posizioni particolari che si avranno eventualmente da esprimere — che si evitasse di riproporre per quanto possibile, in ordine agli articoli successivi, le tematiche sulle quali ci eravamo già confrontati e

rispetto alle quali avevamo trovato — credo — una tendenza di indirizzo procedurale. Questa è la richiesta che il Governo ritiene di avanzare.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato al suo emendamento all'articolo 3 il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

— *Al comma 1 sostituire le parole: «Nel quadro dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56, ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392» con le parole: «In attuazione dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56».*

Comunico che sono stati presentati rispettivamente dal Governo e dalla Commissione i seguenti emendamenti all'articolo 3:

— Alla lettera c) sostituire la parola: «superiore» con: «titolo di laurea»;

— Alla lettera c), secondo rigo, sostituire «superiore» con: «di laurea».

Pongo in votazione l'emendamento Parisi al primo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PARISI. Chiedo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta appoggiata a termini di Regolamento la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del seguente emendamento presentato dall'onorevole Parisi al primo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3:

— *premettere al primo comma il seguente: «La legge 28 febbraio 1987 numero 56 ed il D.P.C.M. 18 settembre 1987 numero 392 si applicano nella Regione siciliana».*

Chi è favorevole metterà pallina bianca in urna bianca; chi è contrario metterà pallina nera in urna bianca.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, *segretario, procede all'appello.*

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Campione, Canino, Capodicasa, Chessari, Cicero, Cocco, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Cusimano, Damigella, Di Stefano, D'Urso, Firrarello, Galipò, Gentile, Giuliana, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Laudani, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Leone, Lo Giudice Calogero, Lo Giudice Diego, Lombardo Raffaele, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Paolone, Parisi, Petralia, Pezzino, Piccione, Piro, Placenti, Purpura, Ragno, Risicato, Rizzo, Russo, Sardo Infirri, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Xiumè.

Sono in congedo: Ravidà, D'Urso Somma, Burgarella Aparo, Macaluso, Ferrara.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a procedere al secondo appello.

GIULIANA, *segretario, procede al secondo appello.*

Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale.

Presenti e votanti	61
Maggioranza	31
Voti favorevoli	24
Voti contrari	38

Ritengo ininfluente, ai fini dell'esito della votazione svolta, (voti favorevoli 24, voti contrari 38), il fatto che si sia registrato un voto in più rispetto al numero degli stessi votanti.

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si passa all'esame dell'emendamento del Governo sostitutivo del primo com-

ma del suo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3. Lo rileggono:

— *al primo comma, sostituire la parola: «nel quadro dei principi della legge 28 febbraio 1987 numero 56 ed in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987 numero 392» con la parola: «in attuazione dei principi della legge 28 febbraio 1987 numero 56»*

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento del Governo non modifica alcunché in sostanza, in quanto «in attuazione dei principi della legge numero 56 del 1987» limita ad istituire unicamente le circoscrizioni.

Il problema è un altro. Farò un esempio e vorrei che da esso scaturisse una risposta da parte del Presidente della Regione. La legge 56 del 1987 modifica sostanzialmente le 5 classi di disoccupazione fino ad oggi esistenti.

La prima è quella del disoccupato vero e proprio, cioè colui che ha avuto dei precedenti lavorativi e che, avendo perso il posto di lavoro, cerca una nuova occupazione.

C'è poi la seconda classe quella degli inoccupati: coloro che non hanno mai avuto precedenti lavorativi e quindi sono in cerca di prima occupazione.

C'è una terza classe composta dalle casalinghe che cercano una nuova occupazione.

Esiste, ancora, una quarta classe, quella di chi aspira ad un lavoro diverso rispetto a quello che ha. C'è, infine, la quinta classe: la classe di coloro che aspirano a lavori stagionali, a contratti a termine.

Un articolo della legge numero 56 del 1987 modifica queste classi, riducendole da cinque a quattro, e — aspetto importante — unifica le prime due classi, cioè quella del disoccupato vero e proprio, giuridicamente riconosciuto tale, e quella degli inoccupati.

Da domani mattina, approvato il disegno di legge in esame, che succederà in Sicilia? Continueremo ad avere cinque classi?

L'inoccupato continuerà a rimanere iscritto alla seconda classe, ed il disoccupato alla prima?

A questo punto l'ufficio di collocamento non potrà dare il certificato di disoccupazione all'inoccupato, appartenente, secondo la legislazione nazionale, alla prima classe perché, dato che non abbiamo recepito i nuovi criteri, gli inoccupati resteranno iscritti nella seconda classe.

Di questi esempi ne potrei fare parecchi.

Quindi l'emendamento del Governo non supera la nostra obiezione, che non mirava a rendere «più elegante» la formulazione del primo comma dell'articolo 3 presentato dal Governo, ma che era di sostanza. Insomma, vogliamo dire che in Sicilia si applica se non il secondo titolo — che riguarda la sperimentazione e l'agenzia — perlomeno il primo titolo della legge 56 del 1987 che riguarda il regime del collocamento e del mercato del lavoro? Vogliamo dire almeno questo?

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi mi chiedo — e non faccio una questione di merito ma di metodo — cosa significherebbe in sostanza, se dovesse restare così come proposto dal Presidente della Regione, il comma che recita: «In attuazione dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56». Che variemo una legge per cui possiamo, dato che non stiamo recependo la 56 del 1987, normare la materia delle circoscrizioni basandoci sui principi della stessa legge nazionale? Qui, però, parliamo di un decreto dell'Assessore per il lavoro.

Ora, o elaboriamo una legge che recepisce la 56 del 1987, e quindi possiamo normare tutta la materia delle circoscrizioni anche in maniera differente; oppure, se si prevede l'emanazione di un decreto — e solo di uno — dell'Assessore per il lavoro, non possiamo, per nessuna ragione, richiamarci ai principi, bensì all'attuazione della legge; in pratica, cioè, le circoscrizioni in Sicilia si dovranno istituire con le stesse modalità previste dalla legge 56 del 1987. Perché, onorevoli colleghi, potete dirmi che una legge si può elaborare in base ai principi, ma che un decreto — cioè atto amministrativo — che in questo caso sostituisce la legge di recepimento, si possa emanare attraverso il richiamo ai principi e non, invece, alla normativa specifica, mi pare sia una cosa che vada oltre quella che è la sfera delle stesse com-

petenze. Qui parliamo, infatti, di recepimento, di attuazione; parliamo di una legge che detta determinate norme. Ed allora, onorevole Presidente, credo che la questione possa essere risolta in un solo modo, sopprimendo cioè la parola «i principi» ed inserendo soltanto la dizione «in attuazione della legge». È ovvio che quanto da me proposto si riferisce a quella parte della legge che riguarda le circoscrizioni.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono disponibile ad accedere all'ipotesi che è stata prospettata, purché sia chiaro, anche in coerenza con quanto ho sostenuto con molta precisione, che laddove si dovesse sostituire il primo comma dell'articolo 3, con le parole «in attuazione della legge 28 febbraio, numero 56», l'ambito di detta previsione resterebbe limitata alle circoscrizioni e non si estenderebbe all'altra parte della legge 56 del 1987, sulla quale dovremmo comunque esprimere...

RUSSO. Se lei ha questa preoccupazione può richiamare gli articoli della legge numero 56 del 1987, relativi alle circoscrizioni.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Allora potrebbe proporsi: «In attuazione degli articoli della legge 56 del 1987...

COLOMBO. Ciò non è sufficiente, come ho fatto rilevare riferendomi all'articolo 10 riguardante la classificazione dei lavoratori iscritti alle liste; dove le voci relative sono ridotte da 5 a 3. Se in Sicilia non verrà applicata tale norma gli inoccupati continueranno a far parte della seconda classe e non potranno avere il certificato...

GRAZIANO. È inutile!

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, l'emendamento dovrà

contenere un riferimento più preciso a quegli articoli della legge n. 56 del 1987 sui quali, bene o male, si è soffermata l'attenzione dell'Assemblea. Si tratta dell'articolo 1, relativo alle circoscrizioni, e dell'articolo 10, per quanto concerne la riclassificazione delle fasce dei disoccupati.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo opportuno leggere le rubriche degli articoli della legge 56 del 1987 che ritengo dovrebbero essere attivati con il disposto del primo comma dell'articolo 3, sin dal giorno successivo all'approvazione del disegno di legge. A mio avviso, si tratta di tutti gli articoli del Titolo I, e quindi: l'articolo 1: «Commissioni e sezioni circoscrizionali per l'impiego»; l'articolo 2: «Collocamento in agricoltura», attraverso cui si istituiscono le nuove circoscrizioni che possono essere diverse da quelle dell'impiego non concernente il settore agricolo; l'articolo 3: «Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziari delle sezioni circoscrizionali e dei recapiti periodici delle sezioni decentrate», (la qual cosa già attualmente avviene, in quanto i comuni mettono a disposizione i locali); l'articolo 4: «Commissione centrale e commissioni regionali per l'impiego»; l'articolo 5: «Compiti delle commissioni regionali per l'impiego» (non possiamo infatti istituire le predette commissioni senza prevederne i compiti); l'articolo 6: «Gettone giornaliero e permessi per i componenti delle commissioni regionali, provinciali e circoscrizionali» (con cui si prevede il diritto per i lavoratori dipendenti, che siano componenti delle predette commissioni, ad assentarsi per partecipare alle relative riunioni)...

PURPURA. Recepiamo l'intera legge?

COLOMBO. Soltanto il Titolo I. C'è poi il Titolo II, completamente innovativo, concernente «Esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro». In merito a questa parte certamente si dovrà discutere e verificare se la Sicilia vuole «fare esperimenti» o meno.

Ma le norme del Titolo I valgono per il collocamento non per l'avviamento, onorevole Cusimano; cioè per l'iscrizione al collocamento,

per la classificazione. Tali norme si occupano anche della fattispecie di chi, ha diritto prestando servizio di leva, a mantenere l'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento. Si vogliono non recepire queste norme?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, pur se le argomentazioni di merito addotte dall'onorevole Colombo possono anche essere tutte assolutamente giuste e opportune, tuttavia vanno seguite delle modalità per legiferare sugli aspetti relativi al recepimento della legge numero 56 del 1987. Né in Commissione, né in sede di Gruppi parlamentari ci si è minimamente soffermati sui problemi che tale recepimento comporta. Comprenderà quindi l'onorevole Colombo che su una materia, in ordine alla quale certamente abbiamo attribuita competenza legislativa, non ci è consentito di accogliere la sua richiesta. In relazione alla stessa, posso affermare che al più presto il Governo (evidentemente con cognizione di causa e quindi assumendosene la responsabilità) presenterà un disegno di legge di recepimento o di tutta la legge numero 56 del 1987 o degli articoli che riterrà utili o attualmente applicabili in Sicilia. Mi sembra sia questo un atteggiamento estremamente corretto. L'onorevole Colombo deve riconoscere che a volte non sempre la fretta (per quanto giustificata dal fatto che egli ha una percezione precisa e sicura del valore dell'approvazione di questi articoli) può essere utile, specie in una circostanza come questa nella quale, intanto, realizziamo lo sforzo di varare una legge che acceleri e garantisca le procedure concorsuali.

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non si può dire che il Gruppo comunista (come qualcuno ha affermato in Commissione o nelle varie riunioni che i Capigruppo hanno avuto con il Presidente della Regione e con l'Assessore) non abbia posto la questione della legge n. 56 del 1987 e della sua applicazione in

Sicilia. Ed infatti, procedendo in questa direzione, poco fa abbiamo riproposto il tema con un emendamento, su cui abbiamo chiesto persino il voto segreto. L'Assemblea lo ha respinto e ne prendiamo atto; ciò però non significa che noi non abbiamo posto tale questione. Adesso la nuova proposta dell'onorevole Colombo non riguarda più l'applicazione di tutta la legge n. 56 del 1987 (perché è chiaro che è stato respinto l'emendamento che a ciò tendeva, e pertanto non possiamo riproporre la stessa cosa) bensì il recepimento di un titolo della medesima legge: cioè quello che è maggiormente collegato alle questione del collocamento; insomma ai diritti dei cittadini. A tale proposito il collega ha anche affrontato, per una migliore esplicitazione, alcune fattispecie, quale quella relativa al computo o meno — ai fini dell'anzianità di iscrizione nelle liste di collocamento — del periodo relativo al servizio di leva svolto. Infatti, anche per questo aspetto, ritorna il problema per cui in Calabria e nel resto d'Italia si segue un criterio, mentre in Sicilia — non si capisce perché — se ne segue un altro. Allora non comprendo perché non si debba accettare di recepire il primo titolo della legge n. 56 del 1987. È possibile sospendere brevemente i lavori, affinché l'Assessore competente prenda visione delle disposizioni contenute nel Titolo I della legge allo scopo di illustrarle poi in Aula. Se così facessimo, avremmo già svolto una parte del lavoro. Non si può dire che di tale questione non si sia parlato: noi l'abbiamo posta come fatto generale. Adesso ci si spiega che si è di fronte a tutta una serie di problemi che attiene ad altri titoli di questa legge; problemi che vanno esaminati e che vanno adeguati alla Sicilia. Non si comprende però perché non debba essere recepita quella materia che attiene alla valutazione del collocamento, cioè di determinate situazioni soggettive. Quindi la prego, signor Presidente della Regione — dato che abbiamo già perduto, purtroppo, tanto tempo — di effettuare una breve sospensione, ovvero di accettare (o proporre lei stesso) un emendamento in questo senso, riguardante cioè il Titolo I della legge n. 56 del 1987. Vada al di là di questa soluzione ristretta relativa alle circoscrizioni, perché — lo ripeto — noi abbiamo posto in generale la questione del recepimento della legge numero 56 del 1987; non ci siamo limitati a considerarlo in riferimento alle circoscrizioni, tant'è vero che abbiamo presentato un emendamento, che peraltro (voglio ricordarlo,

signor Presidente) ricostituiva un testo già discussso stamattina in Commissione; successivamente tale testo è stato modificato dal Governo nella stesura pervenuta in Aula. La prego, quindi, onorevole Presidente, di farsi carico di questa esigenza che è stata riproposta dall'onorevole Colombo in termini più ristretti rispetto a quelli del recepimento generale della legge numero 56 del 1987.

GRAZIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo che in ordine alla richiesta formulata dall'onorevole Parisi, e alle relative osservazioni fatte dall'onorevole Colombo, sarebbe opportuno sottolineare una questione che, secondo me, risulta essere fondamentale. La logica con la quale si è costruito l'intero articolato conferma nella sostanza le ragioni per le quali abbiamo sostenuto l'opportunità di attenuare il valore della disoccupazione in quanto titolo discriminatorio, cioè in quanto non costituente condizione esclusiva per l'accertamento del bisogno.

Noi siamo convinti che si ponga con urgenza la necessità di affrontare l'intera materia relativa al riordino del collocamento e quindi al recepimento, con le opportune modifiche, della legge numero 56 del 1987 al fine di adattarla alla specificità del mercato del lavoro siciliano. Sono convinto che l'applicazione dei criteri del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392, detto «decreto Santuz», non comporti l'attuazione della legge numero 56 del 1987, impedendo l'applicabilità del provvedimento in esame; sono altresì convinto che la proposta, così come è stata formulata dal Governo, sia tale da consentire la perfetta attuazione della normativa, specie nella fase transitoria relativa alle procedure concorsuali. Ciò, fermo restando che non troverei alcuna difficoltà, laddove il Governo si impegnasse a farlo, a procedere all'esame accelerato di un disegno di legge che consenta — prima che si svolga l'intero *iter* precedente l'indizione dei concorsi e l'avvio delle relative procedure — di pervenire alla attuazione della legge numero 56 del 1987.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho confermato la volontà e l'impegno del Governo, così come affermato nella parte finale del suo intervento dell'onorevole Graziano, a formulare, riflettendovi un attimo, il recepimento degli articoli della legge numero 56 del 1987 che si ritengono opportuni e che probabilmente si potranno approvare prima che le procedure di cui al provvedimento sortiscano un loro effetto.

Intanto, nell'accogliere — e non soltanto in senso formale — le considerazioni svolte dall'onorevole Russo, desidero precisare che l'emendamento sostitutivo del primo comma dell'emendamento all'articolo 3, il quale recita, «In attuazione dei principi della legge 28 febbraio 1987, numero 56», viene così modificato: «In attuazione della legge 28 febbraio 1987, numero 56»; e ciò con un immediato riferimento alle circoscrizioni e con l'impegno del Governo a predisporre un disegno di legge che recepisca gli altri articoli recepibili della numero 56 del 1987.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione sull'emendamento testè presentato dal Governo?

RIZZO, relatore. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Si passa all'emendamento dell'onorevole Parisi soppressivo al terzo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente e onorevoli colleghi, intervenendo specificatamente su questo punto, ho sottolineato un aspetto che mi pare non possa essere stravolto da considerazioni di alcun tipo. Sono convinto che la norma della legge numero 56 del 1987 e il decreto Santuz, relativamente al calcolo dei titoli, rappresentino un diritto dei cittadini che è valido per tut-

to il territorio nazionale. Francamente debbo dire che (lo ripeto per evitare confusione) il decreto Santuz, così come è articolato, non mi convince; tuttavia, (tenuto anche conto che in materia di collocamento la Regione siciliana ha potestà concorrente) mi pare non si possa fare a meno di rispettare il dettato della Costituzione repubblicana con cui si afferma che i diritti dei cittadini sono uguali in tutto il territorio nazionale. Sono convinto che noi commettiamo un errore sul terreno delle nostre prerogative statutarie, quando vogliamo intervenire su una materia che, a mio avviso, non può essere modificata con legge regionale. Possiamo anche fare tutte le considerazioni che vogliamo sui soggetti che si sono iscritti ora, su quelli che si sono iscritti due anni fa! Tali considerazioni saranno anche giuste, avranno anche una loro motivazione umana, però, onorevoli colleghi, ritengo che le relative motivazioni addotte facciano il paio con le motivazioni riguardanti i soggetti che si sono iscritti all'ufficio di collocamento, si sono recati ad apporre la propria firma; insomma quei soggetti che sono stati iscritti per tanti anni all'ufficio di collocamento ed oggi sono invece defraudati di un diritto. E bisogna tener presente che i diritti vengono stabiliti dalla legislazione nazionale e non dalla legislazione regionale. Non credo che ci sia da svolgere una discussione sulla bontà dell'una o dell'altra serie di considerazioni, ritengo piuttosto, se vogliamo dare linearità (e mi riferisco, onorevole Presidente della Regione, anche alla linearità costituzionale) al nostro provvedimento, non si debba introdurre la norma in questione. Se poi volete introdurla, fate pure! Senza voler sviluppare una discussione di merito (sul decreto Santuz ho una mia opinione) è da rilevare che può comprendersi la tendenza a valutare quanto da lei detto, signor Presidente della Regione, circa i bisogni ed i diritti; le ricordo però che noi stiamo legiferando in materia di diritti i quali — lo ripeto — non vengono stabiliti dalla legge regionale, in presenza di una legge nazionale! In presenza di una legge nazionale i diritti vanno rispettati: non saranno lineari, non saranno giusti, ma vanno rispettati! Se si tratta di legiferare in materia di circoscrizioni e di regolamentare l'intera materia del collocamento, possiamo rimanere nell'ambito dei principi; ma i diritti non sono principi, i diritti concernono uno *status* definito con precisione, e quindi noi verremmo a danneggiare una parte di cittadini a vantaggio di altri.

Commetteremmo pertanto, onorevoli colleghi, una scorrettezza di ordine costituzionale legiferando in un certo modo, compiendo, cioè, una forzatura che, francamente, non vale la pena di operare in una materia che è regolata da leggi di ordine costituzionale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Parisi soppressivo al terzo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3.

PARISI. Chiedo che la votazione avvenga a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Essendo la richiesta approvata a termini di regolamento, la votazione sarà effettuata a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento dell'onorevole Parisi soppressivo al terzo comma dell'emendamento del Governo interamente sostitutivo dell'articolo 3.

Chi è favorevole metterà pallina bianca in urna bianca, chi è contrario metterà pallina nera in urna bianca.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GIULIANA, *segretario*, procede all'appello.

Prendono parte alla votazione: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Campione, Canino, Capodicasa, Chessari, Cicero, Cocco, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Culicchia, Cusimano, Damigella, Di Stefano, D'Urso, Firarello, Galipò, Gentile, Giuliana, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Laudani, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Leone, Lo Giudice Diego, Lombardo Raffaele, Lombardo Salvatore, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Pao lone, Parisi, Petralia, Pezzino, Piro, Placenti, Purpura, Ragno, Risicato, Rizzo, Russo, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Xiumè.

Sono in congedo: D'Urso Somma, Ravidà e Ferrara.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Presenti e votanti	60
Maggioranza	31
Voti favorevoli	25
Voti contrari	35

(L'Assemblea non approva)

Riprende la discussione

PRESIDENTE. Si passa all'emendamento del Governo sostitutivo al secondo rigo, lettera c) dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 3.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro assorbito l'emendamento della Commissione in quanto di identico contenuto.

Pongo in votazione, nel testo risultante, l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 3.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento articolo 3 bis:

«A partire dal primo luglio 1989 le assunzioni del personale di cui alla presente legge avranno luogo secondo le seguenti modalità:

a) per il personale da inquadrare nei primi quattro livelli professionali si applica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392.

Per i posti per i quali sono richiesti i requisiti del possesso del diploma di scuola media in-

feriore ed una qualificazione e specializzazione professionale, mediante concorso per titoli, valutati ai sensi del precedente comma, e superamento di una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a concorso nel bando medesimo;

b) per tutti gli altri posti si procederà mediante concorso per quiz selettivi e titoli.

La prova a quiz consiste in una selezione automatizzata utilizzando quiz da predisporvi da parte dell'Amministrazione regionale, che potrà avvalersi di società o enti specializzati, tendenti ad accettare l'attitudine e la professionalità inerenti al posto messo a concorso. L'Amministrazione regionale dovrà procedere a preventiva ampia pubblicizzazione dei quiz.

L'Assessore regionale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale nonché, ove esistano, le rappresentanze regionali degli enti interessati, dovrà determinare con proprio decreto, previo parere della prima Commissione dell'Assemblea regionale siciliana, i criteri di valutazione dei titoli ed ogni altra modalità di applicazione della presente lettera».

Comunico che all'emendamento articolo 3 bis sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Parisi e Capodicasa:
Emendamento aggiuntivo all'articolo 3 bis:

Dopo il terzo comma dell'articolo 21 della legge regionale 28 novembre 1985, numero 41, aggiungere il seguente comma:

«La Commissione esaminatrice vigilerà anche nella fase preliminare relativa ai quiz bilanciati assumendo quindi i poteri di una commissione di vigilanza»;

— dal Governo:

Aggiungere al terzo comma, lettera b) le parole: «o per titoli».

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 21 della legge regionale 28 novembre 1985, numero 41, in riferimento ai concorsi con un numero di partecipanti superiore a duecento, e che richiedono quindi la prova preliminare attraverso quiz bilanciati, pre-

vede che le Amministrazioni possano avvalersi di istituti specializzati per la compilazione dei quiz. Detta norma però non chiarisce il rapporto che si crea tra l'Amministrazione e gli istituti specializzati. Poiché, a tale proposito, un parere del Consiglio di giustizia amministrativa, interpretando la citata legge, ha rilevato che la prova preliminare è una fase distinta dal corso vero e proprio, si determinerebbe la situazione per la quale, in riferimento alle prove preliminari attraverso quiz bilanciati, non sono previste, dall'articolo 21 della legge 41, le commissioni che (nell'interesse — diciamo — dell'Amministrazione che bandisce i concorsi) possano controllare la regolarità delle prove sostenute dai candidati. Con l'emendamento noi veniamo a correggere questa che ci sembra una dimenticanza da parte del legislatore, estendendo anche alla prima fase della preselezione le competenze da parte della Commissione esaminatrice. Essa però, essendo tale prima fase distinta (così come affermato nel parere espresso dal C.G.A.) dalla fase concorsuale vera e propria, verrebbe ad assumere solo i poteri di vigilanza sulle prove che i candidati andranno a sostenere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo all'emendamento-articolo 3 *bis*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente, il Governo non ha nulla in contrario all'approvazione dell'emendamento presentato dagli onorevoli Parisi e Capodicasa. Visto però il riferimento alle procedure della legge regionale n. 41 del 1985, mi sembra che l'emendamento stesso, in sede di coordinamento, possa essere meglio inserito alla fine dell'articolo 3.

PRESIDENTE. La Presidenza in sede di coordinamento provvederà a porre in essere quanto richiesto dal Presidente della Regione.

Pongo in votazione l'emendamento Parisi e Capodicasa.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione, nel testo risultante, l'emendamento-articolo 3 *bis*.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento articolo 3 *ter*:

«Restano salve le vigenti disposizioni di legge sulla copertura dei posti a mezzo di concorsi interni ed i processi di mobilità previsti dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica primo febbraio 1986, numero 13 e dai decreti ricettivi dei vigenti accordi per il personale degli enti locali.

Per i concorsi interni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti gli interventi sostitutivi previsti nei successivi articoli».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

GRAZIANO, *segretario f.f.*:

«Articolo 4.

Bandi di concorso

I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro quarantacinque giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana. Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al primo comma, vi provvederà

in via sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Capitummino:

aggiungere al punto 3 le parole: «nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire su almeno 4 quotidiani regionali».

— dagli onorevoli Ragno, Bono, Cusimano e altri:

Al terzo comma sostituire le parole: «in almeno un quotidiano a diffusione regionale» *con le parole:* «in almeno tre quotidiani più diffusi nella Regione».

Non essendo presente il proponente, l'emendamento dell'onorevole Capitummino si intende ritirato.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 4:

«I bandi di concorso per la copertura dei posti in organico vacanti e disponibili devono essere deliberati entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

I bandi di concorso devono essere pubblicati integralmente, oltre che nell'albo dell'ente, nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso decorre dalla data di pubblicazione del bando nella medesima Gazzetta Ufficiale.

Del bando di concorso deve essere dato altresì avviso in almeno un quotidiano a diffusione regionale ed in ogni altro modo ritenuto opportuno. Nel caso di concorsi regionali la pubblicazione dovrà avvenire su almeno 4 quotidiani regionali.

Qualora l'ente non provveda al bando nel termine indicato al comma 1, vi provvederà in via

sostitutiva e senza preventiva diffida l'Assessore regionale per gli enti locali.

Le procedure concorsuali previste dalla presente legge si applicano ai concorsi banditi per i quali non sono scaduti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione».

Il parere della Commissione?

COCO, Vicepresidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

GRAZIANO, segretario f.f.:

«Articolo 5.

Commissioni giudicatrici

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi, indetti per i livelli superiori al terzo in applicazione della presente legge, sono composte dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato che le presiede e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'ente con voto limitato ad uno ed in possesso di titolo di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso.

Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Della commissione fa altresì parte un rappresentante designato, entro quindici giorni dalla richiesta, congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale.

È facoltà dell'assemblea dell'ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'ente inadempiente, alla nomina

delle commissioni medesime scegliendo i relativi componenti tra i funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediate prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma precedente.

Le graduatorie dei concorsi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 vengono predisposte dagli uffici degli enti ed approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 5 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Graziano:

sostituire l'articolo 5 con il seguente:

«Le commissioni giudicatrici dei concorsi indetti, per i livelli superiori al terzo, in applicazione della presente legge sono composte dal legale rappresentante dell'ente o da un suo delegato che le presiede e da cinque membri eletti dagli organi previsti dalla legislazione vigente ed in possesso di titoli di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali la elezione avverrà con voto limitato ad uno. Per i concorsi dell'amministrazione regionale su proposta dell'Assessore competente la Giunta delibera la composizione delle commissioni e l'Assessore stesso emana il relativo decreto.

Della commissione fa altresì parte un rappresentante designato entro 15 giorni dalla richiesta dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Cnel. Decorso il termine predetto in assenza di designazione la commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.

È facoltà dell'assemblea dell'ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi dieci giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale per gli enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario

a carico dell'ente inadempiente, alla nomina delle commissioni medesime scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubbliche amministrazioni, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle Università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

Restano comunque validamente costituite le commissioni nominate dagli enti ed insediate prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma precedente.

Le graduatorie dei concorsi di cui alla lettera a) dell'articolo 3 vengono predisposte dagli uffici degli enti ed approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente»;

— dagli onorevoli Bono ed altri:

Dopo il terzo comma aggiungasi: «in assenza di designazione congiunta la commissione si intende validamente costituita pur in assenza del rappresentante sindacale».

Avverto che gli emendamenti precedentemente presentati all'articolo 5 si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

«Le Commissioni giudicatrici dei concorsi per i livelli superiori al terzo sono composte dal legale rappresentante dell'Ente o da un suo delegato che le presiede e da cinque membri eletti dall'assemblea dell'Ente o dall'organo deliberante ed in possesso di titoli di studio di grado non inferiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Negli enti locali l'elezione avverrà con voto limitato ad uno. Per i concorsi dell'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore competente, la Giunta delibera la composizione delle Commissioni e l'Assessore stesso emana il relativo decreto.

Della Commissione fa altresì parte un rappresentante designato, entro 15 giorni dalla richiesta, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale presenti nel Cnel. Decorso il termine predetto, in assenza di designazione, la Commissione si intende validamente costituita senza il rappresentante sindacale.

È facoltà dell'Assemblea o dell'organo deliberante dell'Ente di aggiungere un membro esperto, quando ciò sia richiesto dal particolare contenuto tecnico delle prove di esame.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi devono essere nominate entro 30 giorni dalla sca-

denza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Trascorso il termine suddetto, ed entro i successivi 10 giorni, in caso di inadempienza, l'Assessore regionale degli Enti locali provvede con proprio decreto, restando l'onere finanziario a carico dell'Ente inadempiente, alla nomina delle Commissioni medesime, scegliendo i relativi componenti tra funzionari di pubblica amministrazione, in servizio o in quiescenza, e tra docenti delle università degli studi statali e delle scuole medie superiori pubbliche.

Restano comunque validamente costituite le Commissioni nominate dagli Enti ed insediate si prima dell'emanazione del provvedimento assessoriale di cui al comma precedente.

Agli adempimenti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 3 provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'Ente e le graduatorie sono approvate dagli organi competenti ai sensi della normativa vigente».

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, poiché abbiamo ricondotto ai criteri del decreto Santuz la regolamentazione dei primi 4 livelli, mi sembra che il testo di questo emendamento sostitutivo al primo comma dell'articolo 5 dovrebbe recitare: «Le commissioni giudicatrici dei concorsi per i livelli superiori al quarto sono composti dal legale rappresentante».

GUELI. Il testo dell'emendamento va bene così come è, infatti è prevista la prova di idoneità pratica.

COLOMBO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO. Signor Presidente, intervengo su un aspetto sul quale si è concordato nel corso delle molteplici discussioni fatte. Mi riferisco al comma 2 che recita: «*Della commissione fa altresì parte un rappresentante designato entro 15 giorni dalle organizzazioni sindacali...*». Sembra riaffacciarsi, almeno secondo tale direzione, la necessità di giungere ad una designazione unitaria, mentre si era convenuto, dopo

ampia discussione, che il rappresentante della Commissione dovesse essere scelto «tra i designati». Il comma, pertanto, dovrebbe prevedere che «della commissione fa altresì parte un rappresentante scelto tra i designati».

PIRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Desidero riprendere l'osservazione fatta al Presidente della Regione, perché venga chiarita. Poiché l'emendamento sostitutivo all'articolo 5 era stato pensato in funzione del precedente emendamento sostitutivo dell'articolo 3, il quale poi è stato invece modificato in Aula, credo che per uniformità al primo comma, dopo le parole: «*per i livelli superiori al terzo*», si dovrebbero aggiungere le seguenti: «*per i quali sono richiesti i requisiti del possesso del diploma di scuola media inferiore e una qualificazione o specializzazione professionale*».

GUELI. Onorevole Piro, quanto da lei rilevato è già stato previsto!

PIRO. La mia era una richiesta di chiarimento. Se è già previsto meglio così!

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione ha presentato il seguente emendamento all'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 5:

Al secondo comma sostituire la parola: «designato» con le parole: «scelto tra i designati».

Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Pongo in votazione nel testo risultante, l'emendamento del Governo sostitutivo dell'articolo 5.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

GRAZIANO, *segretario f.f.:*

«Articolo 6.

*Attività e funzionamento
della commissione giudicatrice*

Un componente della commissione giudicatrice, nominato dalla stessa, sostituisce il presidente nei casi di assenza o impedimento del medesimo.

Le sedute della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti purché sia presente il presidente o il suo sostituto.

Al presidente ed ai componenti delle commissioni di concorso nonché al segretario sono attribuiti i compensi previsti per le commissioni giudicatrici dei concorsi presso l'Amministrazione regionale».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 7.

GRAZIANO, *segretario f.f.:*

«Articolo 7.

Lavori delle commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro 4 mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

Su richiesta motivata dalla commissione, il termine suindicato potrà essere prorogato dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione per non più di 60 giorni.

I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i vertici burocratico-amministrativi degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi della lettera *a*, dell'articolo 3.

Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

scono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

Per i concorsi già banditi i termini di cui alla presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 7 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Canino:

L'ultimo comma dell'articolo 7 viene così sostituito:

«I termini di cui alla presente legge decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di mille candidati».

— dall'onorevole Graziano e Capitummino:

emendamento sostitutivo dell'articolo 7:

«Le commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro 4 mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

Su richiesta motivata della commissione, il termine su indicato potrà essere prorogato, dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della commissione, per non più di 60 giorni.

I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i vertici burocratico-amministrativi degli enti, che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi della lettera *a* dell'articolo 3.

Trascorso il termine di cui ai commi precedenti ed entro dieci giorni successivi, il consiglio deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice. In tal caso i componenti della commissione che hanno dato causa alla decadenza sono tenuti a rimborsare l'ente delle somme erogate per la attività che devono essere ripetute.

In caso di inadempienza dell'ente entro i termini suindicati, l'Assessore regionale degli enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 5.

Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'Assessore regionale per gli enti locali.

Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

Per i concorsi già banditi i termini di cui alla presente legge decorrono dalla data della sua entrata in vigore».

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 7:

«Le Commissioni giudicatrici devono definire il proprio lavoro entro 6 mesi dalla data di esecutività dell'atto di nomina.

Su richiesta motivata dalla Commissione, il termine suindicato potrà essere prorogato, dallo stesso organo che ha proceduto alla nomina della Commissione, per non più di 60 giorni.

I termini di cui ai precedenti commi si applicano anche per i vertici burocratico-amministrativi degli enti che dovranno procedere alla formazione della graduatoria ai sensi delle lettere a) e b) dell'articolo 3. Trascorso il termine in cui ai commi precedenti entro 10 giorni successivi, il consiglio o l'organo deliberante deve dichiarare la decadenza della commissione giudicatrice che non ha definito il concorso e procedere alla nomina di una nuova commissione giudicatrice.

In caso di inadempienza dell'Ente entro i termini suindicati, l'Assessore regionale degli Enti locali, senza preventiva diffida, provvede alla dichiarazione di decadenza ed alla nomina della nuova commissione ai sensi dell'articolo 5.

Le disposizioni relative alla decadenza si applicano altresì alle commissioni nominate dall'Assessore regionale per gli Enti locali.

Restano salvi gli atti già eseguiti dalle commissioni dichiarate decadute che costituiscono fasi procedurali del concorso interamente compiute.

I termini di cui alla presente legge decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami, nei quali abbiano partecipato più di 200 candidati».

Avverto che gli emendamenti in precedenza presentati all'articolo 7, rispettivamente dagli onorevoli Canino, Graziano e Capitummino, si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo articolo prevede, in ordine ai tempi dati alle commissioni giudicatrici, il termine di sei mesi dalla data di esecutività dell'atto

di nomina; termine che, su richiesta della Commissione, può essere prorogato di altri sessanta giorni. Si presume pertanto che tali termini siano adeguati al lavoro che le Commissioni devono svolgere. Non capisco perché poi invece tale periodo di tempo, cioè otto mesi, non sia più adeguato per i concorsi che già sono stati banditi. Infatti è previsto: *«i termini di cui alla presente legge decorrono anche per i concorsi già banditi, salvo per quelli per esami e/o titoli ed esami nei quali abbiano partecipato più di 200 candidati»*. Quindi, a proposito di trattamenti diversi, se il concorso è bandito dopo l'entrata in vigore di questa legge, si applica il termine di sei mesi, estensibili a otto mesi; se si tratta invece di un concorso indetto in precedenza, e con oltre duecento candidati, questo termine non è valido. Vorrei spiegato il motivo di ciò.

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, evidentemente chi non è addentro a questi «marchingegni» si allarma, come succede giustamente all'onorevole Russo. Il problema è il seguente: per i vecchi concorsi, con un numero di partecipanti superiore a 200, così come prevede la normativa attuale, deve espletarsi prima la prova basata sui quiz, i quali vanno corretti; successivamente si effettua la prova scritta e quindi quella orale. Tutte queste fasi comportano ovviamente tempi maggiori. Con gli attuali concorsi i criteri invece sono diversi: vengono in considerazione i titoli o, al massimo, titoli e quiz selettivi; quindi sei mesi (più di due mesi di eventuale proroga) sono più che sufficienti. Per i concorsi le cui prove sono già iniziate, al fine di evitare un grossissimo contenzioso si è inserita questa norma tendente appunto alla salvaguardia di tutti quei concorsi che prevedono dei quiz bilanciati; ma non i quiz selettivi, che sono altra cosa.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione?

COCO, Vice Presidente della Commissione. Favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Governo all'articolo 7.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 8.

GRAZIANO, segretario f.f.:

«Articolo 8.

Graduatoria finale

La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro tre giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente, che delibera sulla stessa entro i successivi 20 giorni.

Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano comunque copertura finanziaria calcolata per un intero anno e siano rispettati i limiti alle assunzioni posti dalle leggi finanziarie dello Stato.

Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa difesa l'Assessore regionale per gli enti locali».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Aiello, Consiglio e altri il seguente emendamento:

Al secondo comma, dopo i termini: «copertura finanziaria» aggiungere: «dello Stato o della Regione».

Eliminare: «e siano rispettati i limiti alle assunzioni posti dalle leggi finanziarie dello Stato».

AIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AIELLO. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare l'emendamento a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sull'articolo 8, non per proporre modifiche al testo dell'emendamento predisposto dal Governo, ma per sollevare una questione di carattere generale che pure però si riferisce all'articolo medesimo.

Il secondo comma dell'emendamento in questione recita: «*Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro trenta giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o, a titolo di anticipazione, dalla Regione.*

PRESIDENTE. Onorevole Russo, faccio notare che lei, pur avendo chiesto la parola sull'articolo 8, sta intervenendo su un emendamento del Governo che ancora non è stato comunicato.

RUSSO. Signor Presidente la lettura o meno dell'emendamento non ha rilevanza, in quanto il problema che debbo porre è di altra natura. Nell'emendamento del Governo si parla di anticipazione (per la copertura finanziaria) da parte della Regione. Naturalmente ciò è una finzione perché l'anticipazione, onorevole Presidente della Regione, presuppone da parte dello Stato un impegno ed una norma per la quale, se si anticipa una somma, la si avrà indietro in un secondo momento (fra 10 anni, 20 anni, o fra un secolo). Non sono fortemente preoccupato di questa norma, che è corretta, quanto della disposizione contenuta nel decreto legge primo febbraio 1988 numero 19 approvato dal Consiglio dei Ministri. Tale decreto prevede che «*Resta salva la competenza della Regione in materia di acceleramento delle procedure concorsuali*» e che «*Al finanziamento dell'onere provvede la Regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato nell'ambito dei rapporti finanziari fra lo Stato medesimo e la Regione siciliana*».

Onorevoli colleghi, finalmente ci siamo! Finalmente — dopo tante battaglie autonomistiche, dopo tante battaglie per difendere la finanza locale — con questo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri (in una riunione alla quale mi sembra abbia partecipato anche lei, onorevole Presidente della Regione), abbiamo superato, per dirla con il professor Orlando, la «muraglia cinese». Ecco qual è la muraglia ci-

nese che abbiamo superato: d'ora in avanti i dipendenti delle amministrazioni comunali saranno pagati con i soldi della Regione e con un successivo contributo dello Stato la cui misura non è stata ancora fissata! In pratica nel decreto-legge non si parla di anticipazione, bensì di un contributo e, se la lingua italiana ha un senso, questo significa che spenderò 100 e riceverò, da parte dello Stato, 10, 20, 25, 35, o addirittura 1! Credo siamo ormai arrivati al momento in cui finalmente, onorevole Presidente della Regione, non potremo più parlare di residui passivi, perché è chiaro che in tal modo si apre una spirale rispetto alla quale non c'è alcuna possibilità di tenuta da parte del Governo, dell'Assemblea e delle forze politiche! Se questo principio avrà seguito e se il decreto sarà approvato dal Parlamento nazionale in questi termini, sarà sancito anche il principio per il quale in Italia gli impiegati dei comuni sono pagati dallo Stato, ed in Sicilia sono pagati dalla Regione con un contributo dello Stato!

A questo punto voi capirete benissimo che si apre una voragine; perché è chiaro ed evidente che tutti verranno alla Regione per avere un salario e uno stipendio! Tutti coloro i quali, come noi, hanno condotto una battaglia per evitare che avvenisse tutto ciò, credo che domani non potrebbero più continuare. Non si capirebbe infatti per quale motivo soltanto gli impiegati del comune debbano essere pagati dalla Regione, e non anche il personale dei provveditorati, degli uffici finanziari; quei soggetti, cioè — tanto per esser chiari! — che più volte abbiamo visto recarsi presso questa Assemblea con la richiesta diretta ad ottenere contributi, stipendi, ovvero essere comunque considerati impiegati regionali. Francamente a quel punto non capisco perché noi dobbiamo opporci! Naturalmente, onorevoli colleghi, non avremo più residui passivi, se il bilancio della Regione sarà impegnato nell'erogazione di contributi, sussidi, stipendi e salari! Potremo fare, onorevole Presidente, soltanto una distinzione: gli stipendi per gli impiegati li pagheremo con i tributi ordinari, quelli degli operai li pagheremo con i fondi dell'articolo 38 dello Statuto (vista e considerata la natura di detto articolo)! Ma questa norma che voi avete approvato in Consiglio dei Ministri — dico voi, onorevole Presidente, perché l'ha approvata pure lei — ci verrà «rivolta» nel momento in cui si dovrà varare una legge che, se resta questa norma non sarà di anticipazione; si tratterà di una legge con la

quale noi copriremo le spese relative al personale dei comuni e delle province, ricevendo un contributo non si sa bene quando ed in quale misura. Onorevoli colleghi, ho voluto sollevare tale questione perché attualmente tutti fate a gara per osannare al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Sono convinto che un tale decreto abbia aspetti positivi e negativi; un aspetto negativo certamente è rappresentato da questo «passaggio» inaudito! Infatti non si è detto mai, in oltre 40 anni di autonomia, che le spese relative agli impiegati comunali devono essere sostenute dalla Regione. È ovvio, onorevole Presidente della Regione, che il Governo porrà in essere quanto intende fare — ed avremo modo certamente di ritornare sull'argomento e di affrontarne la questione quando dovremo approvare la legge finanziaria necessaria per coprire le spese che inevitabilmente saranno da sostenere anche in relazione al provvedimento in esame — però ho voluto sollevare il problema in questa sede perché mi pare completamente inaudito che si possa fare ciò che si prospetta!

E dico di più, onorevole Presidente. Dal momento che le spese relative per le piante organiche dei comuni saranno pagate dalla Regione, con un contributo dello Stato, mi domando perché debba sussistere il limite numerico, previsto dal decreto-legge, per cui in tre soli comuni si può coprire il cento per cento del fabbisogno delle categorie dal quinto livello in poi, mentre in altri comuni si potrà coprire soltanto il trenta per cento di tutte le categorie. Visto e considerato, onorevole Presidente, che noi dovremo uscire i soldi, a questo punto prevediamo di sostenere l'onere per tutto il personale necessario agli organici dei comuni e non se ne parli più! Faccio tali affermazioni sarcasticamente e con amarezza, in quanto in materia di personale abbiamo commesso una serie di errori (l'ultimo concerne la legge sui comandati, la quale sancisce oneri che molto probabilmente non dovevano essere assunti). Onorevoli colleghi, ho voluto sollevare tale problematica (su cui ovviamente ritorneremo) in sede di discussione del disegno di legge, perché, a fronte degli osanna uditi, vorrei sommessamente avanzare una riserva circa la natura della norma in questione, contenuta nel decreto, che certamente noi non possiamo accogliere.

Detto ciò non capisco che senso abbia parlare di anticipazione; può anche lasciarsi tale

termine — per carità! — ma sapendo che si tratta di una finzione, anzi di un'ipocrita finzione!

CUSIMANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sull'argomento sollevato il gruppo del Movimento sociale italiano è intervenuto in diverse occasioni. Vorrei qui ricordare che, durante l'ultimo incontro avuto dalla delegazione del gruppo del Movimento sociale italiano con l'onorevole Nicolosi, abbiamo insistito perché su questo argomento il Governo dicesse una parola forte e definitiva in difesa non solo delle prerogative della Sicilia, ma anche degli interessi della regione tutta. Ho detto anzi in quell'occasione al Presidente della Regione che il Governo doveva misurare la propria forza e la propria capacità anche in ordine a tali temi.

Abbiamo appreso del decreto-legge; c'è chi da un paio di giorni fa «salti di gioia» e rilascia dichiarazioni di vittoria. Poco è mancato che, a Palermo e nelle zone vicine, si siano suonate le campane per un decreto che, a mio avviso, deve essere discusso in questa Aula. Preannuncio, in proposito, la presentazione di uno strumento *ad hoc* per portare in discussione il decreto del Governo nazionale in ordine ai problemi di Palermo e della Sicilia; nello stesso tempo intendo preannunciare l'azione che il mio Partito svilupperà in campo nazionale. Il decreto in questione deve essere convertito in legge entro sessanta giorni, possiamo quindi disporre di questo periodo di tempo. Si è inserito all'articolo 8 del disegno di legge in esame la disposizione per cui è necessario che ci sia «copertura finanziaria da parte dello Stato o a titolo di anticipazione dalla Regione». Questo tipo di copertura finanziaria deve restare così come è stato previsto; ma è chiaro che, per avere una validità, la Regione, questa Assemblea, questo Parlamento, devono dire una parola definitiva. E pertanto il Presidente della Regione — la Giunta regionale — deve chiamare a raccolta i Parlamentari nazionali eletti in Sicilia e tutti i Ministri presenti in questo Governo...

RUSSO. I Ministri hanno approvato il decreto!

CUSIMANO. Certo, ma dobbiamo chiamarli perché le responsabilità debbono essere individuate esattamente; nessuno si deve nascondere! Ho letto le dichiarazioni rilasciate da alcuni Ministri dopo l'approvazione del decreto, ed ho rilevato che si cerca di assumere responsabilità diverse. È chiaro che chi vuole cavalcare la tigre di una immagine che magari nessuno poi va ad individuare, a cercare o a fotografare esattamente, può fare quello che vuole, ma noi poi dobbiamo fare i conti con la realtà siciliana e con il bilancio della Regione! Il fatto che esistano somme non spese non significa che esse debbano essere tutte erogate impropriamente! Esse devono essere impiegate per offrire servizi, maggiore qualità della vita ed opere pubbliche. È vero che ampliare le piante organiche significherebbe dare maggiori servizi ed aumentare la qualità della vita ed è vero quindi che le somme sarebbero impegnate per un fatto giusto. Ma la Regione siciliana non può, ovviamente, con il bilancio di cui dispone normalmente, sostenere spese enormi che nel tempo lo renderebbero ancora più rigido di quanto possa esserlo oggi. Ed a riprova di quanto affermato è sufficiente esaminare la Nota preliminare per rendersi conto che, se in ordine a questo problema non si sviluppa una azione determinata da parte del Governo e di tutta l'Assemblea, nel giro di due o tre anni avremo un bilancio rigido al cento per cento; per cui tutti i discorsi fatti e tutti i «sogni di gloria» ovviamente andranno a farsi benedire! Quindi, Signor Presidente dell'Assemblea, onorevole Presidente della Regione, onorevoli colleghi, su questo decreto dobbiamo aprire un dibattito in quest'Aula, in modo che ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Se lei lo riterrà opportuno, onorevole Presidente della Regione, potrà concordare con quanto noi abbiamo proposto in molte mozioni: riunire, cioè, i parlamentari nazionali eletti in Sicilia per richiamarli al senso della loro responsabilità. Chi fa della bassa demagogia continua a farla! Ma dovrà fare i conti con la realtà regionale siciliana, perché bisogna smascherare i demagoghi ovunque si nascondano! Bisogna denunciare chi dimostra di non avere il senso di responsabilità e gioisce nel momento in cui si grava la Regione — l'entità del contributo è ancora da stabilire — di un onere che poi diventerà intollerabile.

TRICOLI. È un onere che appartiene allo Stato!

CUSIMANO. Un onere che appartiene allo Stato, il quale lo ha disatteso per tutti i motivi da noi qui varie volte denunziati; motivi che, in sede di esame del decreto, riprenderemo con puntualità, come abbiamo sempre fatto. Pertanto il nostro voto è condizionato alla convinzione che in sede di conversione del decreto si abbia il coraggio di chiamare a raccolta tutte le forze politiche che sono espressione della Sicilia, al fine di difendere questa nostra Regione. Altrimenti, da qui a qualche anno, non potremo neanche predisporre un bilancio «serio», che preveda cioè quegli impegni, e quegli investimenti necessari per poter fare decollare veramente la Sicilia.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Chièdo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo non sia il caso né di elevare osanna né di tenere atteggiamenti di sarcasmo e di amarezza. Bisogna guardare, onorevole Russo, con realismo quanto è accaduto ed i comportamenti che si sono tenuti: vorrei richiamare alla memoria sua, come Presidente della Commissione finanze, e alla memoria degli altri deputati che già da tempo era stato presentato in questa Assemblea il disegno di legge numero 109 riguardante «Iniziative per il sostegno delle autonomie locali». Per questa proposta normativa nessuno si era stracciato le vesti, forse un poco soltanto il Governo! Mentre non c'era alcuna speranza e alcuna prospettiva di deroga al blocco delle assunzioni né di avvio delle procedure concorsuali per le assunzioni, i Gruppi parlamentari facevano a gara per essere considerati come patrocinatori di tale proposta, che sostanzialmente implicava la spesa di millecinquecento miliardi per il rafforzamento delle autonomie locali.

CUSIMANO. A questa gara non ha partecipato il Gruppo del Movimento sociale!

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Onorevole Cusimano, forse il suo Gruppo non avrà gareggiato, ma bisogna dire che nei confronti di questo disegno di legge le «vestali della Muraglia cinese» (coloro cioè che difendono a ogni costo il bilancio della Regione

da qualsiasi indebita intromissione) non hanno ritenuto di mettere da parte il disegno di legge. E questo nonostante il progetto prevedesse che l'onere doveva essere tutto a carico della Regione, in maniera irreversibile, cioè senza possibilità di un contributo statale, sia pure futuro. Ricorderò che il Governo da me presieduto in quella circostanza si oppose fermamente alle pressioni che provenivano dalla maggioranza che sosteneva il governo e dall'opposizione, dicendo che era una follia prevedere un simile onere per la Regione in relazione alla copertura dei posti disponibili nelle piante organiche degli enti locali. Noi avremmo potuto fare un discorso di questo tipo se solo avessimo avuto almeno un punto di riferimento e di aggancio o la speranza di entrare dentro il «muro» che lo Stato faceva contro di noi e quindi se avessimo avuto la prospettiva di caricare, come era dovuto, alla finanza statale l'onere per equiparare le piante organiche degli enti locali siciliani a quelle del resto del Paese. Su questa linea...

RUSSO. Le proposte di legge parlano di anticipazione...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Rispetto a che cosa? Lei, che si scandalizza rispetto a qualcosa della quale devo ancora parlare, non si scandalizzava circa l'anticipazione prevista dal disegno di legge, che — mi consenta — era veramente una finzione!

RUSSO. Non mi scandalizzo e non credo neanche di avere elevato o di elevare osanna nei confronti...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Neanche io ho elevato osanna né espresso amarezza o altro! Sto spiegando quello che è accaduto. Dobbiamo avere l'onestà di fare una valutazione complessiva dei fatti che giudichiamo. In ordine al cennato disegno di legge il Governo disse di no. Ci siamo mossi, quindi, in rapporto con le forze politiche (lo ricorderete tutti) per tentare di inserire nella legge finanziaria per il 1986 o nella legge finanziaria per il 1987 una deroga al blocco delle assunzioni — considerandole come la cosa più importante — per potenziare le piante organiche degli enti locali e su tale base agganciare il disegno di legge che volevamo elaborare per rispondere alle esigenze esistenti nella nostra regione. Ab-

biamo provato amarezza e subito sarcasmo a tutti i livelli — e dunque non limitatamente ai Governi (la cui autorevolezza potrà essere di scarso peso) ma all'intera Regione — perché tutte le forze politiche, senza voler fare del qualunque o del sicilianismo di maniera, hanno su questo tema risposto picche! Si è posto alla nostra attenzione nel più recente passato il problema della recrudescenza mafiosa. Si è avuta una iniziativa che ciascuno può giudicare come ritiene più opportuno. Rispetto l'Amministrazione comunale di Palermo che con grande fermezza ha voluto sottolineare quanto la situazione palermitana sia eccezionale — anche in riferimento alla Sicilia e non tanto al contesto generale — e che con forza ha richiesto, di conseguenza, il rifinanziamento del decreto legge che prevedeva le risorse per il pagamento degli stipendi dei 1500 ex-dipendenti della Lesca ed anche una deroga al blocco delle assunzioni per il potenziamento delle piante organiche soprattutto per i livelli della struttura amministrativa superiori al quarto. Il Comune ha anche chiesto il comando di personale da amministrazioni esterne, sia statali che degli enti locali, al fine di garantire lo svolgimento delle proprie funzioni amministrative. A quel punto ritenni, senza con questo voler entrare minimamente in polemica con il Comune di Palermo, che la questione della lotta alla mafia, all'interno della più generale «questione Sicilia», dovesse essere affrontata attraverso un criterio generale che interessasse tutta l'Isola. E in questa logica che ci siamo mossi, onorevole Cusimano! Sono pronto a fornire tutte le informazioni necessarie relative a tutto ciò che ho ritenuto — e potuto — fare, attraverso il collegamento con il Governo regionale, per affrontare al meglio questa «trattativa» con lo Stato, che creava anche situazioni di difficoltà, e forse di incomprensione, con altri livelli istituzionali. In quella sede ho sostenuto con forza la linea che, se deroga doveva esserci per le piante organiche, essa doveva riguardare tutte le piante organiche dei comuni della Sicilia. Ho avuto su questa linea scontri anche duri, e riscontrato anche delle incomprensioni ed amarezze. Mi sembrava sbagliato creare una guerra dei poveri nella realtà siciliana; mi sembrava sbagliato non applicare il criterio della deroga generalizzata. La prima formulazione del decreto legge, limitava al Comune di Palermo la deroga relativa alle piante organiche. Ho ritenuto di dovere intervenire per estendere tale deroga a

tutte le piante organiche degli enti locali della Sicilia, e si è riusciti a raggiungere l'obiettivo.

All'inizio la deroga era solo nella misura del dieci per cento; successivamente si è riusciti a portarla al venti per cento. Il Ministro Amato sostenne con chiarezza che non c'erano attualmente risorse disponibili perché si assumesse un impegno da parte dello Stato. A quel punto, volendo mantenere i risultati della battaglia (che io ho portato avanti, onorevole Russo, in termini ancora più duri di quanto lei abbia fatto qui), se si fosse insistito sul fatto di porre l'onere finanziario a carico dello Stato, la deroga stessa sarebbe stata espunta dal decreto-legge! Il dato certo era che, se mi fossi attestato su questa linea, sarebbe stata eliminata completamente la deroga che riguardava il potenziamento delle piante organiche dei nostri enti locali. Sarebbe rimasta semplicemente una deroga, assolutamente eccezionale per un singolo comune, la quale avrebbe risolto un problema, ma non le questioni delle piante organiche della Sicilia. Ho ritenuto allora di pervenire ad una trattativa che (diciamolo con franchezza!) al tempo stesso ci ponesse al riparo di un altro rischio; perché è vero, onorevole Russo, che noi dobbiamo giungere alla riconversione del decreto, ma è vero anche che in sede di detta conversione, oltre alle battaglie eventualmente migliorative, dobbiamo stare attenti alle imbosecate peggiorative! Dobbiamo stare attenti al rischio che questo decreto legge cada per opera di quello stesso Parlamento che (come mi sono permesso di ricordare) ha già dimostrato di volerci togliere il fondo di solidarietà nazionale, utilizzandone le risorse per finanziare i canili municipali di tutto il Paese!! Ed allora, essendo questo il clima, era chiaro che bisognava dare all'articolo del decreto legge una formulazione tale che ci mettesse, per quanto possibile, al riparo dal probabile aggancio alla deroga in questione da parte della Calabria, della Campania, della Basilicata o da qualunque altra regione; il che avrebbe immediatamente realizzato l'obiettivo — certo minimale — di togliere a noi il privilegio della deroga. È chiaro infatti che gli effetti di un provvedimento si possono neutralizzare o con la sua eliminazione, ovvero con una estensione della sua efficacia tale che il provvedimento stesso non può più essere gestito in maniera utile. Allora la formulazione, che faticosamente e con grande travaglio interno, ma certamente con grande senso di responsabilità verso i problemi reali di

questa terra, si è riusciti a comporre è stata questa che prevede il principio della anticipazione, un principio importante.

RUSSO. Non è così! Nel decreto legge non si parla di anticipazione...

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Il decreto legge prevede una forma di intervento della Regione, salvo evidentemente il...

RUSSO. Salvo evidentemente il contributo!

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. No, salvo la definizione dei rapporti finanziari! Non so quale testo lei abbia davanti.

RUSSO. Il testo approvato dal Consiglio dei Ministri.

NICOLOSI ROSARIO, Presidente della Regione. Su questo testo ritorneremo, perché è stato detto che verrà presentato in Aula uno strumento *ad hoc*. Era chiaro che l'unico modo di liberarci dal rischio di un allargamento del provvedimento era quello di riportarlo all'interno della trattativa finanziaria relativa alle norme di attuazione fra Stato e Regione, avendo evidentemente l'impegno — se il decreto-legge sarà convertito — che in riferimento alla anticipazione si determina una forma progressiva di assorbimento, da parte delle finanze dello Stato, dell'onere sopportato inizialmente dal bilancio regionale. Non mi sembra assolutamente che la norma prevista nel decreto-legge si possa leggere come una norma generale la quale prevede che d'ora in poi l'onere del personale degli enti locali in Sicilia sia a carico della Regione. Perché non è vero! Il riferimento è esplicitamente rapportato alla quantità finanziaria e alla quantità di personale di cui dalla deroga prevista nel decreto legge. E faccio queste affermazioni non perché voglio indulgere a discorsi di trionfalismo o di osanna, ma per rilevare una corretta e obiettiva valutazione di una prospettiva che finalmente abbiamo riaperto ed in riferimento alla quale mi sembra che il problema non sia tanto quello di piangerci addosso (rispetto a presunte perdite di titoli che non credo si siano qui realizzate), quanto quello di operare positivamente nei confronti del Parlamento, al fine di difendere questo decreto legge; considerato che i rischi di

vederlo stravolto sono grossissimi. Evidentemente poi è possibile adoperarsi per migliorarlo, sempre tenendo presente il realismo politico per cui è meglio l'uovo oggi che la gallina domani!

PARISI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente e onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente per esprimere alcune considerazioni. Intanto penso che all'articolo 8 attualmente in discussione debba essere mantenuta la dizione, che abbiamo concordato, della «copertura da parte dello Stato» o, «a titolo di anticipazione, da parte della Regione», e ciò per dare una sicurezza ai Comuni ai quali intimiamo di procedere alla immissione in ruolo degli idonei secondo le graduatorie dei concorsi. Il secondo aspetto che vorrei evidenziare riguarda il decreto-legge primo febbraio 1988 numero 19 e la famosa questione dell'anticipazione. Rivendico, a nome del Gruppo del Partito comunista, il fatto di avere chiesto da circa un anno e mezzo, a fronte dello sfascio degli enti locali in Sicilia, un intervento della Regione che anticipasse i mezzi finanziari necessari per permettere ai comuni di coprire, seppure in parte (una norma approvata in prima Commissione prevedeva, mi pare, il 70 per cento) i posti vacanti nelle piante organiche. Tale azione aveva rilievo perché rispondeva sia alla disoccupazione presente, sia alla grave situazione dei Comuni erogatori di servizi per i cittadini. Infatti i cittadini siciliani non dispongono di servizi, ovvero questi sono inadeguati, proprio perché i Comuni hanno piante organiche estremamente carenti, specialmente per la parte che attiene a certi uffici e a certi settori preposti appunto alla organizzazione dei servizi in questione.

C'era qualcosa di provocatorio evidentemente in una posizione del genere, perché certamente la misura dell'anticipazione, prevista per coprire finanziariamente tutte le piante organiche o anche il 70 per cento, è tale da implicare un onere annuale di molte centinaia di miliardi (forse settecento o ottocento)!

Quindi credo che, se fosse stato accolto dalla Commissione finanza e dal Governo questo emendamento approvato dalla prima Commissione nel corpo del disegno di legge numero 109, certamente si sarebbe potuta poi trovare

una via di mezzo. Tutti infatti ci rendiamo conto che non possiamo impegnare molte centinaia o migliaia di miliardi all'anno per far fronte agli oneri finanziari derivanti dagli enti locali.

Il problema era poi quello di trovare una misura che tenesse conto anche della situazione finanziaria della Regione, senza con ciò intaccare il principio — al quale non rinunceremo mai! — per il quale l'onere della copertura spetta allo Stato. Allora, cosa è che noi critichiamo del decreto? Critichiamo non tanto il fatto che si parli di anticipazione, ma quanto il fatto che non se ne parli correttamente! Nel decreto infatti non si prevede che la Regione intervenga a titolo di anticipazione e che lo Stato provvederà in maniera ben precisa; il decreto recita: «*Al finanziamento dell'onere provvede la Regione siciliana con propria legge, salva la definizione del contributo dello Stato*» (che peraltro, come è stato detto, rimane generico) «*nell'ambito dei rapporti finanziari fra lo Stato medesimo e la Regione siciliana*». Quindi la parola «anticipazione» non c'è! Da parte dello Stato si parla di un semplice contributo, che potrebbe essere del cento per cento, ma che potrebbe anche essere del dieci per cento o potrebbe essere di niente! Tra l'altro vorrei sapere, relativamente a tutte le anticipazioni che abbiamo operato in questi anni a valere sul fondo sanitario, quali somme sono rientrate e quali no.

ALAIMO, *Assessore per la sanità*. Per quanto concerne il settore della Sanità tutte le somme anticipate sono rientrate!

PARISI. Benissimo! La formulazione contenuta nel decreto non è quella su cui il Presidente della Regione è intervenuto e si è accollato, ma un'altra. Il problema riguardante tale decreto-legge va quindi discusso sia in questa sede, sia attraverso un dibattito che il Parlamento nazionale deve sviluppare in sede di conversione in legge; e ciò per migliorare non solo la parte del decreto affatto dalle considerazioni svolte, ma anche altre sue parti.

In ogni caso, per quanto concerne l'articolo 8 in discussione, ribadisco che le sue disposizioni a mio avviso non possono essere messe in discussione dal decreto-legge così come invece si è fatto. Tutt'al più ciò ci deve spingere, visto che si sta approvando un articolo in cui si prevede un intervento dello Stato e un'anticipazione della Regione, a fare corrispondere

— in sede di conversione in legge — all'articolo 6 del decreto-legge la previsione della copertura finanziaria nei termini esatti della anticipazione; va cioè precisato che lo Stato assume l'impegno e riconosce che si è in presenza di una anticipazione della Regione su cui esso stesso interverrà a copertura.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha presentato all'articolo 8 il seguente emendamento interamente sostitutivo:

«La graduatoria formulata dalla commissione è trasmessa entro 3 giorni, per la sua approvazione, all'organo competente dell'ente, che delibera sulla stessa entro i successivi 20 giorni.

Parimenti l'ente è obbligato a procedere all'assunzione dei vincitori del concorso entro 30 giorni dall'esecutività del provvedimento di approvazione della graduatoria, sempre che i relativi posti abbiano apposita copertura finanziaria da parte dello Stato o a titolo di anticipazione dalla Regione.

Qualora l'ente non provveda nei termini, provvede in via sostitutiva e senza previa diffida l'Assessore regionale per gli enti locali».

Il parere della Commissione?

COCO, *Vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 9.

GRAZIANO, *segretario f.s.*:

«Articolo 9.

Organizzazione di corsi e seminari

L'Amministrazione regionale curerà, assumendo direttamente il relativo onere, l'organizzazione di appositi corsi o seminari di aggiornamento professionale o di qualificazione per il personale assunto ai sensi della presente legge, anche mediante convenzioni con università degli studi statali o con istituzioni specializzate avendo riguardo alle esigenze di servizio degli enti interessati.

Il personale interessato è tenuto a frequentare i corsi o seminari, che saranno disciplinati con apposite iniziative.

Al relativo onere si provvederà con legge di bilancio».

PRESIDENTE. Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

l'articolo 9 è soppresso.

TRICOLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRICOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, interverrò molto brevemente per comunicare che il gruppo del Movimento sociale italiano si associa all'emendamento soppressivo, presentato dal Governo, soltanto per un motivo di opportunità. Infatti l'esigenza di varare questa sera stessa il disegno di legge non può consentirne il ritorno in Commissione tenuto conto che l'articolo 9, qualora venisse mantenuto, dovrebbe ottenere la necessaria copertura finanziaria. Tuttavia noi riaffermiamo in questa sede l'esigenza prospettata dal presente articolo nell'attuale stesura, quella cioè di una opportuna qualificazione del personale regionale; una esigenza che il Movimento sociale italiano fra l'altro porta avanti da diversi anni, proponendo la creazione di una Scuola della pubblica amministrazione. Tale struttura si tradurrebbe in un ottimo investimento in intelligenza ed in qualificazione del personale regionale, aspetti questi secondo noi propedeutici per l'efficienza della macchina burocratica regionale; efficienza che viene posta tra le esigenze primarie di cui ha bisogno la Regione siciliana. Ritengo che se la nostra Assemblea fosse stata più diligente nel passato, già avremmo risolto questo annoso problema. Ad ogni modo, esso dovrà essere riproposto in una prossima e possibilmente immediata occasione, perché — lo ribadiamo — l'efficienza e la celerità della spesa dipendono da una qualità adeguata del nostro personale regionale. E di tale qualificazione si rileva il bisogno, poiché abbiamo alle nostre spalle un criterio di arruolamento del personale regionale certamente non adeguato alla esigenza avvertita dal buon funzionamento della macchina burocratica regionale. Quando si discuterà della qualificazione del personale regionale — mi auguro fra breve tempo — dovrà es-

sere riconsiderata anche un'altra proposta da tempo avanzata dal Movimento sociale italiano - Destra nazionale: quella di assicurare, con il sostegno della Regione, sbocchi professionali a quei giovani che vogliono avviarsi all'esercizio delle libere professioni. Con il provvedimento in esame, infatti, si aprirà uno sbocco sicuramente importante dal punto di vista occupazionale per migliaia e migliaia di giovani, ma non si sarà fatto altrettanto per quei giovani i quali vogliono dedicarsi alle attività professionali autonome. In questo senso noi da tempo prospettiamo l'istituzione di un prestito fiduciario — e addirittura di una borsa di studio — per i giovani che vogliono avviarsi all'esercizio delle attività professionali ed artigianali. Questi due punti fondamentali dovranno essere alla base di un futuro provvedimento legislativo, per il quale fin da questo momento annuncio l'impegno del Movimento sociale italiano - Destra nazionale, cogliendo l'occasione offerta dalla discussione del presente articolo 9 che ha riproposto un argomento di fondamentale importanza.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 9.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(Non è approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 10.

GRAZIANO, segretario f.f.:

«Articolo 10.

Posti riservati

Per l'assunzione obbligatoria nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, vacanti e disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti di cui all'articolo 1 devono bandire, entro sessanta giorni dalla data suindicata, concorsi per titoli da espletare ai sensi del secondo comma, lettera a, dell'articolo 3.

In mancanza di tempestivo adempimento, provvede l'Assessore regionale per gli enti locali secondo le modalità rispettivamente previste agli articoli precedenti».

PRESIDENTE. Comunico che all'articolo 10 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dall'onorevole Galipò:
sostituire l'articolo 10 con il seguente:

«Ai fini dell'assunzione di personale delle categorie protette, ai sensi della legge 2 aprile 1968, numero 482 e successive modifiche, le amministrazioni interessate procedono, previa prova attitudinale per qualifiche che richiedano particolari professionalità, a mezzo di chiamata diretta dalle graduatorie predisposte dalle Commissioni provinciali per il collocamento obbligatorio»;

— dagli onorevoli Galipò ed altri:
all'articolo 10 è aggiunto il seguente comma:

«Le disposizioni degli articoli 7 e 8 della legge regionale 30 maggio 1983 numero 32 si applicano a tutti i soggetti di cui all'articolo 2 della legge regionale 2 dicembre 1980 numero 125 e successive modifiche, utilizzati entro il 30 novembre 1985 (data di pubblicazione delle graduatorie) sempreché siano stati chiamati a sostituire esclusivamente soci assenti per l'adempimento del servizio militare obbligatorio o per gravidanza, per dimissioni volontarie o per decesso, previa domanda da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Nelle more di applicazione della presente legge, i soggetti di cui al comma precedente vengono richiamati in servizio presso l'Ente ove sono stati utilizzati».

GALIPÓ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALIPÓ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella discussione di questo articolo, concernente riserve di posti, vorrei ricordare al governo il problema, in quest'Aula più volte affrontato, relativo alla condizione di circa un centinaio di giovani disoccupati assunti in base alla legge 1 giugno 1977, numero 285 che non sono rientrati nella sanatoria prevista dalla legge regionale 2 dicembre 1980, numero 125, attraverso la quale — anche con un solo giorno di servizio — i soggetti interessati, sono stati inquadrati in via definitiva. Dopo l'approvazione della legge regionale 30 maggio 1983, numero 32 — avendo essa stabilito requisiti diversi in ordine alla durata del servizio prestato ai fini dell'assunzione definitiva — circa 150 giovani si trovano ancora in una situazione che non è di tranquillità. A me sembra, signor Pre-

sidente, che si commetta una ingiustizia — nel momento in cui si discute di norme sull'accelerazione delle procedure concorsuali e nel momento in cui si è stabilito anche di attingere alle graduatorie degli idonei degli ultimi tre anni per dare loro una sistemazione — nei confronti di giovani che non sono stati inquadrati in presenza di una situazione analoga a quella che, nella stessa condizione, ha consentito ad altrettante realtà (anche con un giorno di sostituzione!) di essere inquadrati in modo definitivo.

Mi rendo conto che forse, discutendo di un disegno di legge particolare, questo problema — sostenuto con un emendamento presentato insieme ai colleghi Piccione, Ordile e Campione — possa anche essere giudicato inopportuno sotto il profilo della pertinenza per materia. Vorrei, quindi, precisare al Governo che, nel caso in cui manifestasse la volontà di affrontare questo argomento in sede di discussione della legge sul contratto dei regionali, noi ritireremmo l'emendamento.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, così come ha riconosciuto lo stesso onorevole Galipò, sarebbe fuori posto un emendamento che affrontasse situazioni particolari in un disegno di legge che si occupa semplicemente di procedure di ordine generale; si aprirebbe infatti la via a tutta una serie di altre eventuali richieste probabilmente altrettanto legittime. Vorrei quindi pregare l'onorevole Galipò di ritirare l'emendamento relativo ai giovani disoccupati mentre esprimo l'impegno del Governo di affrontare tale questione, insieme ad altre che probabilmente possono essere poste, nell'ambito del discorso più complessivo che dovrà essere svolto in occasione della discussione del disegno di legge per l'approvazione del contratto dei regionali o di qualunque altro strumento legislativo che ci possa offrire l'occasione per affrontare la tematica.

GALIPÓ. Dichiaro, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 10:

«Per l'assunzione obbligatoria nei posti riservati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge a particolari categorie di soggetti, gli enti di cui all'articolo 1 provvedono mediante selezione pubblica per titoli, ovvero, ove si tratti di qualifiche che richiedono particolare professionalità, per titoli e prova attitudinale ai sensi degli articoli 3 e 3 bis. La procedura deve essere iniziata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi delle vacanze.

In mancanza di tempestivo adempimento, provvede l'Assessore regionale degli enti locali secondo le modalità rispettivamente previste agli articoli precedenti».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 11.

GRAZIANO, *segretario f.f.:*

«Articolo 11.

Estensione dell'ambito della legge

Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano, limitatamente ai livelli retributivo-funzionali fino al quarto, purché compatibili, ai dipendenti delle unità sanitarie locali dell'Isola.

Le competenze spettanti in base alla presente legge all'Assessore regionale per gli enti locali, si intendono riferite, per le unità sanitarie locali, all'Assessore regionale per la sanità e per gli enti regionali agli Assessori competenti per materia».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati all'articolo 11 i seguenti emendamenti:

— dal Governo: emendamento sostitutivo dell'articolo 11:

«Alle assunzioni presso le Unità sanitarie locali, per le figure per le quali non è richiesto titolo professionale in base alle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria, si provvede mediante selezione per titoli.

I bandi di selezione per la copertura dei posti di organico vacanti e disponibili nelle Unità sanitarie locali devono essere deliberati entro 45 giorni dalla presente legge, prescindendo dalla autorizzazione di cui all'articolo 9, primo comma, della legge 20 maggio 1985, numero 207.

Qualora l'Unità sanitaria locale non provveda al bando nel termine indicato al comma precedente vi provvede, senza preventiva diffida, l'Assessore regionale per la sanità a mezzo di commissario ad acta.

I titoli da valutare sono costituiti da quelli indicati nella tabella allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, numero 392, ed il loro possesso deve risultare dalla domanda di partecipazione alla selezione sottoscritta dal candidato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

Le selezioni hanno luogo distintamente per ciascuna Unità sanitaria locale e ad esse possono partecipare solo gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità di una sezione comunale il cui ambito territoriale ricade tutto o in parte nell'ambito della Unità sanitaria locale interessata alla selezione.

Per i posti di primo e secondo livello le selezioni sono bandite per profili professionali e le domande di partecipazione vengono presentate alla Unità sanitaria locale interessata, la quale entro 90 giorni provvede alla compilazione della graduatoria per mezzo dei propri uffici.

I candidati utilmente collocati in graduatoria vengono sottoposti ad una prova pratica di idoneità ad opera dei componenti l'ufficio di direzione.

I candidati giudicati idonei vengono nominati in prova previa verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

Per i posti di livello superiore al secondo i candidati presentano la domanda di ammissione alla selezione con riserva di accertamento da parte della commissione di cui al comma successivo di quanto indicato nella domanda e del rispetto dei termini di presentazione della domanda stessa.

Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Assessore regionale per la sanità nomina per ciascuna provincia una commissione presso l'ufficio del Medico provinciale per formare le graduatorie ed effettuare le selezioni di cui al presente articolo.

Le commissioni di cui al comma precedente sono così composte:

1) il Medico provinciale con funzioni di presidente;

2) tre funzionari amministrativi in servizio presso Unità sanitarie locali comprese nel territorio della provincia, di cui uno designato dalle organizzazioni sindacali presenti nel Cnel;

3) un esperto nominato di volta in volta, in relazione a ciascuna singola selezione e figura professionale dal presidente del comitato di gestione della Unità sanitaria locale interessata.

I candidati utilmente collocati in graduatoria verranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità, che dovrà essere individuata, in relazione al posto messo a selezione, nel bando medesimo.

La graduatoria formulata per ciascuna selezione dalla commissione provinciale competente viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al comitato di gestione dell'Unità sanitaria locale interessata il quale, nei successivi venti giorni, provvede alla nomina in prova dei vincitori.

Alle nomine previste nei commi ottavo e tredicesimo del presente articolo si procederà subordinatamente all'autorizzazione dell'Assessorato della Sanità in relazione all'accertamento di idonea copertura finanziaria. È abrogato l'articolo 15 della legge regionale 23 dicembre 1985, numero 52»;

— dagli onorevoli Parisi ed altri:
emendamento sostitutivo dell'articolo 11:
«Le disposizioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 3 si applicano per le figure del comparto sanitario di cui all'articolo 5 dell'accordo nazionale di lavoro reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, numero 270, per le quali non è richiesto titolo professionale in base alle vigenti disposizioni di legge in materia sanitaria.

Ai relativi adempimenti provvede il funzionario di qualifica più elevata dell'Unità sanitaria locale e le graduatorie vengono approvate dal Comitato di gestione.

Per la copertura dei posti di organico vacanti e disponibili nelle unità sanitarie locali, i bandi di concorso devono essere deliberati entro 45 giorni dalla presente legge, prescindendosi dalla autorizzazione di cui all'articolo 9 primo comma della legge 20 maggio 1985, numero 207.

Qualora l'unità sanitaria locale non provveda al bando nel termine indicato al comma pre-

cedente vi provvede, senza preventiva diffida, l'Assessore regionale per la sanità a mezzo di commissario *ad acta*.

Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche al personale individuato nell'articolo 1 della legge regionale numero 32 del 1987 avente diritto al concorso riservato e per le cui figure non è richiesto titolo professionale».

Comunico che all'emendamento del Governo sono stati presentati i seguenti emendamenti aggiuntivi:

— dall'onorevole Cusimano:

dopo il settimo comma aggiungere: «La graduatoria finale viene trasmessa entro tre giorni dalla sua definizione al Comitato dell'unità sanitaria locale interessata, il quale nei successivi venti giorni provvede alla nomina in prova dei vincitori, previa verifica di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione.

L'ottavo comma è soppresso»;

— dall'onorevole Parisi:

al decimo comma, dopo le parole: «nomina per ciascuna provincia» aggiungere le parole: «sentita la Commissione legislativa permanente della sanità dell'Assemblea regionale siciliana».

Il parere della Commissione sull'emendamento Cusimano, aggiuntivo all'emendamento del Governo?

COCO, *Vicepresidente della Commissione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Il parere della Commissione sull'emendamento Parisi, aggiuntivo all'emendamento del Governo?

COCO, *Vicepresidente della Commissione.*
Favorevole.

PRESIDENTE. Il parere del Governo?

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Il parere della Commissione sull'emendamento del Governo, sostitutivo dell'articolo 11, così modificato?

COCO, *Vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Dichiaro assorbito l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11 presentato dall'onorevole Parisi.

Avverto che gli emendamenti in precedenza presentati, rispettivamente dagli onorevoli Capodicasa e Susinni, si intendono ritirati.

L'Assemblea ne prende atto.

Comunico che è stato presentato dal Governo l'emendamento articolo 11 *bis*:

«Le competenze spettanti in base alla presente legge all'Assessore regionale per gli enti locali, si intendono riferite, per l'Amministrazione regionale, al Presidente della Regione; per le unità sanitarie locali, all'Assessore regionale della sanità e, per gli altri enti, agli Assessori competenti per materia».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Parisi e Capodicasa un emendamento aggiuntivo all'emendamento del Governo articolo 11 *bis*:

«Il personale individuato nell'articolo 1 della legge regionale numero 32 del 1987, avente diritto al concorso riservato, per il quale non è richiesto il titolo professionale, è inquadrato direttamente in ruolo».

Onorevoli colleghi, dichiaro improponibile l'emendamento Parisi e Capodicasa perché non pertinente all'oggetto del disegno di legge in esame.

Il parere della Commissione sull'emendamento articolo 11 *bis* del Governo?

COCO, *Vicepresidente della Commissione*. Favorevole.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 12.

GRAZIANO, *segretario f.s.*:

«Articolo 12.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative e regolamentari comprese le disposizioni dei regolamenti di ciascun ente, comunque incompatibili con le disposizioni della presente legge».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Intervengo per chiedere che l'Assemblea approvi la delega relativa al coordinamento formale del disegno di legge.

DAMIGELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DAMIGELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, proprio in tema di coordinamento vorrei rilevare che l'ultimo comma dell'articolo 2, approvato nella seduta precedente, e che recita: «*Sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi*», manca di un'indicazione di ordine temporale certa ed esplicita; la qual cosa probabilmente potrà generare qualche problema di carattere interpretativo.

Infatti si potrebbe intendere che tale indicazione implicitamente sia da riferire alla data di entrata in vigore della legge; si potrebbe però anche intendere che il riferimento temporale sia in relazione a quanto sancito nel primo comma del medesimo articolo, in cui si prevedono 30 giorni di tempo dalla data di entrata in vigore della legge.

Potendo intervenire problemi interpretativi, sarebbe forse il caso di precisare se il termine temporale è quello di cui al primo comma dell'articolo 2 o se esso termine è riferito alla data di entrata in vigore della legge.

Ritengo che sia nello spirito della legge considerare questa seconda ipotesi, e pertanto andrebbe precisato che sono ritenuti disponibili anche i posti per i quali «alla data di entrata in vigore della presente legge» sono stati deliberati ma non ancora banditi i relativi concorsi. È questa, a mio avviso, la corretta interpretazione.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Ribadiamo tale interpretazione.

DAMIGELLA. In tal caso ritengo che in sede di coordinamento si possa tener conto della precisazione fatta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la delega per il coordinamento formale del disegno di legge.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

CAPODICASA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPODICASA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sollevare una questione relativamente al fatto che l'emendamento articolo 11 bis, da me presentato insieme all'onorevole Parisi, è stato dichiarato improponibile.

Infatti sostengo che detto emendamento non era sostitutivo dell'emendamento articolo 11 bis del Governo, né aggiuntivo; si trattava di un autonomo emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, quanto da lei affermato non è influente in quanto le ricordo che ho dichiarato improponibile tale emendamento perché non pertinente all'oggetto del disegno di legge in esame.

CAPODICASA. Signor Presidente, ma egualmente non è stato dichiarato improponibile l'emendamento dell'onorevole Galipò.

PRESIDENTE. Onorevole Capodicasa, debbo fare rilevare che l'onorevole Galipò ha riti-

rato il proprio emendamento; che, quindi, non è stato discussso. Non c'è stata alcuna disparità di trattamento.

Comunico che è stato presentato il seguente ordine del giorno:

«L'Assemblea regionale siciliana, considerata l'urgenza di dare piena attuazione alle sezioni circoscrizionali dell'impiego previste dagli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1987, numero 56,

impegna il Governo

a procedere entro tre mesi dalla data odierna alla sostituzione delle Commissioni comunali di collocamento nominando, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 marzo 1986, numero 42, le Commissioni circoscrizionali» (67).

GRAZIANO - CUSIMANO - PARISI
- PALILLO - PEZZINO - COCO.

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Colombo, Graziano e Gueli il seguente emendamento articolo 12 bis:

«Per far fronte alle esigenze derivanti dai nuovi servizi acquisiti a seguito del subentro nella gestione delle attività di imprese esercitanti acquedotti minori nelle città di Palermo e di Catania, rispettivamente, l'Azienda municipalizzata acquedotti di Palermo (Amap) ed il Consorzio bosco etneo di Catania sono autorizzati ad assumere, mediante concorso riservato da svolgersi a mezzo di esame-colloquio, il personale già dipendente delle predette imprese che hanno prestato attività lavorativa con contratto a termine ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 1985, numero 28 e dell'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 1986, numero 33.

Per l'ammissione in servizio è richiesto il possesso dei requisiti previsti per l'assunzione degli impiegati civili dello Stato, con esclusione dei limiti d'età.

Le procedure concorsuali dovranno essere espletate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Dichiaro l'emendamento improponibile perché estraneo all'oggetto del disegno di legge in esame.

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 13.

GRAZIANO, *segretario f.f.:*

«Articolo 13.

La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(È approvato)

Votazione per appello nominale del disegno di legge: «Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale» (399-392-400/A).

Si passa alla votazione per appello nominale del disegno di legge: «Norme per l'accelerazione delle procedure concorsuali per l'assunzione del personale» (399-392-400/A).

PARISI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del Gruppo comunista a questo disegno di legge. Un voto favorevole che però contiene, oltre agli elementi di valutazione positiva che ci spingono al consenso, anche degli elementi critici, meritevoli di sottolineatura. Il voto favorevole deriva dal fatto che si potrà applicare anche in Sicilia la normativa nazionale, la più volte citata legge numero 56 del 1987, almeno nella parte che è stata recepita, e il decreto (cosiddetto «Santuz») del Presidente del Consiglio dei Ministri. Consideriamo infatti che l'applicazione di questa normativa costituisca un fatto di novità; un fatto positivo da salutare con soddisfazione. Contemporaneamente siamo convinti che l'avere introdotto tale normativa an-

che per i livelli non compresi nella legge numero 56 del 1987 e in particolare nell'articolo 16 del decreto «Santuz», a proposito del quinto e sesto livello, costituisca un elemento positivo. Si consente infatti di utilizzare il criterio della valutazione dei titoli anche per il quinto e il sesto livello, accogliendo la richiesta che proveniva dagli enti locali siciliani. Consideriamo certamente come un elemento da accettare, ma che ha aperto contraddizioni e che ha reso certamente travagliato l'*iter* di questa legge, il fatto che si deroghi alla normativa nazionale in merito alla formazione delle graduatorie la cui competenza, invece che agli uffici di collocamento, viene attribuita agli enti locali o a quegli enti che indiscutono i concorsi. È questo infatti un elemento di contraddizione, anche perché si pongono, in ordine a tale materia, questioni di uniformità di trattamento rispetto al resto del territorio nazionale. Abbiamo però accettato questa deroga, valida fino al giugno 1989, perché ci siamo resi conto che probabilmente l'applicazione completa del decreto «Santuz», in merito alla questione delle graduatorie attribuite alla competenza degli Uffici di collocamento, poteva alla fine rendere più lunghi proprio i tempi concorsuali che si dice di dover accelerare. Si sarebbe finito per deludere le aspettative che in questi mesi le forze politiche ed i movimenti sindacali hanno creato nell'opinione pubblica e soprattutto fra i disoccupati e fra i giovani: è stato detto, infatti, che la nostra Assemblea si apprestava ad approvare una legge che in 8 mesi — il Presidente della Regione ha pronunciato spesso questa frase — poteva portare alla assunzione e alla immissione in ruolo di personale.

Questo elemento di contraddizione, che è stato accettato dal Movimento sindacale certamente a denti stretti, è ritornato ieri nel corso di una conferenza stampa, tenutasi a Palermo, in cui è stato svolto criticamente il tema relativo alla difficoltà di attribuire la competenza per la formazione delle graduatorie agli uffici di collocamento. Noi abbiamo accettato tale contraddizione perché siamo convinti che, date le condizioni attuali degli uffici di collocamento, il dover attribuire loro una enorme mole di lavoro avrebbe finito con il capovolgere, in pratica, il senso del provvedimento. Pensiamo che attraverso appunto la via prescelta si finirà, in realtà, per accelerare debitamente le procedure.

Consideriamo non contraddittorio ma negativo il fatto che questo disegno di legge non

contenga — perché la nostra richiesta in tal senso è stata respinta — il recepimento della legge numero 56 del 1987. È stata pure respinta di fatto la richiesta che potesse essere recepito almeno il titolo primo o alcuni articoli del titolo primo, della legge numero 56 del 1987. Consideriamo negativo nel merito il fatto che si sia voluta ridurre l'incidenza di un titolo, quale quello dell'anzianità di disoccupazione, in quanto ci sembra si intervenga su un diritto che dovrebbe essere uguale in tutto il Paese. Tenuto conto, infatti, che le condizioni del mercato del lavoro in Sicilia non sono dissimili da quelle presenti in molte regioni del Mezzogiorno, non si riesce a comprendere perché si sia voluto introdurre un elemento discriminante, anche se ciò è reso possibile in virtù della potestà legislativa primaria attribuita alla Regione siciliana in materia di enti locali. La critica, non riguarda, quindi, il principio ma il merito politico di questo passaggio che noi del Gruppo comunista abbiamo cercato di impedire attraverso un emendamento respinto dopo una votazione a scrutinio segreto. Prendiamo atto del voto dell'Assemblea anche se siamo convinti della validità di quanto da noi sostenuto.

La somma di tutti questi elementi: quelli positivi (e altamente positivi!), quelli contraddittori e anche quelli negativi, fa registrare un risultato finale che ci porta ad esprimere un voto favorevole — anche se in qualche maniera sofferto — sul disegno di legge. Ciò che più ci convince è il fatto che il complesso delle misure prese sembrano mettere in moto, anche in Sicilia, un processo nuovo nel settore delle procedure concorsuali.

Peraltro, signor Presidente della Regione, il nostro voto favorevole si carica anche di un impegno per lei e per l'Esecutivo: l'impegno — da lei già assunto, a nome del Governo — di procedere in tempi brevi al recepimento della legge numero 56 del 1987 nel suo complesso, esaminandone le parti recepibili e quelle non recepibili o che è possibile mutare. È stato altresì assunto, attraverso l'approvazione di un ordine del giorno, l'impegno di procedere in tempi brevi alla nomina delle Commissioni circoscrizionali di collocamento, non appena le circoscrizioni, in base al provvedimento che stiamo per approvare, saranno istituite. Ci sono elementi di impegno politico per il Governo volti al recupero di importanti tematiche che vanno al di là di questo disegno di legge e che

in esso non sono state ricomprese per volontà della maggioranza. Per tutte queste motivazioni, ribadisco che il voto del Gruppo comunista sarà favorevole.

BARBA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, un disegno di legge così importante in una materia tanto delicata, discusso e ridiscusso, elaborato e rielaborato in Commissione ed in riunioni che si sono tenute tra il Governo ed i gruppi parlamentari, non poteva non suscitare dubbi e perplessità legittime in ciascuno di noi.

Non c'è dubbio che con questo disegno di legge s'innova completamente qualsiasi principio tradizionale sul pubblico impiego. Si tratta di un provvedimento legislativo che vuole raggiungere però delle finalità molto importanti; si afferma cioè un cambio totale di strada rispetto al passato.

Molti dubbi in Commissione sono sorti circa alcune «ingiustizie» che si venivano a perpetrare, e tuttavia la vera e più grande ingiustizia che doveva essere eliminata era quella che tanti posti di lavoro non venivano dati per alcuni alibi che le amministrazioni locali ogni volta rivendicavano per non portare avanti i concorsi. Quindi quella che ci accingiamo a votare deve considerarsi una buona legge; una legge — si è detto in quest'Aula — sofferta, perché certamente modifica in maniera radicale qualsiasi vecchio e tradizionale principio. Si afferma, quindi, con essa una volontà di cambiamento.

È una legge con la quale si raggiunge una finalità molto importante: quella della trasparenza e della garanzia per i concorrenti. In ogni caso è una legge, direi, quasi necessaria, nel momento in cui la situazione drammatica che si è determinata nel campo dell'occupazione impone una risposta pronta, seria e meditata da parte di questa Assemblea. È una legge che certamente, nell'acceleramento delle procedure concorsuali, vorrà raggiungere anche la finalità di fare invertire la tendenza registrata negli enti locali, molti dei quali, appunto, da tale normativa riceveranno l'esempio per cambiare le procedure concorsuali. È vero che queste erano

farraginose, tuttavia molta di questa farraginosità era dovuta alla mancanza di una volontà politica diretta ad affrontare e risolvere i problemi relativi ai concorsi. Invero, su questa materia, c'era molta strumentalizzazione, adesso, con questa legge, certamente non ci saranno più alibi per nessuno.

Ho dei dubbi — e li debbo esternare — circa la applicabilità immediata di questa normativa: certamente in principio, dato che implica un'inversione totale dei principi tradizionali, qualche aspetto dovrà essere «spinto» con maggiore forza, ma questa volontà di cambiare che viene dall'Assemblea deve essere recepita *in toto* dagli enti locali. E quindi, tutto sommato, al di là dei molti dubbi che in ciascuno di noi ci sono stati e ci sono tuttora, credo che questa debba essere data come una legge buona; una legge che può essere sfruttata abilmente per dare risposte al problema dell'occupazione. In ogni caso è dovere degli enti locali mostrare altrettanta buona volontà nel portare avanti questa normativa, perché molte volte ci si ferma a causa di fatti banali e per interpretazioni maliziose delle norme; quindi occorre che il Governo regionale e l'Assessorato per gli enti locali abbiano la capacità e la volontà politica di vigilare sulla corretta applicazione della legge innovativa — cosa che in principio sarà certamente difficile — al fine di dare in ogni caso certezza circa la scelta dei vincitori nelle selezioni concorsuali; cioè quella certezza, nonché trasparenza, che sono gli obiettivi il cui raggiungimento la Sicilia ha bisogno di dimostrare al popolo italiano.

Il provvedimento in questione poteva anche essere migliore, ma il poco tempo a disposizione non ha consentito di elaborarlo in maniera più chiara.

BONO. Questo passa il Governo!

BARBA. Il Governo, ma anche tutta l'Assemblea! Credo infatti che il voto favorevole verrà manifestato da parte di tutta l'Assemblea. A tale proposito preannuncio che il Gruppo socialista esprimerà sul provvedimento in questione voto favorevole.

GRAZIANO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAZIANO. Signor Presidente e onorevoli colleghi, a nome del Gruppo della Democrazia cristiana, ritengo di dover esprimere un giudizio favorevole sul disegno di legge, che finalmente giunge alla sua fase conclusiva, cioè alla votazione finale da parte dell'Aula, nella convinzione che esso riesca a cogliere (pur con i legittimi dubbi e senza certezze che — oltretutto — credo non siano in alcuno di noi) soprattutto l'esigenza fondamentale che si era affermata: mettere in moto le procedure per la copertura di un numero notevole di posti rimasti scoperti per molti anni. Sono convinto che questo disegno di legge, pur con le riserve avanzate da alcuni gruppi, tenda sostanzialmente anche a confermare la volontà di apportare tutte le innovazioni sentite come indispensabili nella materia del collocamento, nonché in quella relativa alla formazione del personale regionale. È certo che tale normativa segna la ripresa dell'azione politica. Ritengo che ciò costituisca per il Governo la testimonianza migliore dell'avvio di una fase di governo reale per la Sicilia capace di produrre i desiderati risultati concreti.

RAGNO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAGNO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Gruppo del Movimento sociale italiano esprime il voto favorevole sul disegno di legge in questione, facendo rilevare come lo stesso Gruppo abbia svolto due funzioni importanti: assolvere, sia in sede di Commissione che di riunioni informali, all'impegno tendente a perfezionare il provvedimento, attraverso opportune modifiche, là dove ciò si è ritenuto necessario; manifestare un senso di responsabilità inteso a derogare a quel ruolo che è proprio nostro, cioè quello della opposizione.

Si è infatti favorito il discorso del confronto, che credo in questa occasione abbiamo interpretato responsabilmente e nel migliore dei modi, sia giovedì sera, consentendo, quando la maggioranza era latitante, l'approvazione degli articoli 1 e 2, sia stasera, votando contro quegli emendamenti che avrebbero potuto frenare il cammino della normativa. E ciò in aderenza ad interessi reali del popolo siciliano e soprattutto dei giovani disoccupati ai quali dovevamo dare una risposta immediata.

Noi riteniamo di avere interpretato appunto gli interessi reali della società siciliana e dei disoccupati siciliani. Ci auguriamo che il provvedimento (che quanto meno risponde, in ordine alla selezione, a termini ed a criteri di obiettività) possa effettivamente costituire quell'avvio di una politica occupazionale capace di allentare almeno la piaga che affligge la nostra società.

PIRO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro preliminarmente che mi asterrò dal votare il disegno di legge in questione. Buona parte dei motivi che mi portano ad esprimere questo voto non favorevole è da ascrivere sicuramente al modo, a mio giudizio allucinante, con il quale si è proceduto alla formulazione del provvedimento che sarà approvato questa sera; un modo di legiferare, appunto allucinante, che verrà portato ad esempio a tutte le assemblee per indicare come «non» bisogna procedere! L'altra parte dei motivi del voto non favorevole attiene al giudizio di merito sul provvedimento. Ho già ripetutamente espresso il mio punto di vista anche su alcuni articoli chiave di questa normativa, che ritengo contenga, indubbiamente, aspetti positivi. Mi riferisco allo svolgimento dei tempi assegnati alle commissioni, nonché allo svolgimento dei concorsi; al fatto che siano state introdotte procedure concorsuali più trasparenti e più oggettive; al fatto che, per tutti quanti i concorsi, si sia superata, dopo il regime transitorio, quella mostruosa macchina che si è rivelata essere la procedura relativa alle preselezioni effettuate in base a quiz bilanciati. Vi sono, però, alcuni aspetti sui quali esprimo molta perplessità e altri, invece, che non mi convincono assolutamente. Credo che il regime transitorio derivi sostanzialmente dal fatto — dichiarato poi anche attraverso il non immediato recepimento della legge n. 56 del 1987 — che non si è colta la centralità della riforma del collocamento, la quale invece doveva costituire il primo provvedimento che l'Assemblea avrebbe dovuto adottare in direzione dello sveltimento delle procedure. Le modifiche apportate al «decreto Santuz» non mi convincono per le motivazioni già espresse nel merito durante la discussione sull'articolato.

Sono rimaste fuori alcune previsioni contenute, per esempio, nel decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, numero 494, che riguarda il contratto per i dipendenti degli enti locali, rispetto al quale si va in forte contraddizione e rispetto al quale non so cosa potrà succedere da questo momento in poi. Mi riferisco, per esempio, al corso-concorso, nonché alle procedure selettive anche per i primi quattro livelli. È rimasta fuori, però, la grossa questione relativa alla copertura finanziaria in ordine alla quale non si tratta tanto — a mio giudizio — di prendere quel tanto o poco di buono che è venuto dal Governo, quanto di rendersi conto che da parte del Governo è stata operata una manovra di agguiramento nei confronti delle posizioni siciliane. La deroga, da un punto di vista formale, il Governo l'ha già concessa a tutti gli enti locali col decreto-legge 29 dicembre 1987, numero 533, prevedendo per essi la facoltà, previa ristrutturazione dei servizi, di procedere alla copertura di tutti i posti vacanti nella pianta organica. È chiaro che il problema è finanziario e che il non averlo risolto renderà in buona misura vane o inapplicate, per una parte dei comuni siciliani, anche le procedure che si stanno mettendo in atto.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICOLOSI ROSARIO, *Presidente della Regione*. Signor Presidente e onorevoli colleghi, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 del Regolamento interno, chiedo che all'articolo 3 del disegno di legge venga apportata una correzione tendente a sopprimere il capoverso contrassegnato dalla lettera c) — considerato che non ha più alcun riferimento con le lettere a) e b) del medesimo articolo — ed a riprodurne il contenuto come comma.

PRESIDENTE. Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Indico la votazione per appello nominale del disegno di legge numeri 399-392-400/A.

Chiarisco il significato del voto: sì, favorevole al disegno di legge; no, contrario.

Invito il deputato segretario a procedere all'appello.

GRAZIANO, segretario f.f., procede all'appello.

Rispondono sì: Aiello, Alaimo, Altamore, Barba, Bartoli, Bono, Campione, Canino, Capodicasa, Chessari, Coco, Colombo, Consiglio, Cristaldi, Celicchia, Cusimano, Damigella, Di Stefano, D'Urso, Firrarello, Galipò, Gentile, Giuliana, Graziano, Grillo, Gueli, Gulino, La Porta, La Russa, Laudani, Leanza Salvatore, Leanza Vincenzo, Leone, Lombardo Raffaele, Lombardo Salvatore, Merlino, Mulè, Nicolosi Nicolò, Nicolosi Rosario, Ordile, Palillo, Pao lone, Parisi, Petralia, Pezzino, Piccione, Placenti, Purpura, Ragno, Rizzo, Spoto Puleo, Tricoli, Trincanato, Virga, Virlinzi, Xiumè.

Si astiene: Piro.

Sono in congedo: Ravidà, D'Urso Somma e Ferrara.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Invito il deputato segretario a procedere al computo dei voti.

(Il deputato segretario procede al computo dei voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione per appello nominale.

Presenti e votanti	57
Astenuti	1
Votanti	56
Maggioranza	29
Hanno risposto sì	56

(L'Assemblea approva)

Onorevoli colleghi, la seduta è rinviate a martedì 8 marzo 1988, alle ore 10,00, con il seguente ordine del giorno:

I — Comunicazioni.

II — Discussione dei disegni di legge:

«Impiego di parte delle disponibilità del Fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 38 dello Statuto della Regione per il triennio 1988-1990» (379/A);

«Bilancio di previsione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1988 e bilancio pluriennale per il triennio 1988-1990» (380/A).

La seduta è tolta alle ore 00,25.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Salvatore Montesanti

Grafiche Renna S.p.A. - Palermo